

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

178.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TARCISIO GITTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		BALOCCHI ENZO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	13425
(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	13397	COSTA SILVIA , <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	13426
Disegni di legge di conversione:		GALASSO ALFREDO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	13428
(Autorizzazioni di relazione orale)	13452	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo dei verdi)	13428
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		NUCCI MAURO ANNA MARIA (gruppo DC)	13429
S. 1073 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>approvato dal Senato</i>) (2574).		RATTO REMO (gruppo repubblicano)	13427
PRESIDENTE	13425, 13426, 13427, 13428, 13429	SARTORI MARCO FABIO (gruppo lega nord)	13427
		TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	13426
		Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	
		S. 1073 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funziona-	

178.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

PAG.	PAG.
mento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>approvato dal Senato</i>) (2574).	STAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B).
PRESIDENTE . . . 13429, 13430, 13431, 13432, 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439, 13440, 13441, 13442, 13443	PRESIDENTE . . . 13398, 13401, 13403, 13406, 13411, 13412, 13414, 13418, 13419, 13425, 13444, 13445, 13449, 13452, 13456, 13458, 13466, 13469
COSTA SILVIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . 13431, 13434, 13436	BALOCCHI ENZO (gruppo DC) 13411
MARTINAT UGO (gruppo MSI-destra nazionale) 13438	BARILE PAOLO, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> 13403
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo dei verdi) 13436	BENEDETTI GIANFILIPPO (gruppo rifondazione comunista) 13406
MEO ZILIO GIOVANNI (gruppo lega nord) 13430, 13434, 13436	BERSELLI FILIPPO (gruppo MSI-destra nazionale) 13414
MORGANDO GIANFRANCO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 13430, 13434, 13436	CASINI CARLO (gruppo DC), <i>Relatore</i> . . . 13398
PISCITELLO RINO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 13439	CICCIOMESSERE ROBERTO (gruppo federalista europeo) 13444
PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS) 13432	GALANTE SEVERINO (gruppo rifondazione comunista) 13445
POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale) 13437, 13439, 13442	GALASSO ALFREDO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 13458
RATTO REMO (gruppo repubblicano) . . . 13439	LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI) 13420
SANGIORGIO MARIA LUISA (gruppo PDS) 13443	MARTUCCI ALFONSO (gruppo liberale) . . . 13452
SARTORI MARCO FABIO (gruppo lega nord) 13437	PAISSAN MAURO (gruppo dei verdi) . . . 13449
SBARBATI CARLETTI LUCIANA (gruppo repubblicano) 13441	PASETTO NICOLA (gruppo MSI-destra nazionale) 13403
Missioni 13397	SERRA GIUSEPPE (gruppo DC) 13456
Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta ad interrogazioni:	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale) 13466
PRESIDENTE 13469, 13470, 13471	VIGNERI ADRIANA (gruppo PDS) 13463
DORIGO MARTINO (gruppo rifondazione comunista) 13471	
PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS) 13470	Proposte di legge:
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 13469, 13470	(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) 13397
Proposta di legge costituzionale (Discussione):	
VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CA-	Ordine del giorno della seduta di domani 13471

La seduta comincia alle 9,30.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 maggio 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Caccia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, De Carolis, de Luca, Fiori, Luigi Grillo e Guidi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventinove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Giustizia):

S. 982. — Senatori PINTO ed altri: «Modi-

fica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive» *approvato dalla II Commissione del Senato* (2569) *(con parere della I Commissione)*;

alla IV Commissione (Difesa):

S. 941. — Senatori DE GIUSEPPE ed altri: «Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione» *approvato dal Senato* (2566) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*.

S. 975. — «Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» *approvato dalla IV Commissione del Senato* (2583) *(con parere della I, della V e della XI Commissione)*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Disposizioni per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione» (2481) *(con parere della I, della II, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*;

S. 1074. — Senatori GOLFARI ed altri: «Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (approvato dal Senato) (2565) (con parere della I, della II e della IX Commissione);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

S. 433-594. — Senatori PECCHIOLI ed altri; MONTRESORI ed altri: «Legge-quadro sull'inquinamento acustico» (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (2567) (con parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XII Commissione).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato, di iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Comunico che, essendo pervenuta da parte del gruppo del MSI-destra nazionale la richiesta di ampliamento della discussione sulle linee generali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento, il tempo complessivo disponibile, dal quale va detratta un'ora per gli interventi introduttivi del relatore e del rappresentante del Governo, è così ripartito fra i gruppi, ai sensi del

comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, tenendo anche conto delle iscrizioni a parlare:

gruppo DC:	45 minuti + 20 min. = 1 ora e 5 min.
gruppo PDS:	45 minuti
gruppo PSI:	45 minuti
gruppo Rifondazione comunista:	45 minuti + 15 min. = 1 ora
gruppo MSI-destra nazionale:	45 minuti + 30 min. = 1 ora e 15 min.
gruppo Repubblicano:	45 minuti
gruppo Liberale:	45 minuti
gruppo dei Verdi:	45 minuti
gruppo Movimento per la democrazia la Rete:	45 minuti
gruppo Federalista europeo:	45 minuti

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta del 6 maggio scorso la Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carlo Casini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà breve. Infatti ho già avuto modo di esprimermi compiutamente sia nella Commissione speciale per l'esame delle proposte di revisione dell'articolo 68 della Costituzione, sia nel precedente dibattito in prima lettura in questa Assemblea.

Debbo esprimere la mia soddisfazione nel fare la facile profezia che siamo giunti finalmente al termine di un iter modificativo iniziato nella IX legislatura. Come dicevo, la profezia è facile perché possiamo contare sull'unanimità di consensi realizzata nella Commissione speciale sul testo che oggi è in discussione alla Camera. È un dato che fa presumere che anche in questa sede sarà possibile ottenere, se non l'unanimità, una maggioranza amplissima e che dunque le quattro deliberazioni che ancora ci attendono — poiché il testo oggi proposto modifica ulteriormente quello trasmesso

soci dal Senato — possano essere rapidamente assunte.

Si è trattato di un lungo processo di elaborazione, ma questo non deve meravigliare perché il principio dell'immunità ha radici antiche ed è legato ad un'idea alta dell'istituto parlamentare. Alle origini ha voluto essere una garanzia della libertà e della sovranità del Parlamento, e dunque l'ampia modifica proposta ha avuto bisogno di attenta riflessione. Aggiungo che l'istituto continua ad esistere, sia pure in forme diverse e variamente estese, in tutti gli Stati democratici del mondo e che dunque occorreva ocularità prima di procedere all'eliminazione, seppure parziale, di tale disciplina.

Dobbiamo dire peraltro che il processo di ripensamento, iniziato nella IX legislatura, ha rappresentato una progressiva accettazione culturale della demolizione dell'istituto dell'immunità. La rilettura degli atti mostra che si è andati sempre più a fondo nello scavare e nel ridurre gli spazi dell'immunità.

A ben vedere, la tesi che oggi viene sottoposta all'Assemblea dalla Commissione speciale della Camera non è poi così diversa, nonostante le polemiche — soprattutto di carattere giornalistico, ma anche politico — di questi ultimi mesi, dalla proposta che già era stata avanzata alla Camera in prima lettura. È vero, il testo oggi in discussione comporta l'eliminazione totale dell'autorizzazione a procedere per quanto riguarda il processo e lascia in piedi soltanto l'istituto dell'insindacabilità e quello dell'autorizzazione a procedere all'arresto. Tuttavia, quando discutemmo sul tema alla Camera — se non erro nel luglio dello scorso anno — la scelta di campo era già stata compiuta. Misi in luce nel mio intervento che preliminarmente occorreva appunto compiere tale scelta di campo.

In effetti va detto che la soluzione allora caldeggiata era fortemente riduttiva ed incisiva, contrariamente a ciò che si è letto in questi giorni su alcuni giornali e che si è detto anche in quest'aula. La previsione che il giudice si potesse rivolgere alla Camera di appartenenza del parlamentare per chiedere l'autorizzazione a procedere (mi

riferisco alle indagini ed al processo e non all'arresto) solo al termine delle indagini era già una modificazione decisiva, poiché si consentiva alla magistratura di svolgere tutte le indagini e di raccogliere le prove, evitando la gran parte degli inconvenienti che l'attuale disciplina determina.

Mi riferisco alla dispersione della prova, perché il tempo fa disperdere la prova, oppure all'impossibilità di un giudizio maturo da parte della Camera e del Senato, perché questi ultimi non avevano tutti gli elementi d'esame. Inoltre, quel testo prevedeva il *favor* per la prosecuzione del processo, tanto che il silenzio delle Camere per 60 giorni si sarebbe dovuto interpretare come una sorta di silenzio-assenso e il processo avrebbe dovuto continuare. E per rendere ancora più difficile il diniego dell'autorizzazione, nel testo si prevedeva la necessità della maggioranza assoluta per deliberare la sospensione del procedimento, nonché l'obbligo della motivazione.

Che il dibattito fosse ancora più bisogno di un approfondimento lo dimostra la modifica che il Senato ha introdotto a tale testo. Si trattava di fare una scelta di campo, ed il testo originario esprimeva allora una mediazione la più incisiva possibile allo stato della riflessione culturale. Le modifiche del Senato in qualche modo dimostrano come il dibattito non fosse ancora maturo; tant'è vero che, pur lasciando intatta l'ossatura della riforma, il Senato ha ritenuto di eliminare l'obbligo della maggioranza assoluta e l'obbligo della motivazione per deliberare la sospensione del procedimento. Sono, questi, segnali della difficoltà di andare fino in fondo.

La proposta che viene avanzata oggi è ancora più incisiva: si abbandona l'idea che occorra un'autorizzazione a procedere per lo svolgimento di un'indagine o per la realizzazione di un processo. In sostanza, dei tre commi dell'attuale articolo 68 della Costituzione ne restano in piedi solo due.

Chi vi parla espresse già — e risulta dagli atti parlamentari — sia nella Commissione speciale sia in Assemblea la sua preferenza per una eliminazione dell'autorizzazione a procedere per quanto riguarda indagini e processi; ma allora era necessario realizza-

re una maggioranza intorno ad un testo, e quello che vi ho illustrato sembrava essere il testo più avanzato. Ora il relatore non nasconde che quella soluzione, pur fortemente incisiva — e non una semplice modifica di facciata, come è stato detto — e che avrebbe eliminato comunque gran parte, se non tutti, degli inconvenienti dell'attuale sistema, tuttavia ne creava di altri. Era cioè una soluzione fondamentalmente macchinosa, perché di compromesso.

In pratica, a mio avviso, la soluzione che fu approvata in prima lettura dalla Camera, e poi in parte modificata dal Senato, presentava due inconvenienti: il primo era rappresentato dal rischio di un doppio giudizio di merito sulla vicenda giudiziaria. Il primo giudizio (secondo in ordine cronologico) era quello pronunciato dalla magistratura con tutte le competenze che la legge le attribuisce (e quindi con la capacità, in effetti, di valutare a fondo verità e falsità); il secondo giudizio (antecedente al primo in ordine cronologico, anche se non in ordine logico) era quello della Camera di appartenenza del parlamentare, Camera che dovendo intervenire al termine delle indagini preliminari, necessariamente doveva esaminare tutto il materiale raccolto; pertanto essa subiva di necessità una spinta ad un'indagine che non era soltanto sull'opportunità o meno del processo, ma che guardava a fondo alla realtà dei fatti contestati e alla loro interpretazione giuridica.

Questo era un primo inconveniente, e cioè la possibilità di un'influenza sul merito da parte della Camera di appartenenza del parlamentare e di un conflitto significativo non tanto dal punto di vista giuridico, quanto piuttosto dal punto di vista del giudizio dell'opinione pubblica nella valutazione dei fatti e nel loro inquadramento giuridico.

Il secondo elemento di complicazione e di macchinosità era rappresentato dalla sostanziale inutilità, anche ai fini della protezione della libertà del parlamentare e del Parlamento nel suo complesso, di un meccanismo di questo tipo collocato al termine delle indagini preliminari.

È infatti soprattutto nella fase delle inda-

gini preliminari — nella quale, nonostante il nuovo codice (occorre essere realistici), si prepara il materiale probatorio — che l'eventuale volontà persecutoria si realizza e predispone un dannoso futuro. È soprattutto in tale fase che può essere danneggiata l'immagine del parlamentare e, con essa, quella del Parlamento. Collocare dunque al termine della stessa l'intervento della Camera presenta l'inconveniente di non rendere pressoché mai possibile il diniego dell'autorizzazione a procedere. Quando infatti sono state raccolte tutte le prove, a meno che non sia assolutamente evidente la loro insufficienza e che essa riveli una volontà persecutoria, l'autorizzazione deve essere concessa. Si deve allora parlare di un lavoro inutile, di una fatica inutile, di un ritardo inutile; e, per altro verso, l'inutilità deriva dal fatto che, se si tratta di evitare una prevaricazione o un danno, questi ultimi si verificano proprio nella fase delle indagini preliminari, ormai espletata. Non vi è quindi la possibilità di intervenire prima, che invece è prevista nell'attuale sistema.

La proposta esaminata in prima lettura, della quale io stesso fui in buona misura artefice, comportava una scelta di campo nella direzione di demolire l'autorizzazione a procedere. Si trattava infatti di una demolizione reale ed incisiva: contesto le affermazioni di chi parlava di una demolizione di facciata. Ma è anche vero che la soluzione, allora indispensabile per coagulare una maggioranza favorevole a modificare l'istituto, presentava macchinosità inutili, che la proposta oggi al nostro esame elimina completamente.

Nell'intervento che ho svolto in questa sede in occasione della prima deliberazione sul provvedimento in esame ho già spiegato quali siano le ragioni che spingono verso l'abolizione dell'autorizzazione a procedere in ordine allo svolgimento del processo. Si tratta di sei ragioni, che allora ho illustrato e sulle quali non mi dilungherò, limitandomi ad elencarle. Vi è stato, in primo luogo, un uso distorto dell'istituto, che nelle passate legislature ha determinato nella maggioranza dei casi il diniego dell'autorizzazione a procedere, sia sotto forma di

esplicito diniego sia come rinvio a tempo indeterminato (con la conseguente impossibilità di svolgimento del processo). Occorre correggere tale uso distorto dell'istituto; è vero che nell'attuale legislatura la situazione è di fatto mutata, ma, poiché il diritto è garanzia, non basta che i fatti cambino per essere certi che anche in futuro il cambiamento si manterrà.

In secondo luogo, il principio di uguaglianza viene sempre più avvertito come cogente ed importante. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge che, come è scritto in tutte le aule di giustizia, è uguale per tutti. Il principio del *princeps legibus solutus* (colui che fa le leggi non è obbligato a rispettarle) è medievale e quindi superato. Se vi è un'istanza di uguaglianza, quindi, essa deve riguardare in primo luogo gli autori della legge.

In terzo luogo, la situazione attuale di crisi politica, ampiamente dovuta anche alla cosiddetta questione morale (che, politicamente intesa, è limitata alle ipotesi di corruzione, concussione e peculato, cioè agli aspetti economici del degrado civile), richiede non soltanto prediche, ma anche riforme strutturali che impediscano il mantenimento di un sistema così pericoloso e dannoso. Tutti sanno come il diritto penale svolga un ruolo primario di prevenzione generale, in quanto con l'attuazione della minaccia, con l'esemplarità della minaccia dissuade dal commettere reati, cioè azioni socialmente pericolose.

Nel campo della pubblica amministrazione, nel campo della politica si possono certamente prevedere norme più limpide (ad esempio in materia di controlli amministrativi, in materia di appalti) che rendano più difficile la violazione della legge e la corruzione. Ma a mio avviso è sicuro che soprattutto la prevenzione generale di carattere penale possa svolgere questo ruolo di moralizzazione. L'istituto dell'autorizzazione a procedere, con l'estensione con cui era stato inteso ed applicato in passato, riduceva largamente questa efficacia di prevenzione generale della norma, penalmente sanzionata. Qualche volta si poteva sospettare — credo a ragione — che candidature ed impegni elettorali avessero anche una

motivazione nella necessità di impedire determinati processi.

Dunque l'eliminazione in gran parte dell'istituto dell'autorizzazione a procedere si risolverà (l'argomento mi pare convincente) in un contributo non indifferente, anche se doloroso e penoso, alla moralizzazione della vita pubblica.

In quarto luogo, come dissi già in questa sede, l'istituto dell'autorizzazione a procedere (al processo, intendo dire) dalla percezione corrente della gente è inteso come non punibilità dei parlamentari. Non è così: sappiamo benissimo che è soltanto un rinvio del processo al termine del mandato. Tuttavia il rinvio comporta (ne abbiamo già fatto cenno) un rischio di dispersione della prova che può trasformare l'inviolabilità in impunità, non possibilità di provare le responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, dovrebbe avviarsi a concludere; purtroppo il tempo è scaduto. Data l'importanza dell'argomento, tuttavia, le concederò qualche minuto in più.

CARLO CASINI, Relatore. Chiedo scusa. Mi consenta di parlare per cinque minuti; cercherò di essere il più rapido possibile.

Infine, si disse che l'istituto dell'autorizzazione a procedere va bene in un sistema in cui non vi sia l'indipendenza della magistratura, in cui vi sia cioè il rischio di una manovra dei processi da parte del potere esecutivo; ma non va bene in un sistema come il nostro, in cui, certo, esiste sempre il rischio di una eterodirezione del processo, di un protagonismo dei giudici, ma comunque fondamentalmente il processo è svolto in forme di grande indipendenza. Del resto vi è il nuovo processo che consente pubblicità e contraddittorio in modo pieno e quindi costituisce la sede più giusta per dimostrare dove stia la verità.

A tutti questi argomenti, già elencati in precedenza, ne aggiungerei un altro, alla luce delle vicende che abbiamo vissuto. Come per l'informazione di garanzia, così per l'autorizzazione a procedere si è verificato un effetto distorto: un istituto di tutela di una persona o di una istituzione si è

trasformato in un istituto di danno, di pena o di afflizione non previsto dalla legge. Voglio dire che la pubblicità che circonda il dibattito sull'autorizzazione a procedere, inevitabile soprattutto quando si è in un Parlamento, ha trasformato e può trasformare il dibattito stesso in un sacrificio dell'onore, della dignità personale molto alto, talvolta più alto di quello derivante da un processo vero e proprio.

È quindi forse opportuno, anche per questa ragione, ridurre tale occasione di lesione dei diritti umani fondamentali e lasciare che soltanto nel processo (dove tra l'altro la possibilità di svolgere tutte le indagini senza riserve consente di arrivare rapidamente anche alla prova dell'innocenza) si possa avere un dibattito sereno e non moltiplicato.

Per tutte queste ragioni il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del testo così come licenziato dalla Commissione speciale.

Resta l'istituto dell'insindacabilità, con una piccola correzione di cui già parlammo in una precedente seduta; occorre cioè prevedere in modo esplicito — anche se la giurisprudenza a questo era già arrivata — l'insindacabilità riguarda non soltanto il processo penale, ma anche quello amministrativo e quello civile; si tratta cioè di una insindacabilità in tutti i campi del diritto.

Rimane l'inviolabilità per quanto riguarda l'arresto, con piccole modificazioni che concernono, anche in questo caso, la limitazione dell'inviolabilità stessa quando sia stata emessa una sentenza definitiva e la necessità di trasformare, in riferimento all'arresto obbligatorio in flagranza, la dizione relativa al mandato di cattura obbligatorio, che oggi non esiste più.

Nel testo resta anche la necessità dell'autorizzazione per le perquisizioni personali o domiciliari. Ricordo di essermi già espresso in passato in senso non favorevole sul punto, ma non insisterò al riguardo perché mi pare che la questione più importante sia arrivare rapidamente all'approvazione definitiva del testo in esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di concludere, ai fini di un'interpretazione autentica vorrei semplicemente ac-

cennare ad un problema che mi sembra piuttosto rilevante. Nel secondo comma del testo dell'articolo 68 che stiamo discutendo si prevede che occorra l'autorizzazione a procedere quando si tratta di arrestare o altrimenti privare della libertà personale un parlamentare. A mio avviso, su tale aspetto non abbiamo meditato abbastanza; è dunque bene che nei lavori preparatori resti una traccia che serva da interpretazione autentica.

Che cosa vuol dire, infatti, «arrestato o altrimenti privato della libertà personale»? La parola «arresto» va intesa come arresto in senso tecnico, cioè l'arresto che prescinde dall'ordine del magistrato, per cui l'espressione «o altrimenti privato della libertà personale» significa privato della libertà personale oltre che per forza dell'autorità di polizia anche per decisione del magistrato, per esecuzione di una sentenza e così via; oppure l'espressione «arrestato» vuol dire privato della libertà personale nel senso della restrizione in carcere, della riduzione *in vinculis*, e quindi l'alternativa riguarda ogni altra forma meno intensa di privazione della libertà personale?

La questione non è semplice, perché il nuovo codice di procedura penale, che proprio in quanto nuovo non ha potuto essere oggetto finora di interpretazione in rapporto all'articolo 68 della Costituzione, prevede diverse forme di misure cautelari, l'ultima delle quali è la custodia in carcere; ma prima ve ne sono altre, come ad esempio il ritiro del passaporto, che comportano comunque retribuzioni della libertà. Che cosa abbiamo allora voluto dire con quell'espressione? L'autorizzazione è necessaria soltanto per la traduzione in catene in carcere (come si diceva con espressione antica) oppure riguarda anche altre forme di privazione della libertà?

Il relatore, nello spirito della riforma (che è una riforma «demolitrice»), e ancorandosi all'interpretazione che fino a questo momento è stata data della parola «arrestato», intende che l'autorizzazione sia necessaria soltanto per la privazione di libertà che si esplica nella privazione della libertà di muoversi: cioè, sostanzialmente, per la restrizione in carcere. Ma forse è giusto che su

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

questo punto vi sia un minimo di riflessione da parte di coloro che interverranno nel dibattito.

Signor Presidente — e concludo davvero —, non starò a ripetere che quella che prenderemo è una decisione importante. Essa riafferma che la legge è uguale per tutti e rappresenta un contributo alla scelta di voltare pagina. Mi si consenta però di ripetere, signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto dissi già nel precedente intervento: non si volta pagina soltanto modificando l'articolo 68 della Costituzione! Le modifiche di legge sono importanti, ma lo sono anche molte altre modifiche di costume. La mia è una sorta di idea prevalente che ho cercato di manifestare anche nel dibattito finora svoltosi sulla riforma dell'articolo 68. Io sono favorevolissimo alla «demolizione» di tale norma, ma credo che questa riforma debba essere accompagnata da un'altra riforma che garantisca meglio l'eguaglianza della legge per tutti, la sovranità della legge anche per la tutela di diritti fondamentali quale il rispetto dell'onore delle persone. Come ho già detto, il dibattito riguardante l'autorizzazione a procedere e la relativa pubblicità si trasforma spesso in una sorta di condanna senza processo nei confronti degli indagati. Questo avviene anche in altri settori, soprattutto per quanto riguarda l'informazione di garanzia. Sebbene il tema sembri distante, non lo è nella sostanza. Io credo che questa nostra coraggiosa «demolizione» debba essere quindi accompagnata da una riflessione (iniziata in contemporanea in seno alla Commissione giustizia, ma poi sospesa) sulla tutela dell'onore degli indiziati e sull'attuazione di quel principio fondamentale sancito nella nostra Costituzione secondo cui nessuno può essere ritenuto colpevole fino alla sentenza definitiva.

Noi dobbiamo consentire tutte le indagini fino in fondo, ma fino in fondo non dobbiamo consentire un uso immorale della questione morale — perché anche ciò fa parte di quest'ultima — dimenticando i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui vi è certamente anche quello a non essere condannato senza processo e da organi che non hanno alcuna competenza in merito.

Per tale motivo, penso che il tema del segreto, e soprattutto delle garanzie dell'imputato in ordine ad esso, particolarmente per quanto riguarda l'informazione di garanzia, debba essere ripreso: approfittando della presente occasione per dirlo con forza e convinzione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento.

PAOLO BARILE, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, signori deputati, interverrò molto brevemente. È la prima volta che ho l'onore di farlo in questo Parlamento: per me, dunque, è un momento particolarmente emozionante.

Il Governo conferma di essere favorevole alle modifiche proposte all'articolo 68 della Costituzione e comunque, pur esprimendo apprezzamento sul testo del provvedimento, si rimette all'Assemblea.

Sia lecito infine a chi vi parla esprimere il più vivo apprezzamento per l'amplissima relazione dell'onorevole Carlo Casini sotto i due profili costituzionale e di politica generale.

PRESIDENTE. Signor ministro, le rivolgiamo i migliori auguri di ottimo lavoro e la ringraziamo per il suo intervento.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pasetto. Ne ha facoltà.

NICOLA PASETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò sintetico, anche se non tanto quanto lo è stato, per la verità, il ministro Barile, che speravo desse un'informazione più completa in ordine alla posizione del Governo su una materia così importante.

Sarò tuttavia sintetico, ripeto, perché, essendo i tempi contingentati, intendo lasciare maggiore spazio ai colleghi del mio gruppo che, più autorevolmente di me, interverranno sull'argomento affrontandolo soprattutto dal punto di vista tecnico.

Io desidererei, al contrario, esporre alcuni rilievi di carattere politico. Innanzitutto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, vorrei che si uscisse dal farisismo. Noi oggi

affrontiamo, alla Camera ed al Senato, il tema delle autorizzazioni a procedere solo perché la revisione dell'istituto ci è imposta dall'opinione pubblica, solo perché oggi in Italia viene esercitata una pressione molto forte (soprattutto dopo quanto è accaduto in sede di esame della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi). Dunque, la discussione in atto è stata imposta al Parlamento.

Pertanto, affermare che il problema è da anni all'attenzione dei deputati significa assumere un atteggiamento farisaico. Se non fosse successo quello che si è verificato negli ultimi due anni, a partire da Tangentopoli, io credo che oggi il tema non sarebbe in discussione. Non a caso i dibattiti parlamentari subiscono delle accelerazioni in conseguenza delle pressioni della cosiddetta piazza, cioè di quella gente la cui volontà il Parlamento ha il dovere di interpretare.

Non a caso, dicevo, ci troviamo a discutere di questo argomento solo nel momento in cui, dall'esterno del Palazzo, ermeticamente chiuso in se stesso, giungono violente, violentissime sollecitazioni a trattare certe tematiche. Questo però non è il modo migliore di interpretare o anticipare il volere di una nazione; questo vuol dire essere costretti a rincorrere, noi che dovremmo essere i rappresentanti del popolo, le opinioni degli italiani.

Siamo giunti alla fine, è vero, ad una soluzione che può considerarsi accettabile, anche se parziale. Lasciando che la gente dimenticasse il tema della discussione, in Parlamento si era arrivati ad una elaborazione delle proposte di modifica dell'articolo 68 della Costituzione che risultava, in un certo senso, ridicola ed assolutamente incompleta, poiché salvava tutta la struttura fondamentale dell'istituto. Non dobbiamo dimenticare che, sebbene la Costituzione sia la massima espressione normativa del nostro Stato, essa è comunque una legge e, come tale, deve essere modificata in conseguenza delle evoluzioni sociali della nazione.

L'istituto dell'immunità parlamentare certamente ha avuto, soprattutto in passato, un'importanza fondamentale, quella di tutelare la libertà di espressione e di azione

del parlamentare, quella cioè di salvaguardare quest'ultimo, nel suo agire, da pressioni che potessero venire da altri poteri dello Stato. Oggi, invece, in Italia l'istituto dell'immunità parlamentare è diventato, di fatto, l'istituto dell'impunità parlamentare. Lo strumento dell'immunità, così come è stato utilizzato dalle Camere — grazie anche al voto segreto, che permetteva un'impunità anche morale agli occhi dell'opinione pubblica —, ha impedito decine, centinaia di processi (che a carico di qualsiasi altro cittadino italiano sarebbero stati celebrati senza alcuna tutela particolare) solo perché la persona interessata era coperta dall'impunità parlamentare.

Dunque, se oggi si arriva alla revisione dell'istituto — *bon grè-mal grè* per alcuni; per fortuna, diciamo noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale — è perché queste Camere sono state così stolte da abusarne, da renderlo di fatto, come ho detto, l'istituto dell'impunità e ciò non è consentito nemmeno ai massimi rappresentanti del popolo italiano, ossia ai parlamentari.

Questo è anche l'inizio di una revisione completa dell'istituto perché — si tratta di un aspetto tecnico che illustreranno i colleghi del mio gruppo che intervengono dopo di me — all'abrogazione di questo comma dell'articolo 68 deve far seguito, necessariamente, la revisione dell'istituto in relazione alla possibilità di perquisizione, in quanto i due aspetti sono congiunti: se, infatti, si vuole autorizzare la magistratura ad indagare appieno ed a fondo nei confronti di un parlamentare, è di tutta evidenza (diverso è il discorso per quanto riguarda la libertà personale del parlamentare, perché coinvolge anche problemi di composizione dell'organo assembleare) che impedirle perquisizioni in attesa di un'autorizzazione vuol dire, di fatto, rendere impossibile qualsiasi tipo di acquisizione di materiale probatorio. Una perquisizione annunciata, infatti, non ha alcun valore; anche se un domani giungesse l'autorizzazione a procedere è di tutta evidenza che la perquisizione non avrebbe alcun senso e non raggiungerebbe minimamente lo scopo per il quale è stata richiesta. Pertanto, anche sotto tale

profilo si dovrà arrivare quanto prima ad una revisione di questa parte dell'istituto. È comunque già importante che si proceda all'abrogazione del comma dell'articolo 68 che impedisce, di fatto, alla magistratura di agire nei confronti dei parlamentari.

Come dicevo, l'immunità è uguale all'impunità e l'istituto, così come è stato congegnato nel 1946, quando è nata la Costituzione, è inutile. Siamo oggi di fronte ad uno Stato che, in linea puramente teorica, dovrebbe aver raggiunto un equilibrio tra i suoi diversi poteri, ovvero da parte del parlamentare non dovrebbe sussistere alcuna preoccupazione di abusi o di persecuzioni nei propri confronti.

Bisogna anche stare attenti perché l'utilizzo attuale dell'istituto, così come è avvenuto nei confronti dell'onorevole Craxi — lo ripeto perché il caso è clamoroso —, l'abuso dell'immunità parlamentare e della negazione dell'autorizzazione a procedere porta ad un incrinarsi sempre maggiore e ad una rottura sempre più accentuata tra i diversi poteri dello Stato. Se oggi la magistratura è legittimata ad un'azione così costante e martellante nei confronti del potere legislativo, ciò è dovuto proprio all'atteggiamento assunto, a mio avviso stupidamente, dallo stesso potere legislativo — cioè dal Parlamento — nei confronti dell'istituto dell'immunità. Se oggi arriviamo ad avere giudici che sollevano problemi di costituzionalità in relazione all'uso che la Camera fa dell'istituto; ciò è esclusivamente colpa di questo ramo del Parlamento: mai si sarebbe posto il problema se si fosse seguito un comportamento lineare e corretto nei confronti delle richieste di autorizzazione a procedere. A legittimare i magistrati ad usare «politicamente» — uso il termine tra virgolette, voglio sia chiaro — lo strumento di cui dispongono — l'azione giudiziaria — è sicuramente l'atteggiamento del potere politico. Se oggi siamo arrivati a tale livello di contrapposizione tra il potere politico e quello giurisdizionale, la colpa è esclusivamente del primo. La colpa è di chi ha interpretato la politica sempre più come uno strumento di gestione economica per il vantaggio personale e non nell'interesse del popolo italiano; di chi ha abusato in

tutti i sensi della funzione di rappresentanza; di chi, avendo in mano strumenti di potere estremamente importanti, ne ha totalmente approfittato.

Chi parla di giorno triste per il Parlamento nel momento in cui si deve procedere alla revisione dell'articolo 68 della Costituzione, come è stato fatto — dal suo punto di vista, coerentemente — da un deputato della democrazia cristiana nella Commissione speciale, deve piangere su se stesso e sulla strumentalità con la quale tale istituto è stato utilizzato negli anni.

Questo non è un giorno triste per il Parlamento, ma un giorno di liberazione; soprattutto è un momento attraverso il quale, forse, l'assemblea legislativa riuscirà a recuperare un minimo di dignità agli occhi dell'opinione pubblica. Finalmente, approvando questa riforma, il Parlamento si fa interprete, come non accadeva ormai da anni, dell'autentico volere popolare, di ciò che veramente desiderano gli elettori: si vuole riavvicinare l'eletto agli elettori anche nei diritti. Gli eletti, per la verità, dovrebbero ricordarsi più spesso anche dei loro doveri, ma temo che questo problema sia ancora ben lungi dall'essere affrontato e risolto. Quando si parla di un giorno di tristezza per il Parlamento si è all'ignominia politica, al travisamento totale della nostra funzione all'interno della Camera.

Noi salutiamo dunque con estremo piacere questo inizio di revisione dell'istituto, ma non vogliamo cadere nella demagogia di chi pretende l'abolizione completa dell'immunità parlamentare. Vi è chi ormai da diverso tempo, sfruttando il moto popolare, chiede l'abolizione anche del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede la non perseguibilità per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio del mandato parlamentare. Questi signori, che praticano spesso demagogia di bassa lega, devono riflettere su quello che fanno prima di rendere certe affermazioni. La tutela della libertà di espressione del parlamentare — questo, sì — è un principio fondamentale inattaccabile. Temo che se si prevedesse la possibilità di perseguire il parlamentare per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio del mandato si correrebbe spesso il rischio di

cadere nell'abuso e magari nella persecuzione. Ciò sarebbe effettivamente pericoloso perché, anche su questo punto bisogna essere sinceri, è capitato più volte che i magistrati — che sono uomini — dimenticassero di essere in primo luogo, appunto, magistrati per diventare, nella loro azione, strumenti politici. Troppe volte dimentichiamo che Tangentopoli è nata nel 1992; fino ad allora molti magistrati hanno fatto finta di non vedere o non si sono accorti di quanto succedeva in Italia. Fingevano di non scoprire quello che era sulla bocca di tutti, in molti casi ampiamente documentato in decine, centinaia di denunce presentate alle procure della Repubblica di tutta Italia e per convenienza, per opportunità o non so per quale altra ragione nulla emergeva. Oggi vi è stata un'improvvisa deflagrazione e ne siamo lietissimi: noi siamo accanto a questi magistrati che svolgono il loro lavoro con il rimpianto che non lo abbiano fatto finora.

Abolire anche il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, quindi, sarebbe estremamente pericoloso e potrebbe aprire il campo a persecuzioni in relazione esclusivamente alle opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Quest'ultimo, invece, deve essere completamente libero di esprimere giudizi anche pesanti, se necessario, nei confronti di chiunque e di qualsiasi cosa e deve essere tranquillo nel proprio operare.

Signor Presidente, nell'avviarmi alla conclusione per lasciare spazio agli altri componenti del mio gruppo, ribadisco che noi, contrariamente ad altri, salutiamo con felicità questo giorno nel quale viene abrogata una prerogativa a suo tempo costruita per tutelare diritti sacrosanti, ma oggi trasformata in strumento di abusi ed impunità intollerabili.

Mi auguro che la tensione dell'opinione pubblica non cali perché, come ha già rilevato il relatore, questo non è l'ultimo passaggio della legge. Non vorrei che, così come nel corso di un anno si è perso, nel passaggio tra Camera e Senato, il precedente testo di questa legge costituzionale, nei quattro passaggi ancora da effettuare ciò accadesse di nuovo. Spero — lo ripeto —

che la tensione resti alta nell'opinione pubblica, che costituisce oggi l'unico motore in grado di imprimere velocità a questo tipo di riforme. Mi auguro quindi che, tenuto conto dei numerosi passaggi che ancora ci attendono, non debbano essere i nostri successori, in questa Camera, a trattare il tema; auspico che in tempi brevissimi, ancor prima della riforma elettorale (si tratta, infatti, di una riforma forse ancora più importante di quest'ultima) la Camera giunga ad approvare l'abrogazione dell'immunità parlamentare, così come è stata proposta alla nostra attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benedetti. Ne ha facoltà.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è già stato dichiarato nella speciale Commissione di questa Camera il consenso del gruppo di rifondazione comunista all'abrogazione dell'inviolabilità dei membri del Parlamento limitatamente alla procedibilità dell'azione penale e ferme restando, oltre all'insindacabilità, le altre previsioni di ordine costituzionale a tutela della libertà personale, salvo che per le ipotesi di flagranza di reato per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio e di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna. Si tratta — è bene dirlo subito con chiarezza — di un consenso meditato (né poteva essere altrimenti) sul piano dell'obiettività politica e, quindi, senza rimpianti.

Le motivazioni storiche della prerogativa oggi in discussione hanno avuto un alto contenuto di cultura giuridica; ma la storia politica dell'istituto dell'autorizzazione a procedere è stata ben altra cosa, segnata da pagine amare che hanno finito per umiliare, come è avvenuto da ultimo con il risultato della votazione dell'Assemblea sul caso Craxi, la stessa dignità del Parlamento, affievolendone la credibilità agli occhi del paese.

In anni e in legislature ormai lontane l'istituto dell'immunità operò come istanza di vero e proprio insabbiamento; successi-

vamente, soprattutto sotto la spinta della sinistra, che aveva accresciuto la sua rappresentanza nelle Assemblee legislative e grazie anche ad un combattivo schieramento di opinione nella società civile, si passò all'esame regolare delle domande formulate dall'autorità giudiziaria. Ma il bilancio va fatto non tanto sull'ordinaria amministrazione, quanto rispetto ai casi di maggior rilievo e di più stringente connessione con le vicende politiche. Sotto questo profilo il bilancio è oggi prevalentemente negativo.

In sede di giudizio politico è superfluo fare un'elencazione di nomi, anche se non va dimenticato che le istituzioni si muovono sulle gambe degli uomini. Certo è che tutte le volte in cui una vicenda rivelava aspetti imbarazzanti per l'una o l'altra forza, l'uno o l'altro parlamentare appartenente alle maggioranze politiche succedutesi nel governo del paese tutte le volte in cui venivano in evidenza fatti di reato che oggi possiamo considerare un'anticipazione di Tangentopoli, in tutti questi casi gli interessi delle maggioranze, gli scambi di favori e di utilità al loro interno hanno finito quasi sempre per prevalere sulla serena valutazione della non manifesta infondatezza delle richieste dei titolari dell'azione penale.

Diciamo pure francamente che il latinetto del *fumus persecutionis* è stato sovente dilatato a dismisura, piegato troppo spesso alle esigenze della ragione di maggioranza che non ha mai, credo, la nobiltà che può essere invece riconosciuta alla ragione di Stato.

Voglio aggiungere un'altra osservazione. Almeno sino a qualche tempo fa, la nostra dottrina costituzionalistica — con le dovute eccezioni — non è stata su tale argomento particolarmente ricca di stimoli innovativi. Non mi riferisco alla dottrina del diritto parlamentare, di cui sono noti i limiti dovuti ed accettati per la sua formazione prevalentemente interna alla «cultura» delle Assemblee legislative. Mi riferisco espressamente alla scienza del diritto costituzionale che ha di norma privilegiato la ricerca interpretativa sull'evoluzione dei modi e dei soggetti delle possibili persecuzioni contro i membri del Parlamento — questo, del

resto, era il suo compito primario —, finendo però per sottovalutare la lezione del realismo giuridico scandinavo ed angloamericano che, per dirla con le parole di uno dei suoi maestri, Karl Olivecrona, ha sempre considerato le norme costituzionali molto più esposte, rispetto alle leggi ordinarie, a valutazioni diverse, se non arbitrarie, quando la loro interpretazione è demandata agli uomini e alle forze politiche. Adesso la lezione della politica — perché di ciò si tratta! — si è incaricata di confermare la validità di tale assunto, che ben si adatta a definire pericoli ed ambiguità della giustizia politica.

Sappiamo bene tutti che il gravissimo risultato della recente votazione sul caso Craxi è stato il detonatore che ha fatto letteralmente precipitare il dibattito, avviato nelle sedi parlamentari sin dalla IX legislatura, in merito alla necessità di modificare profondamente la prerogativa oggi in discussione, pur mantenendone — questo era ed è stato fino a poco tempo fa l'orientamento dominante — il principio ispiratore. Tutti sappiamo molto bene, tuttavia, che la via alla radicale abrogazione della inviolabilità è stata aperta da ragioni più profonde e nel tempo più lontane di quelle riconducibili alle manifestazioni popolari di forte protesta seguite ed innescate dal risultato della votazione del 29 aprile di quest'Assemblea.

Il fatto determinante è stato l'irrompere di Tangentopoli nello scenario politico del paese e soprattutto la rivelazione — oramai indiscutibile — che Tangentopoli aveva finito per assumere i contorni di una vera e propria Costituzione materiale, il cui valore sintomatico — uso a proposito un'aggettivazione di significato criminologico, cara alla scuola positiva — era reso evidente dalla identificazione sempre più stretta tra questione penale e problema della maggioranza politica di governo. Quanti ministri del Governo Amato sono caduti a causa di tale identificazione?

In sostanza, è risultata tanto chiara quanto preoccupante ed allarmante la pretesa — persino teorizzata da qualche parte — di assoggettare l'identificazione tra sistema politico e sistema del profitto d'impresa a

una sorta di difetto di giurisdizione penale da fondarsi sull'esclusione dell'antigiuridicità solo perché finalizzato a finanziare i costi della politica. Se è qui consentito sviluppare una pungente osservazione dello storico Jean Bouvier — il biografo dei Rothschild — a proposito della trasparenza della curva dei salari e delle difficoltà di lettura della curva dei profitti, si può dire che Tangentopoli, tra i tanti significati, ha avuto anche quello di lasciare alle maggioranze politiche e ai governi che esse esprimevano ogni possibilità di intervenire sulla curva dei salari — come è avvenuto con il decreto-legge del Governo Craxi per il taglio della scala mobile e, più recentemente, con l'accordo del 31 luglio 1992 tra Governo e sindacati, richiamato anche dal Presidente Ciampi nelle sue dichiarazioni programmatiche —, mentre l'indagine sulla curva dei profitti d'impresa veniva e viene confinata in un accogliente porto delle nebbie.

Sarà bene ricordare inoltre che dall'accertamento di Tangentopoli, nei suoi aspetti fenomenici, è nata la protesta contro il tentativo del famoso colpo di spugna del Governo Amato. Da quel momento è apparso del tutto chiaro che la prerogativa dell'inviolabilità parlamentare non aveva più alcun radicamento, neppure di tipo residuale, nell'*idem sentire* della gente.

Per questo la cancellazione dell'istituto dell'autorizzazione alla procedibilità dell'azione penale è divenuta indispensabile ed urgente. Non è un fatto emotivo: questa è la politica. Da strumento di tutela contro possibili turbative o attentati per così dire esterni all'esercizio della funzione sovrana, tale prerogativa rischierebbe oggi di trasformarsi — al di là delle stesse singole deliberazioni di accoglimento delle richieste dei magistrati — in mezzo di identificazione di un sistema politico, il cui gravissimo degrado morale finisce per inquinare la stessa attività del Parlamento.

È questa senza dubbio una delle ragioni per cui, con brusca accelerazione, si sono rapidamente consumati i tentativi di rendere eccezionale sul piano di una radicale riforma il diniego di autorizzazione a procedere, mantenendo per altro in vita l'istituto rimodellato con nuove forme.

Di fronte alla rilevazione di un fenomeno perverso e diffuso come Tangentopoli, non avrebbe più senso oggi tentare di incidere in via di correzione sulle distorsioni del diritto vivente, che in quanto tale ha sempre un punto di non ritorno. Noi siamo convinti del fatto che questo punto di non ritorno sia ormai travolto e quindi superato.

C'è di più: sotto il profilo politico, ma non soltanto per questi aspetti, non è concepibile che le Assemblee legislative debbano subire il ritmo, tanto incalzante da diventare sempre più affannoso, di domande di autorizzazione a procedere che hanno per oggetto la stessa legittimazione del sistema politico.

Ma la cancellazione dell'inviolabilità dei membri del Parlamento nei termini ai quali mi sono richiamato, se può aprire una valvola di scarico, non è certo un fatto risolutivo. La cancellazione dell'inviolabilità rimuove un impedimento alla procedibilità dell'azione penale nei confronti dei membri del Parlamento, ma non cancella il fatto grave e delegittimante determinato dalla presenza in Parlamento di decine e decine di inquisiti per fatti di reato che, nel *nomen juris* ipotizzato, vanno dalla corruzione alla concussione, alla ricettazione e via dicendo. Anzi, la caduta dell'inviolabilità vale a rendere più definito il confine fra responsabilità politica e presunzione di non colpevolezza, rende più chiari e consistenti i presupposti ed i contenuti della responsabilità politica, il cui riscontro — in un sistema costituzionale che, come il nostro, non conosce il vincolo di mandato — può essere fornito soltanto dalla verifica elettorale.

Dobbiamo considerare che con la complessa vicenda di Tangentopoli si sta chiudendo una fase della nostra esperienza politica; anche l'inviolabilità dei membri del Parlamento ne viene travolta.

Nelle prime riflessioni di qualche storico già affiora il paragone con gli scandali bancari della fine del secolo scorso, che non passarono in maniera indolore ed accompagnarono o concorsero a determinare il passaggio dall'età di Crispi a quella di Giolitti.

Con un orizzonte oggi così aperto ed in movimento, credo che la sinistra italiana possa e debba cercare almeno su un punto una prima ragione di unità. L'occasione fornita da Tangentopoli, dalla caduta dell'inviolabilità parlamentare a fronte del sistema di compenetrazione fra politica e affarismo potrà, se lo vorremo, essere colta per rendere più mirata, più robusta e più motivata la battaglia culturale e politica contro la concezione e la pratica dell'economia come scienza arida e contro la conseguente scissione fra la logica del profitto e le ragioni dell'etica.

Credo non sia avvenuto per caso che la riflessione su questo tema, uno dei momenti centrali della politica di oggi, più che nei paesi altamente industrializzati, nelle loro università, negli uffici studi delle grandi imprese, sia nata soprattutto tra studiosi originari delle aree del mondo sottosviluppato. Penso ad Amartya Sen, che sarà relatore all'interessante convegno promosso per la fine di questa settimana dalla Commissione antimafia.

Può darsi che nel nostro paese, a differenza di quanto comunemente si ritiene, sia ancora viva l'onda lunga della filosofia crociana della storia che con quasi sovrano disprezzo relegava alla competenza dei tribunali e alle faide politiche di piccolo cabotaggio le vicende degli scandali bancari. O forse — e peggio — si tratta, come personalmente credo, del più cinico pragmatismo.

Ma proprio per questo, per i fatti che negli ultimi mesi hanno messo a nudo il rapporto di corruzione morale e giuridica tra sistema capitalistico d'impresa e sistema politico sul quale si sono fondate per tanto tempo le maggioranze di Governo, è necessario che la sinistra riprenda il dibattito sull'idea gramsciana dello storicismo tutto interno alla natura, alla storia, alla politica dell'uomo. Quale altra forza diversamente potrebbe o dovrebbe farlo?

Non dimentichiamo, colleghi deputati, che le rivoluzioni, i grandi cambiamenti non li fa la magistratura, che semmai li inizia, per altro, come nella specificità del caso italiano, attraverso l'esercizio di un dovere costituzionale l'ufficialità dell'azio-

ne penale. Ma il problema politico resta, è quello di chi passa sulle lacerazioni del tessuto economico, politico e sociale determinate dall'azione dei magistrati.

La proposta del famoso colpo di spugna fu il peggior tentativo di risposta ai misfatti di Tangentopoli. Il Presidente del Consiglio Ciampi nelle dichiarazioni programmatiche del Governo ha sottolineato la necessità di tenere conto delle recenti esperienze processuali per rimodellare i delitti contro la pubblica amministrazione. Ha fatto riferimento anche all'ammodernamento del sistema sanzionatorio come mezzo per dare una risposta concreta al paese sui problemi connessi alla questione morale. La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione varata nel 1990 è stata generalmente accolta dagli studiosi e dagli operatori giudiziari con scarso entusiasmo, anzi con accentuato pessimismo. Non vorremmo che l'occasione di una nuova riforma del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione finisse per segnare un ulteriore elemento di continuità fra il Governo Amato e il Governo Ciampi. Concentreremo su questo punto la nostra attenzione, specie dopo l'abrogazione dell'inviolabilità parlamentare.

Piuttosto l'occasione di una nuova riforma del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione potrebbe essere il momento favorevole per riprendere la discussione su un punto strettamente attinente al dibattito di oggi, un punto che in un secolo di evoluzione politico-costituzionale non ha ancora avuto adeguata soluzione. Esso riguarda il rapporto tra la insindacabilità considerata negli antecedenti, nel momento formativo dell'atto parlamentare, e il delitto di corruzione riferito al pubblico ufficiale. Adesso che cade l'inviolabilità per gli aspetti della procedibilità dell'azione penale il Parlamento può meglio dedicarsi a una definizione più attenta dei contenuti dell'insindacabilità.

Sul finire del secolo scorso la dottrina, la giurisprudenza penale, la Camera dei deputati discussero a lungo questo tema sull'onda dello scandalo della Banca romana di sconto, che seguiva di poco tempo quello avvenuto in Francia e relativo al finanzia-

mento della società per il canale di Panama. La questione, vigente il codice Zanardelli, restò insoluta. Ma anche la recente riforma del 1990, pur modificando l'articolo 357 del codice penale, ha mantenuto l'esercizio della funzione legislativa nello schema di tale norma relativa alla definizione di pubblico ufficiale.

Credo invece che il problema sia quello della definizione rigorosa e severa, ma autonoma e moralmente qualificata, dello *status* di membro del Parlamento e dei contenuti dell'esercizio della funzione sovrana.

Il problema che l'emergere della questione morale oggi mette sempre più in evidenza è che l'esercizio della funzione sovrana non può tollerare dazione o promessa di denaro o di utilità riconducibile a tale logica.

Richiamo questo tema perché anche con la nuova configurazione del delitto di corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 del codice penale) le cose non sono cambiate di molto talché si ripropongono tutte le vecchie questioni interpretative e in particolare quella che riguarda il rapporto tra il momento formativo dell'atto parlamentare e l'ipotesi della corruzione.

La questione, come molti ricorderanno, ebbe un rilievo particolare nella V e soprattutto nella VI legislatura, nel corso della quale — come si può rilevare dai documenti IV, n. 75 e IV, n. 75-A — venne allo scoperto una vera e propria anticipazione di Tangentopoli allora di grande rilievo economico-finanziario.

Ricordo che dopo quelle vicende qualche gruppo parlamentare, per esempio l'allora gruppo comunista al Senato della Repubblica, cominciò ad esaminare la materia in previsione di possibili iniziative legislative che poi per tante ragioni non ebbero seguito.

Credo che tale problema sia un aspetto non secondario della questione morale che va affrontato — e in ciò sono pienamente d'accordo con il relatore, onorevole Casini — soprattutto con riforme normative.

Voglio ora dire qualcosa sulla possibilità — credo pacifica del resto — di applicazione retroattiva della norma che cancella l'inviolabilità dei membri del Parlamento.

Cade una condizione di procedibilità; viene cioè rimosso un impedimento che incideva — salvo diversa valutazione della Camera di appartenenza — sulla perseguibilità dell'azione penale. Non vi è, quindi, successione di leggi processuali se non nel senso che da un regime di eccezione si passa al regime della normalità. In altre parole, mutano i termini ed i contenuti del bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti. Prevalde oggi il principio di ugualianza mentre sino a ieri è prevalso il principio della tutela del libero esercizio della funzione sovrana. Ma proprio perché si tratta di esercizio della funzione sovrana, e non di garanzia relativa al membro del Parlamento in quanto tale, la retroattività è del tutto giusta.

In questo senso può ulteriormente valere, ove occorra — ma credo non occorra proprio —, sul piano interpretativo la deliberazione della Giunta per il regolamento che ha modificato l'interpretazione sul voto segreto in tema di autorizzazioni a procedere, affermando la possibilità del voto palese perché la materia riguarda una prerogativa del Parlamento.

Credo, da ultimo, che l'abrogazione dell'inviolabilità potrà contribuire, e non di poco, a rendere più corretto l'equilibrio tra potere legislativo e ordine giudiziario, eliminando continue ragioni di contrasto, di conflitto interpretativo se non — come sta accadendo in questi giorni — di vero e proprio conflitto di attribuzioni.

Quel che preoccupa non è la formalizzazione dei conflitti, posto che avvenga nell'alveo di procedimenti costituzionali; preoccupa il deterioramento di rapporti che inevitabilmente ne consegue sul piano istituzionale per di più tra un potere ed un ordine le cui figure esponenziali hanno un meccanismo di collegamento per quel che riguarda gli aspetti economico-retributivi.

Signor Presidente, anni or sono una delegazione del Senato della Repubblica, in visita al Parlamento inglese per una serie di colloqui sulla materia dell'immunità — era una sorta di dialogo tra sordi —, si sentì dire che ove un magistrato avesse compiuto un'azione scorretta nei confronti di un membro del Parlamento — cosa, si aggiunse, mai avvenuta — il Parlamento avrebbe

potuto disporre la traduzione di quel magistrato nella Torre di Londra affinché vi rimanesse — si disse testualmente — «finché piaccia alla regina». L'Inghilterra, paese fondato sul primato del Parlamento, trova o ricerca nella tradizione di *common law* la soluzione adatta ad ogni caso. Oggi invece in Italia, paese di altra e profondamente diversa tradizione giuridica, le risorse dello Stato di diritto consentono la sperimentazione di vie più che adeguate, atte a sanzionare abusi che dovessero verificarsi una volta caduta l'invulnerabilità dei membri del Parlamento; oltretutto, nel nostro ordinamento sono stati resi più stringenti i contenuti della responsabilità civile degli appartenenti all'ordine giudiziario. Ma anche per questo i membri del Parlamento devono assumere una responsabilità politica di più alto grado: l'abolizione dell'invulnerabilità risponde appunto a questa esigenza.

Da tali motivazioni, ma anche da altre di indubbio rilievo che saranno fornite dall'onorevole Galante del mio gruppo, nasce la ragione del nostro voto favorevole alla cancellazione dell'invulnerabilità, nei limiti e nei termini contenuti dal testo all'esame dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Enzo Balocchi. Ne ha facoltà.

ENZO BALOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, onorevole Carlo Casini, all'inizio di questa seduta si è stupito del fatto che in Commissione io avessi votato a favore della sostanziale soppressione dell'immunità parlamentare, dopo aver tante volte criticato ed essermi opposto a tale soluzione.

Devo dire che, non piacendomi fare né qui né altrove il don Chisciotte, non ho riposto in fondo alla mia coscienza le questioni che mi ponevo circa la soppressione dell'immunità parlamentare; tuttavia, di fronte al parere unanime dei gruppi in Commissione sull'abolizione di tale immunità, in un entusiasmo che, senza fare paragoni (che sarebbero paradossali), faceva venire in mente la notte del 4 agosto (che

non chiuse la rivoluzione) o il 29 aprile, anch'io ho accettato — così aveva deciso anche il gruppo al quale appartengo — la soppressione definitiva dell'istituto e l'inizio, quindi, dell'iter costituzionale per arrivare ad una modifica della Costituzione, in riferimento alla quale i parlamentari non saranno più garantiti come prima.

Ho preso tale decisione solo per questo motivo, e in Commissione ho pronunciato, tra l'altro, una frase di cui ho sottolineato il valore: non era un bel giorno per il Parlamento! È questo il contrario di quanto è stato invece affermato in aula oggi, sicuramente nel rispetto delle diverse opinioni.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncio il mio voto favorevole a questa modifica costituzionale. Mi sia però consentito, proprio perché il Parlamento deve poter sentire ogni voce, anche quella più fiavole come la mia, di sottolineare le questioni derivanti dall'abolizione dell'immunità parlamentare. Si tratta di una decisione presa sull'onda dell'emozione e forse anche senza una adeguata valutazione — che giunge solo ora — di tutte le conseguenze ad essa connesse.

L'abolizione dell'immunità parlamentare crea un vuoto nella Costituzione, un po' come accade con i referendum, che sono la «politica dei buchi». Occorre razionalizzare per creare di nuovo qualcosa e risolvere i nuovi problemi posti dalle abrogazioni. Fra l'altro — mi sia consentito dirlo — stiamo compiendo un passo (credo all'unanimità) con riferimento ad una norma che, posta a garanzia dell'istituto parlamentare (oggi nei confronti della magistratura, ieri del potere esecutivo), si ritrova in tutti i paesi, eccetto quelli anglosassoni, come evidenziava poc'anzi anche l'onorevole Benedetti. E una ragione ci sarà, innanzitutto storica, dalle radici lontane; ma i motivi sono anche altri, e soprattutto attuali, che riguardano la serenità dello svolgimento dei lavori parlamentari e la tranquillità con la quale i membri del Parlamento devono esercitare il loro ufficio nel corso del mandato.

La norma in questione non esiste, d'altra parte, nei paesi anglosassoni, nei quali in base alla tradizione ed alla legge vi è un ordinamento della magistratura completamente diverso. Su tale aspetto si è forse

riflettuto meno di quanto sarebbe stato necessario. Negli Stati Uniti i pubblici ministeri hanno carattere elettivo; in Inghilterra la magistratura è di tipo diverso, in quanto gli avvocati sono saggi giuristi nominati dalla regina. Siamo quindi di fronte ad un ordinamento differente, nel quale è evidente l'omogeneità tra i poteri. In Italia, invece, vi è un corpo di impiegati che, vincendo un concorso, diventano magistrati; tra i due sistemi, quindi, esistono differenze storiche notevoli. Se è vero che il membro della Camera dei comuni può essere processato come qualunque altro cittadino, è altrettanto vero che si porrebbero problemi gravissimi se il magistrato agisse in modo arbitrario o desse semplicemente adito a sospetti in merito alla propria attività.

Ho voluto brevemente sottolineare le situazioni diverse che esistono in ordine ai rapporti tra Parlamento e magistratura, affinché ne resti traccia. È noto che nei paesi con riferimento ai quali oggi si esalta la mancanza dell'immunità parlamentare, i processi si svolgono in tempi rapidi. Credo che tutti noi abbiamo pensato a quante decine di anni dovranno passare prima che si concludano i processi relativi alle inchieste attualmente in corso. I procuratori, da parte loro, oltre ad incitare alla delazione, annunciano solennemente che, mentre la rivoluzione francese durò per alcuni anni, in Italia siamo ancora agli inizi! Pensate, colleghi, quanto siamo lontani dai paesi in cui l'immunità parlamentare non esiste. La nostra situazione è del tutto opposta.

Quali problemi pone il vuoto che stiamo determinando nella nostra Costituzione? A mio avviso, esso apre alcuni problemi che, per rispetto dei colleghi che ascoltano e della Presidenza, mi limiterò ad enumerare. Vi è, innanzi tutto, la questione delle garanzie relative al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, sul quale non si è svolta alcuna discussione. Discutere infatti sull'opportunità di abolire tale norma costituzionale significherebbe esprimere la volontà di abolire lo stesso Parlamento. Per altro, al termine dell'iter sul provvedimento in esame, dopo che Camera e Senato si saranno espressi con un voto nei termini costituzionalmente previsti, il primo com-

ma dell'articolo 68 rimarrà completamente scoperto. Al magistrato che inquisisce un deputato o un senatore in base ad una querela si pone il problema di verificare se essi abbiano o meno esercitato il proprio diritto di critica. Anche in questi casi il Parlamento dovrà intervenire per stabilire se il comportamento del deputato o del senatore rientri nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; si tratta infatti di una questione che non può essere rimessa alla discrezionalità del magistrato.

Per quanto riguarda il vuoto che si determinerà nella Costituzione, occorrono norme dirette a stabilire che la magistratura informi (in questo momento non saprei indicare in quale modo) che vi sono parlamentari inquisiti. Non è possibile che il Parlamento apprenda tale notizia dai giornali. Non occorre, quindi, un meccanismo di controllo, ma un sistema che permetta di acquisire la conoscenza di questo fatto. Saranno, soprattutto, necessarie adeguate garanzie in ordine all'arresto ed alla limitazione della libertà personale. Su questo punto il relatore è stato provocatorio, in quanto ha quasi lasciato intendere che alcune forme di restrizione della libertà personale potrebbero essere rimesse alla discrezionalità del magistrato. Su questo sono dell'opinione...

PRESIDENTE. Onorevole Casini, l'onorevole Balocchi si sta rivolgendo a lei su una questione delicata, quella cui lei ha fatto riferimento, relativa all'abbandono di una parte delle garanzie oggi offerte al deputato. La prego quindi di ascoltare, per fare poi eventualmente una precisazione; non vorrei dire una rettifica, ma certamente una precisazione.

Prosegua pure, onorevole Balocchi.

ENZO BALOCCHI. Sono dell'opinione che qualunque forma non solo di arresto, ma anche di diminuzione minima della libertà personale (si è parlato di ritiro del passaporto), qualunque menomazione che possa mettere il deputato in una condizione di non serenità, di non assoluta tranquillità nell'esercizio della sua funzione parlamentare,

debba essere ricompresa nella formula scarsa, ma abbastanza chiara, della norma costituzionale che rimane in piedi. Altrimenti, senza l'espressione di una volontà precisa, avremmo forse aperto un varco, nel quale qualche volta, una volta ogni cento anni, il *fumus persecutionis* o la follia di qualche giudice potrebbe introdursi.

A questo punto si pone, però, un problema più grave che io prospetto sia ai colleghi del Parlamento, sia al rappresentante del Governo, che in questo momento è un maestro illustre di diritto pubblico. Mi riferisco alla responsabilità della magistratura di fronte al Parlamento. Quest'ultimo si spoglia di una sua immunità, se ne spoglia in un momento drammatico per la vita del paese, ma anche in un momento nel quale i giornali, la televisione e la radio hanno una voce più potente di quella dei rappresentanti del popolo.

La riflessione deve però avvenire ugualmente, a mio avviso. Vi sono le responsabilità del magistrato. La storia della torre di Londra, descritta quasi come uno degli aneddoti inglesi che si raccontano per rappresentare un mondo che si deve sempre ammirare ma che — si dice — non si può imitare (e non si capisce perché) e che tuttavia noi forse stiamo per imitare, almeno nella rappresentanza elettorale a collegio uninominale; ebbene, quella storia della torre di Londra va ripresa in senso serio e tecnico. Il magistrato che perseguisse un deputato a lungo, per anni, e poi lo portasse di fronte al giudice, e la magistratura giudicante che assolvesse il deputato in questione con formule che dimostrano l'assoluta irrazionalità dell'accusa, sono elementi che potrebbero lasciare, come oggi lasciano, indifferente il magistrato inquirente.

Pongo questi problemi a chi li deve risolvere, di fronte a novità assolute come il fatto che il Parlamento ormai, dopo l'approvazione di questa norma, giocherà senza rete (la rete è lassù, ma è troppo alta per noi...); chi sta sotto e non ha più la rete dovrà rendere conto di quello che fa. Si dovrà anche pensare a nuove forme di reato: il cosiddetto oltraggio al Parlamento potrebbe essere ravvisato in certe attività.

Mi auguro che le mie frasi, i miei pensieri,

in questo luogo che è sacro all'assoluta libertà, non siano considerati sfiducia, offesa ai magistrati (*Commenti del deputato Tassi*), ma che siano valutati come fatti di armonia, nel momento in cui si procede ad una modifica che pone in un diverso rapporto la magistratura ed i singoli deputati, in quanto però membri del Parlamento.

Occorre inoltre pensare a qualcosa che è collegato (lo dico perché questo forse non è collegato in senso assoluto ma deve essere comunque sottolineato). Noi forse andiamo verso governi come quello attuale, cioè composti da molti ministri non parlamentari. È necessario procedere (essendo stata abolita l'immunità, il problema è diverso da quello che si sarebbe posto altrimenti, ma esiste) ad applicazioni della norma costituzionale, nel testo che risulterà, modificato, anche ai ministri ed ai sottosegretari che non siano parlamentari. Mi sia consentito fare una osservazione, fermo restando che non voglio dire nulla che possa intaccare la serietà dell'argomento. Sarebbe paradossale e un po' comico, o meglio tragicomico, che per arrestare un parlamentare fosse necessaria una decisione della Giunta (se alla stessa rimarrà tale competenza) e dell'Assemblea della rispettiva Camera mentre un ministro, magari coinvolto nella stessa vicenda, potesse essere arrestato dai carabinieri all'interno del ministero... Sono cose alle quali bisogna pensare! Ci deve pensare il Parlamento, ci dobbiamo pensare noi mentre modificiamo questa norma costituzionale: c'è il tempo per farlo!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sto difendendo il passato, anche se una riflessione sul passato viene sempre spontanea. Non c'è in questo momento l'onorevole Tassi, ma voglio ricordare che l'istituto dell'immunità parlamentare fu mantenuto anche durante il periodo fascista nella Camera dei fasci e delle corporazioni. Vi era solo una nota, tipica di quel regime, che invitava a non dare molta pubblicità alle sedute dedicate ad autorizzare qualche procedimento. Tutto ciò anche se, in quel regime, due deputati morirono sotto i colpi di rivoltella e quindi, evidentemente, l'immunità parlamentare serviva a poco... Non penso neppure al parlamento serbo di una volta in cui,

negli anni '20, un deputato fu ucciso a colpi di rivoltella.

Ritengo che viviamo in un periodo nel quale l'antiparlamentarismo è molto duro. Quello di oggi trova le sue radici (qui ci sono molti storici) nell'antiparlamentarismo che ha caratterizzato un periodo della nostra storia. Penso agli studi di Mosca e ad un mio ora defunto maestro ed amico, Delle Piane, a Siena. L'antiparlamentarismo, la lotta alle istituzioni parlamentari, l'incitamento al disprezzo e all'odio contro i parlamentari è una vecchia piaga del nostro paese; e non sempre sono stati responsabili di questo i parlamentari ladri. Chi ha letto Petruccioli della Gattina sa che, parlando dei «moribondi» di palazzo Carignano, gli faceva un elenco di ladri che dovrebbe far arrossire gli epigoni o coloro che esaltano sempre l'«Italietta» senza aver letto mai nulla.

In Inghilterra la Camera dei comuni gode della garanzia somma di essere stata, nella storia della Gran Bretagna, veramente il palladio delle libertà. Noi questo privilegio dalla nostra storia non lo abbiamo avuto. Non a caso abbiamo a suo tempo inventato il fascismo, che negava in radice il Parlamento. Siamo lo stesso popolo!

Da più parti si dice (lo si è ripetuto anche oggi) che la gente ha voluto questa abolizione. Caro relatore, è vero, ma forse la gente in piazza vorrebbe anche altre cose. Ho detto in seno al mio gruppo e lo ripeto in questa sede che se io, diciottenne, avessi dato retta alla gente che era nelle piazze, avrei dovuto essere fascista. Evidentemente vi sono dei valori che vanno oltre le pretese e le richieste, anche furibonde, della gente. La nostra riflessione non deve quindi essere mossa né dal voto del 29 aprile (che almeno noi dovremmo rispettare, qualunque ne sia stato l'esito, perché è stato comunque un voto segreto di questa Assemblea), né dalle piazzate organizzate.

E pensare che la norma sull'immunità in tutti gli ordinamenti del mondo è stata inserita soprattutto a garanzia delle minoranze... Una delle mie più grandi sorprese (sono vecchio, ma mi sorprende ancora) è che la difesa di questa norma venga da membri della maggioranza e non da membri della

minoranza. Non vorrei che fra qualche anno coloro che succederanno ai colleghi delle minoranze abbiano a pentirsene. Speriamo di no!

In queste condizioni di turbamento di coscienza ma anche di appello, sia pure inadeguato, all'altezza dell'Assemblea e alla sapienza di chi mi ascolta, io esprimerò un voto favorevole, e non di dissenso (ripeto: non sono don Chisciotte!). Vorrei però che si riflettesse a lungo sui problemi che aprirà questa modifica della Costituzione. E sarebbe forse necessario anche riflettere, magari senza dirlo ma in fondo al cuore, sul fatto che se avessimo aspettato ancora avremmo potuto modificare la norma senza questa soppressione totale che dà l'impressione di una condanna; una condanna nei confronti del Parlamento che io credo non sia invece oggi necessaria. C'è anzi bisogno di ridare fiducia ai cittadini; non alla gente, ma ai cittadini elettori. Con il nostro lavoro, con la nostra razionalità dobbiamo convincerli che è ancora qui, in queste aule, il simbolo, il segno della Repubblica democratica (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, è la seconda volta che questa proposta di modifica all'articolo 68 della Costituzione torna all'esame della Camera dei deputati, esattamente ad un anno di distanza dalla prima.

Noi non mettiamo in dubbio che esistano motivazioni storiche a sostegno dell'istituto dell'autorizzazione a procedere e che esso abbia avuto una sua ragion d'essere in altri tempi, in altre circostanze, quando il sovrano era detentore di un potere assoluto e i parlamentari eletti dal popolo dovevano subire lo strapotere di chi comandava.

Fin da quando affrontammo per la prima volta questo tema, sostenemmo la necessità di mantenere il primo comma dell'articolo 68, che contiene una norma di salvaguardia e di tutela del parlamentare, deputato o senatore, per le opinioni espresse ed i voti

dati nell'esercizio delle sue funzioni. Ci sembra infatti si tratti di una norma di civiltà giuridica, che non può essere obiettivamente messa in discussione: un parlamentare deve cioè essere tutelato quando esprime le proprie opinioni in Parlamento; diversamente non lo si metterebbe in condizioni di farlo.

Fin da allora, però, abbiamo sostenuto la necessità di eliminare dalla nostra Carta costituzionale il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68, proprio per un principio di doverosa eguaglianza tra i cittadini. Ritenevamo infatti che non dovesse permanere nel nostro ordinamento costituzionale la norma che prevedeva l'autorizzazione a procedere, così come pensavamo che dovesse essere esclusa l'autorizzazione per le misure restrittive, proprio al fine di porre i parlamentari nelle medesime condizioni in cui si trovano i comuni cittadini.

Non si capiva e non si capisce perché un cittadino possa essere indagato, sottoposto a giudizio ed arrestato, mentre ciò non possa accadere ad un parlamentare. Queste furono le ragioni per le quali il gruppo del Movimento sociale italiano presentò emendamenti abrogativi del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione che — voglio ricordarlo soprattutto a me stesso — furono approvati da questo ramo del Parlamento con solo qualche modifica rispetto al testo precedente. In quella circostanza la Camera rifiutò con sdegno l'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Poi, il testo emendato male da questo ramo del Parlamento passò al Senato, dove subì un'ulteriore modifica, a nostro avviso peggiorativa; ed ora è tornato in seconda lettura all'esame della Camera dei deputati.

Dicevo prima che il testo approvato allora dalla Camera non ci convinceva affatto perché confermava la necessità delle autorizzazioni a procedere all'arresto ed alle perquisizioni. Il Senato, dicevo, ha fatto qualcosa di meglio ma anche qualcosa di molto peggio: il meglio, tuttavia, è ben poca cosa rispetto al peggio.

Voi che avete approvato quel testo di modifica avevate previsto che la Camera di appartenenza potesse respingere, ma soltan-

to con decisione motivata, la richiesta di autorizzazione a procedere proveniente dalla magistratura. Pur dissentendo da quel testo, noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale eravamo sostanzialmente d'accordo su tale modifica, perché la decisione di un Parlamento che rifiutava la richiesta di autorizzazione a procedere non si sarebbe giustificata se quella stessa decisione non fosse stata motivata. Ciò anche per far capire a noi stessi perché adottiamo una determinata decisione di diniego dell'autorizzazione; e, potrei aggiungere, anche per far comprendere a coloro che sono fuori da questo palazzo le motivazioni che portano a quel rigetto.

Mi sembrava e ci sembrava che questo fosse un requisito minimo di trasparenza ed anche di serietà, perché a volte è accaduto che questo ramo del Parlamento respingesse una richiesta di autorizzazione a procedere, magari dopo che la Giunta si era espressa per l'accoglimento, senza che emergessero le ragioni di tale rifiuto.

Analogamente, pur essendo contrari a quel testo, avevamo colto come elemento positivo il fatto che la decisione dovesse essere assunta dalla maggioranza assoluta della Camera di appartenenza. Noi che siamo un gruppo minoritario di opposizione avremmo avuto tutto l'interesse, egoisticamente parlando, a che la previsione relativa alla maggioranza assoluta non fosse introdotta; potevamo pensare, infatti, che un nostro parlamentare indagato dalla magistratura potesse ottenere un rigetto della domanda di autorizzazione a procedere, magari grazie alla presenza in aula di pochi parlamentari che venissero in qualche modo convinti dalle nostre argomentazioni. Come dicevo, sarebbe stato quindi nostro egoistico interesse a che non fosse inserita la norma che richiede la maggioranza assoluta, norma che può giovare ai grandi gruppi parlamentari, non certo ai piccoli.

Ciò nonostante, eravamo favorevoli all'introduzione di quella disposizione perché impegnava e responsabilizzava la Camera di appartenenza in una decisione molto importante, dal punto di vista morale oltre che politico, e ci sembrava di una logica elementare pensare che una Camera dovesse, o

potesse, rifiutare la richiesta di autorizzazione a procedere soltanto alla presenza della maggioranza assoluta dei propri membri.

Queste due modifiche, che a nostro avviso erano significative, sono state soppresse dall'altro ramo del Parlamento. Il testo che ci è ritornato non parla più di decisione motivata, né di decisione assunta a maggioranza assoluta e dunque è sostanzialmente peggiorativo.

Quando abbiamo riesaminato la questione in sede di Commissione speciale per le immunità parlamentari, alcuni — e tra questi il nostro gruppo — hanno riproposto gli emendamenti abrogativi dei commi 2 e 3 dell'articolo 68. È noto quanto è accaduto: il 29 aprile scorso è intervenuta la decisione sul caso Craxi e ben si è fatto a ritenere ammissibili gli emendamenti che portavano all'abolizione del comma 3 dell'articolo 68, così come pervenutoci dal Senato, vale a dire alla soppressione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Di ciò prendiamo atto e riconosciamo alla Camera ed a tutti i colleghi che ci si è finalmente resi conto che non si poteva sfidare ulteriormente non l'opinione pubblica, ma quanti ci hanno eletto e ci hanno consentito di essere parlamentari, perché la totalità dei nostri elettori esige ed esige l'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

La stragrande maggioranza — se non la quasi totalità — dei nostri elettori pretenderebbe però anche l'abrogazione dell'autorizzazione all'arresto ed alle perquisizioni. Si afferma che noi corriamo dietro agli umori dell'opinione pubblica; ma dai sondaggi che sono stati pubblicati emerge invece che pochissimi dei nostri elettori vorrebbero l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 68, perché essi, l'opinione pubblica, il popolo, i cittadini si rendono conto che non deve essere messa in discussione la libertà del singolo parlamentare di esprimere le proprie opinioni e di dare i propri voti nell'esercizio della funzione parlamentare. La gente esige una condizione di parità fra parlamentare e cittadino — prevista, fra l'altro, dall'articolo 3 della Costituzione — nel momento in cui essi si trovano di fronte alla legge che deve essere, e molte volte non lo è, uguale per tutti.

Il collega Casini ci ha sottoposto una questione, a nostro avviso importante, relativa all'opportunità di dare un contributo per l'interpretazione in qualche modo autentica del secondo comma, laddove si parla della necessità dell'autorizzazione della Camera alla quale appartiene il parlamentare perché questi possa essere sottoposto a perquisizione domiciliare o personale, arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione.

Il collega Casini chiede cosa significhi il testo licenziato dal Senato. Il collega Balocchi risponde che è un testo che comprende tutte le ipotesi di limitazione della libertà. Io non sono d'accordo, perché il secondo comma dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale recita: «Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede».

Non vi sono dubbi, onorevole Casini, che tale norma si colleghi all'articolo 68, primo, secondo e terzo comma. Ma nel momento in cui andiamo ad approvare la proposta di eliminare il terzo comma dell'articolo 68, vale a dire la parte che si riferisce alle autorizzazioni a procedere, rimane in vita solo il secondo comma; allora non ci si può richiamare all'articolo 343, che fa riferimento ad un articolo 68 della Costituzione che prevedeva ancora l'istituto dell'autorizzazione a procedere.

L'articolo 343 del codice, onorevole Casini, fa riferimento al divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali; e noi sappiamo che le misure cautelari sono personali o reali. Si faceva allora riferimento a tutte le misure cautelari personali, che sono disciplinate dal titolo I, il quale prevede non solo le misure coercitive, ma anche quelle interdittive. Non si fa solo riferimento al fatto che un parlamentare non possa espatriare o non possa modificare la propria

dimora senza l'autorizzazione del giudice, ma addirittura alla sospensione dell'esercizio della potestà, alla sospensione dell'esercizio di un pubblico servizio o ufficio, al divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali od imprenditoriali.

Lei ritiene che questi divieti non possano essere adottati se non in presenza dell'autorizzazione di cui al secondo comma? Assolutamente no. Tant'è che il secondo comma, così come ci è stato consegnato dall'altro ramo del Parlamento e che ripropone, onorevole ministro, il testo precedente (non è cambiato nulla su questo punto), laddove dice «altrimenti privato della libertà personale» non può che essere interpretato in senso restrittivo e non certo estensivo. Se facciamo riferimento, come non possiamo non fare, alle misure cautelari personali, vediamo che l'articolo 272 del codice di procedura penale, contenente disposizioni di carattere generale, recita: «Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari (...)». La parola «limitate» significa che possono essere adottate nei confronti degli indagati quelle misure cautelari coercitive ed interdittive di cui parlavo prima. Ma qui si tratta di limitazione, non si tratta, come prevede la Costituzione, di privazione. Privazione è cosa ben diversa da limitazione. Indubbiamente una misura interdittiva limita, mentre una misura coercitiva, come gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in casa di cura o in carcere, è indubbiamente restrittiva, privativa e non limitativa. Dico quindi, a futura memoria, che pur ritenendo inaccettabile il permanere del secondo comma dell'articolo 68, l'unica interpretazione coerente e logica che può a mio avviso derivare dall'eliminazione del terzo comma dello stesso articolo (anche se è vero, come tutti sappiamo benissimo, che in materia giuridica è tutto sempre molto opinabile), è nel senso che allorché si parla di privazione della libertà personale si può e si deve far riferimento soltanto agli arresti domiciliari o alla custodia cautelare in carcere o presso un istituto di cura; null'altro. Anche perché, nel momento in cui abbiamo deciso di eliminare il terzo comma, abbia-

mo già dato un significato restrittivo a quella che in precedenza era un'interpretazione che non poteva essere di natura estensiva.

Ciò per quanto riguarda l'aspetto tecnico della questione. Desidero ora svolgere alcune considerazioni di carattere politico. Dopo il voto del 29 aprile da tante parti si è detto che non sono stati i democristiani, i socialisti, i socialdemocratici o i liberali a consentire all'onorevole Craxi di evitare il processo, bensì i missini ed i rappresentanti della lega, della rete e di rifondazione comunista; lo stesso Indro Montanelli, in un articolo di fondo del 1 maggio, lo ha affermato in modo abbastanza chiaro. Sarebbero state cioè le opposizioni a consentire all'onorevole Craxi di sottrarsi all'indagine della magistratura di Milano. Non voglio entrare in questa polemica, ma intendo limitarmi a leggere le ultime righe, così come risultano dal resoconto stenografico della seduta, dell'intervento dell'onorevole Craxi: «Mi auguro che gli onorevoli deputati vorranno farlo» — cioè assumere la decisione — «nel modo più franco e libero, con tutto il senso di giustizia di cui sono capaci (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PSI, della DC, del PSDI e liberale — Molte congratulazioni*)». Credo che questo chiarisca chi, in quella sede, abbia votato in un certo modo piuttosto che in un altro sostanzialmente diverso.

Un'ulteriore questione che non attiene all'articolo 68, ma che deve impegnarci e farci riflettere, è quella sollevata dal collega Balocchi. Ritengo che dovremmo giungere non soltanto all'eliminazione del terzo comma dell'articolo 68, ma anche del secondo. Credo tuttavia — ed è un fatto ovvio — che allorché un parlamentare venga sottoposto, come deve esserlo, al giudizio della magistratura, proprio perché parlamentare dovrebbe essergli assicurata una sorta di corsia preferenziale (come si fa, talvolta, per i nostri lavori) ai processi. Non è consentito, infatti, che si indaghi su un parlamentare e che poi il processo non si svolga. Questo non lo accettiamo. Mi si può obiettare che la giustizia penale è quella che è per tutti i cittadini. È vero, ma credo sia nell'interesse dei cittadini stessi e del parlamentare far sì

che i processi siano svolti nel modo più celere possibile, senza condizionamenti interni ed esterni, per sapere se il parlamentare sia o meno responsabile dei fatti che gli sono contestati. Purtroppo, dobbiamo registrare che, nonostante siano molto numerosi i parlamentari inquisiti, sono rarissimi i casi in cui essi abbiano già avuto la possibilità di essere sottoposti ad un giudizio penale.

Signor Presidente, allo stesso modo non ci sembrano accettabili alcune speculazioni giornalistiche sul voto del 29 aprile. Ho sotto mano l'ultimo numero de *L'Espresso*, nel quale è pubblicato un articolo di Claudio Rinaldi intitolato «Parlavano di storia, invece che di soldi», dove si legge: «Craxi assolto, la verità sul complotto. La Camera ha quasi ignorato le tangenti, le accuse e le prove; ha sognato di vivere un radioso evento storico-politico, ha cercato i toni alti e fatalmente ha finito per riscoprire l'antica sudditanza verso il leader». È un articolo infamante non solo per l'intera Camera dei deputati, ma anche e soprattutto per i tanti deputati che hanno votato a favore della richiesta di autorizzazione a procedere. In quell'articolo si aggiunge, infatti, che «tutti gli interventi, compresi quelli dei deputati favorevoli all'autorizzazione a procedere, sono stati dominati dalla sensazione di inserirsi non in una sgradevole vicenda di politici disonesti e di mazzette plurimiliardarie, ma in un grandioso evento storico-politico». In sostanza, con tale articolo si afferma che tutti i parlamentari, sia che abbiano votato in un modo sia in un altro, erano influenzati da Craxi e hanno portato il loro più o meno rilevante contributo a che quel voto si concretizzasse.

Ebbene, questo articolista — lo dico per dimostrare la speculazione che traspare dall'articolo in questione —, riferendosi alla mia persona — voglio ricordare che in quell'occasione ho parlato per quarantacinque minuti contro l'ipotesi di non concedere l'autorizzazione a procedere, anzi insistendo affinché venisse concessa — ha detto: «Stesso imbarazzo nel missino Filippo Berselli: 'Non voglio svolgere il ruolo del pubblico ministero nei confronti di un collega'». Ho parlato quarantacinque minuti e

mi si imputa di non aver voluto in quest'aula fare il pubblico ministero!

Signor Presidente, quando si tratta di autorizzazione a procedere i parlamentari non possono essere pubblici ministeri né giudici. Noi non abbiamo, per nostra fortuna, la veste di pubblici ministeri e neppure quella di giudici; dobbiamo soltanto limitarci a vedere, controllare e verificare se esista o meno il *fumus persecutionis* (ciò che è stato fatto in quest'aula). Coloro che hanno votato in un modo hanno ritenuto che il *fumus* vi fosse, coloro che hanno votato nell'altro modo hanno ritenuto che non ci fosse; non c'era! Allo stesso modo, era evidente che la notizia di reato era sostenuta da elementi credibili. Ma arrivare ad affermare — partendo da questo — che se un parlamentare ritiene di non poter svolgere il ruolo di pubblico ministero per ciò stesso collude con il collega indagato ci sembra una speculazione assolutamente inaccettabile, che non fa onore al giornalista che ha firmato l'articolo né al giornale che lo ha pubblicato.

Con la proposta di abolizione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione — abolizione che ci auguriamo possa avvenire all'unanimità — è stato fatto un passo in avanti (di questo ce ne rendiamo conto!). I deputati del gruppo del Movimento sociale italiano voteranno quindi a favore dell'abolizione del terzo comma. Siamo, però, totalmente contrari al permanere del secondo comma dell'articolo 68, che lega all'accoglimento della domanda di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza la possibilità di sottoporre il parlamentare all'arresto, agli altri provvedimenti restrittivi e soprattutto alle perquisizioni personali...

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, lei può continuare, se crede, il suo intervento; vorrei però informarla che da questo momento lei intacca i venticinque minuti che sarebbero assegnati all'onorevole Valensise.

FILIPPO BERSELLI. Ho ancora due minuti di tempo! Signor Presidente, al nostro gruppo è stato assegnato un tempo com-

plessivo di un'ora e quindici minuti; il collega Pasetto ha parlato per quattordici minuti; utilizzando altri due minuti, io arriverò ad un tempo di trenta minuti, per lasciarne altri trenta al collega Valensise.

PRESIDENTE. Non le nego la parola, tutt'altro! Volevo soltanto dirle quale fosse la situazione.

Continui pure, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. Stavo dicendo — e concludo immediatamente — che la soluzione di eliminare dal nostro ordinamento costituzionale il terzo comma dell'articolo 68 lasciando in vigore, nello stesso tempo, il secondo comma — che prevede l'autorizzazione per l'arresto e l'adozione delle altre misure restrittive, e soprattutto la possibilità di non concedere l'autorizzazione ad effettuare perquisizioni — non ci soddisfa, non ci convince e la rifiutiamo. Ciò anche perché — è già stato detto da diversi autorevoli colleghi — non si può pensare ad una richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza da parte del magistrato che, per esempio, decida di disporre la perquisizione dell'ufficio di un parlamentare: infatti o la misura viene eseguita immediatamente, potendo così raggiungere qualche risultato, oppure essa perde automaticamente la propria efficacia, perché il Parlamento potrebbe concedere l'autorizzazione anche a due mesi di distanza. Ecco un'altra ragione per cui noi siamo contrarissimi al permanere del secondo comma del testo in esame.

In conclusione, vorrei esprimere una considerazione. L'istituto dell'autorizzazione a procedere ed all'arresto rappresenta una misura che comunque non si concilia con l'articolo 3 della nostra Costituzione. Noi riteniamo sia giusto essere pervenuti alla soppressione del terzo comma del testo in discussione, poiché da molto tempo sosteniamo che è indispensabile eliminare l'istituto dell'autorizzazione a procedere il quale si è risolto, il più delle volte, in un danno per il parlamentare, piuttosto che in un vantaggio. La pubblicità negativa causata dall'informazione di garanzia, dalla con-

vocazione da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, dalle sedute dell'Assemblea a ciò dedicate rappresenta infatti, per il parlamentare innocente — che non abbia commesso i fatti per i quali è indagato —, un pregiudizio morale e politico nettamente superiore a quanto non avverrebbe nel caso in cui l'istituto dell'autorizzazione a procedere non esistesse affatto.

Non si creda, quindi, che l'abolizione del terzo comma si risolva in un danno per il parlamentare: noi riteniamo ragionevolmente che si tratterebbe, invece, di un vantaggio. È chiaro che ciò vale per il parlamentare onesto, che non abbia commesso alcun reato, il quale si troverebbe così nella condizione di non subire tutta una serie di pubblicità negative e di poter chiarire immediatamente le proprie posizioni, prima con il magistrato della procura della Repubblica e poi con il giudice per le indagini preliminari. In sostanza, tutto ciò si risolverebbe — ripeto — in un vantaggio per il parlamentare che non avesse nulla di cui vergognarsi.

Per queste ragioni siamo favorevolissimi all'abolizione del terzo comma e siamo contrarissimi al permanere del secondo comma del testo dell'articolo 68 in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi permetto di rivolgermi al presidente della Commissione, al relatore ed all'onorevole ministro. Poiché sono emerse questioni rilevanti in materia di interpretazione, con opinioni assai distanti le une dalle altre, e poiché non vi è nulla di più nocivo dell'approvazione di una legge che si presti ad equivoci già nel corso della discussione (figuriamoci, poi, in sede di applicazione!), ci attendiamo che nel corso delle repliche siano forniti opportuni chiarimenti che possano porci al riparo da interpretazioni successive nel tempo in termini contraddittori. In presenza di problemi così gravi forse sarebbe anche il caso di procedere in via normativa oltre che in sede interpretativa.

È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, in una fase del dibattito che — per le ragioni che poi confermerò — si può definire come il vero e proprio inizio della discussione generale sulla revisione dell'articolo 68, il gruppo socialista sente il bisogno di chiarire le ragioni per le quali, in questo passaggio del procedimento di revisione, sostiene la proposta, unanimemente accolta dalla Commissione speciale, di soppressione del secondo comma, parte prima, dell'articolo 68, ossia dell'istituto dell'inviolabilità riguardo all'esercizio del procedimento giurisdizionale e non con riferimento ai provvedimenti limitativi della libertà personale. Rispetto a questi ultimi raccomando all'attenzione del relatore e del presidente della Commissione le opportune valutazioni espresse da alcuni colleghi, in particolare dal collega Balocchi, che noi condividiamo, sulla necessità di pervenire ad una formulazione più attenta, che impedisca a qualche giudice il deliberato o non deliberato errore di darne apprezzamenti diversi dall'intento del legislatore costituzionale.

Signor Presidente, noi ci siamo sempre opposti alla pura e semplice soppressione dell'istituto, contrariamente a ciò che affermeremo in questa discussione. Non ci hanno convinti, né ci convincono oggi, le motivazioni, qualche volta giornalistiche, qualche altra pur sostenute da un contenuto ideologico e politico, sul cosiddetto superamento dell'istituto nella coscienza popolare. Ciò per una ragione fondamentale, sulla quale richiamiamo l'attenzione del relatore e dei colleghi: questo non è un istituto che possa essere misurato da quello che in modo abbastanza generico e però espressivo si chiama sentimento generalmente diffuso nell'opinione pubblica. Infatti, tale istituto serve essenzialmente a garantire le minoranze; non può quindi trovare le sue giustificazioni o i motivi della sua decadenza in un apprezzamento rimesso alle ragioni della maggioranza.

Tanto meno hanno pregio gli argomenti avanzati (qualcuno si è sentito ancora di recente) circa la cosiddetta lesione del principio costituzionale di uguaglianza. Le pagine scritte da Vittorio Emanuele Orlando in un'Italia che non c'è più politicamente,

ma c'è ancora culturalmente, non sono superabili; basta rinviare ad esse per superare il cosiddetto argomento della lesione dell'uguaglianza. Tra l'altro, la Camera sarebbe in contraddizione con se stessa nel momento in cui apprezzasse la cosiddetta lesione dell'uguaglianza sopprimendo questo istituto e non anche — come non sopprime, anzi mira a salvaguardare — quello dell'integrità della prerogativa per quanto riguarda la libertà personale, che non è meno, anzi è ancora più lesivo del principio di uguaglianza, valutandolo in astratto, secondo come lo considerano coloro che sostengono l'argomento dell'istituto dell'inviolabilità. Non si comprende, cioè, perché l'inviolabilità si dovrebbe sopprimere in quanto lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte all'esercizio della giurisdizione penale e perché non si debba eliminare anche l'istituto della garanzia dell'integrità della libertà personale, salvo autorizzazione della Camera, ancora più lesivo del principio dell'uguaglianza di trattamento fra i cittadini: alcuni possono essere sottoposti a limitazione della libertà personale e altri, in quanto parlamentari, non possono esserlo se non vi è un'autorizzazione della Camera di appartenenza...

Questi argomenti ed altri ancora, che per ragioni di economia di tempo non desidero ricordare in questa sede, non ci hanno mai convinti. Per questo non abbiamo mai acceduto alla moda — chiamiamola così — della soppressione della garanzia dell'inviolabilità, anche se desidero aggiungere, Presidente, che noi non sottovalutiamo, ove rettamente inteso, il peso che esercita — e deve esercitare — l'opinione diffusa tra la gente. Ma tale peso deve essere visto in modo generale e generalizzato e non rivolto a singole questioni sezionali, come quella che in questo momento ci occupa nella nostra discussione.

La ragione per la quale noi invece oggi, e in modo convinto, nella Commissione speciale abbiamo dato il nostro assenso, che ribadiamo in questa sede, alla soppressione dell'istituto, deriva dal mutamento del regime politico che ha cominciato a radicarsi nel nostro paese con il voto del 18

aprile, voto che pone una necessità generale di riconsiderazione dell'intero sistema costituzionale.

Altri sono i valori, gli istituti, i principi di un regime costituzionale nel quale il sistema politico sia assistito dal principio proporzionalistico, altro è l'insieme delle questioni a fronte di un mutamento in senso maggioritario del regime politico. E il voto del 18 aprile ha avuto questo effetto. Dovremo riconsiderare molte altre questioni, signor Presidente; l'abbiamo accennato nel dibattito sulla fiducia al Governo e vogliamo ribadirlo in questa sede perché siano chiari i termini nei quali si colloca il discorso che sviluppa il nostro partito sull'argomento.

Il Parlamento e l'edificio costituzionale sono stati pensati e concepiti dal costituente (anche se non è stato costituzionalizzato — lo ammettiamo — il principio proporzionale) sulla base della necessaria compartecipazione all'indirizzo politico — quindi alla regolazione della vita costituzionale e politica — di tutte le forze, nell'assetto pluralistico sancito dall'articolo 49 della Costituzione e dagli altri principi previsti dal costituente repubblicano.

Voglio citare due casi eloquenti al di là di ogni dubbio. Mi riferisco, innanzitutto, alla disciplina dell'elezione del Presidente della Repubblica. Nel nostro sistema il Capo dello Stato, come tutti sappiamo, è — non per espressione cerimoniosa ma per indicazione voluta — rappresentante dell'unità nazionale; è al di fuori della responsabilità politica, come assicurano alcune norme della Costituzione; è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei rappresentanti dei consigli regionali che, secondo un'ulteriore specificazione normativa, che consolida tale rapporto, devono essere designati da ciascun consiglio in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica, rappresentante dell'unità nazionale, è frutto del giudizio estimativo di un collegio in cui il pluralismo si colorisce, per così dire, di proporzionalismo. Il collegio, cioè, è capace di rappresentare in modo proporzionale i desideri, le volontà, gli interessi, i senti-

menti dell'intera società civile repubblicana.

Il prossimo Parlamento non sarà più tale, poiché in esso il principio maggioritario non assicurerà il tasso minimo di fedeltà quantitativa oltre che qualitativa di rappresentanza degli interessi e delle volontà popolari. Ci troveremo, dunque, di fronte al problema di gestire la contraddizione che sorgerà per effetto dell'introduzione del principio maggioritario: o muterà la funzione, il ruolo del Presidente della Repubblica, oppure dovrà cambiare il meccanismo della sua elezione. Le due cose non possono rimanere inalterate; se qualcuno pensasse di lasciare inalterato il rapporto, essendosi alterato uno dei termini dello stesso, si dovrebbe ricredere (perché la realtà è più forte del sofisma) ed i futuri Presidenti della Repubblica, essendo frutto di un giudizio estimativo di un Parlamento maggioritario, necessariamente si sentiranno legati alla maggioranza che li ha eletti. In qualche modo, quindi, saranno portati — se non cambierà la disciplina del collegio elettorale — a collegarsi alla volontà, ai desideri, agli apprezzamenti delle maggioranze che li avranno espressi.

L'altro ragionamento che intendiamo sviluppare concerne le prerogative. Il Parlamento maggioritario non è in grado di esercitare, come lo ha fatto il Parlamento eletto in modo proporzionale, quella funzione di garanzia che entra in discussione non per il fatto di essere affidata ad un organo elettivo, ma per essere assegnata ad un organo elettivo composto con criterio maggioritario. Se potessi — ma non voglio farlo — volgarizzare tale discorso, dovrei dire che in futuro le maggioranze proteggeranno i loro rappresentanti e perseguiteranno quelli delle minoranze, se noi ci contenteremo di lasciare gli istituti di garanzia così come sono nell'edificio costituzionale, reso vivo dal principio proporzionalistico, del regime di governo.

Ecco la ragione per la quale questo istituto non corrisponde più alle esigenze per le quali è stato pensato ed immaginato.

Con ciò non vogliamo affatto dire che vengono meno le necessità di garanzia; anzi, signor Presidente, pensiamo che il

voto che la Camera si accinge a dare non sia un punto di arrivo riguardo al tema delle garanzie, ma di partenza. E noi dovremo seriamente impegnarci, nel momento stesso in cui affrontiamo la riforma elettorale, a immaginare quale sia il tallone aureo, il nocciolo duro di un vero e proprio statuto dell'opposizione nel Parlamento repubblicano.

Infatti, se non penseremo a questo, avremo dei contraccolpi molto seri dopo l'inserimento nella nostra vita istituzionale e politica del principio maggioritario; avremo inoltre contraccolpi che aggraveranno il rischio che coloro che hanno combattuto il principio maggioritario hanno denunciato da tempo.

Infatti, dal voto del 18 aprile tali rischi non sono stati condivisi, e noi siamo obbligati a tenerli presenti: mi riferisco al fatto che una parte del paese possa finire in un regime come quello che potremmo avere qualora ci limitassimo alla pura e semplice sostituzione del principio maggioritario a quello proporzionale; mi riferisco altresì al fatto che una parte della società possa sentirsi fuori delle istituzioni, non riconoscendosi nel sistema rappresentativo, e quindi trovare modi diversi per esercitare la sua funzione, per far valere i suoi interessi, per affermare le sue volontà, per difendere i suoi valori e conservare se stessa nel gioco politico dell'Italia repubblicana.

Ecco perché i socialisti, dopo il voto del 18 aprile, oggi condividono l'ipotesi di preferire ad un pasticcio come quello che ci è stato presentato dall'altro ramo del Parlamento (e lo dico senza offesa), ad un progetto deforme, che non ha intrinseca validità, non ha anima né logica, o a quanto di peggio si potrebbe fare agendo su di esso, la soluzione diretta rappresentata dalla soppressione di un istituto che è ormai veramente un ramo secco del nostro albero, dell'albero della Costituzione repubblicana.

E noi rivendichiamo — è bene che l'Assemblea ne sia informata — il merito di aver chiesto al Presidente della Camera (lo ribadisco: l'iniziativa è stata nostra) di intervenire per superare le difficoltà che si erano affermate nella Commissione speciale circa la pretesa inammissibilità di quel-

l'emendamento che poi, dopo la nostra richiesta e grazie all'intervento del Presidente della Camera, è stata superata con una pronuncia della Giunta per il regolamento.

Detto ciò, aggiungiamo ancora due considerazioni. La prima riguarda ciò che la riforma non decide ma esige che si decida non nella sede costituzionale, Presidente, bensì nelle sedi istituzionali proprie; vale a dire, la garanzia sostitutiva. Onorevoli colleghi, ancora una volta si tratta di una garanzia nell'interesse del Parlamento e non del parlamentare. Qual è, infatti, il quadro che noi ora tracciamo con questa riforma? I giudici inquirenti, se la riforma sarà approvata, non dovranno più chiedere l'autorizzazione del Parlamento per l'esercizio della loro funzione inquirente, per nessuna qualità di reato.

Ricordo il generoso tentativo di uno stamato collega, l'onorevole Pazzaglia, il quale nella scorsa legislatura, quando si discusse la riforma dell'immunità parlamentare, tentò in tutti i modi di enucleare il concetto di reato politico, per distinguerlo dai reati comuni e mantenere per esso l'invulnerabilità. Si trattava peraltro di un tentativo destinato a naufragare, in quanto la natura oggettiva del reato sfugge alla possibilità di una definizione certa, con riferimento all'elemento soggettivo, per la politicità del fine. Tra l'altro, se dovessimo immaginare una deroga di questo genere, temo che nell'attuale congiuntura la riforma sarebbe difficilmente applicabile e non avrebbe effetto pratico, in quanto tutti invocherebbero il fine politico dell'atto compiuto. Ritengo, altresì, che non si capirebbe per quale ragione andrebbero esclusi i cosiddetti reati di opinione: se sono superati dalla coscienza dei tempi, devono essere soppressi sia per i parlamentari sia per i cittadini; altrimenti, vanno mantenuti. La pace sociale, i diritti della persona ed il senso naturale di giustizia possono essere maggiormente lesi da un delitto di opinione piuttosto che da reati di altra natura. Noi, quindi, procediamo verso la soppressione pura e semplice dell'invulnerabilità.

Qual è il quadro che emerge? I giudici possono agire e conferire al membro del

Parlamento lo stato di inquisito, che nella pubblicistica corrente ha costituito il comma non scritto dell'articolo 27 della Costituzione. Questo dato può ancora essere accolto; non faccio dell'ironia nell'affermarlo. Ammetto che l'articolo 27 della Costituzione deve valere per tutti i cittadini e un po' meno per chi ha volontariamente scelto la funzione di direzione politica: noi siamo meno abilitati a rivendicare la presunzione di innocenza (che ogni cittadino, può, a giusta ragione, rivendicare in base alla norma costituzionale) perché abbiamo un supplementare dovere di trasparenza derivante dalla funzione politica da noi esercitata.

Tutto questo è giusto. Ma, nel momento in cui si sopprime l'istituto considerato, è ancora più giusto che vi sia un secondo comma, da aggiungere all'articolo citato, il quale implichi un diritto non del deputato, ma del Parlamento, a che il giudice non prolunghi indefinitamente per il parlamentare la qualifica di inquisito, non nel suo interesse personale, ma nell'interesse della funzione svolta. Il dato nuovo è che per la prima volta nella storia del Parlamento unitario italiano quest'ultimo si ritira dall'esercizio della funzione inquirente.

Mi limito a svolgere considerazioni di tale natura perché non voglio porre a questa discussione alcuna «sospensiva», né formale né tanto meno sostanziale. Il gruppo socialista, infatti, ha assunto l'iniziativa cui ho fatto riferimento, la mantiene fino in fondo ed è coerente con essa: chiediamo che si arrivi al voto e si sopprima l'istituto, come unanimemente ha deciso la Commissione speciale. La questione, però, non può essere estranea alle nostre preoccupazioni né, signor Presidente e signor ministro, alle nostre urgenze e alle nostre priorità. Noi, che abbiamo ricevuto in eredità da quanti ci hanno preceduto, integro, l'insieme degli istituti della democrazia repubblicana, abbiamo il dovere di trasmetterlo allo stesso modo integro a quelli che verranno dopo di noi. Allo scompimento che si determina con la soppressione dell'inviolabilità parlamentare (della cui necessità non abbiamo alcun dubbio) si accompagna uno scompimento al quale bisogna provvedere, quello relativo

alla minore legittimazione dell'azione dell'inquirente con riguardo allo stato dell'inquisito. Come il parlamentare — voglio ribadirlo — non può invocare, al pari di qualunque altro cittadino, la presunzione di innocenza in rapporto alle evenienze del procedimento inquisitorio (ma anzi deve ammettere di essere meno titolato a rivendicare tale presunzione perché ha un dovere supplementare di trasparenza e di inattaccabilità nei suoi comportamenti), così vi è anche un dovere del giudice, diverso rispetto a quello del parlamentare, di astenersi da indagini avventate (non voglio dire dolose) e di attenersi al dovere di dare un esito in tempi molto rapidi, compatibili con la necessità di una reintegrazione dell'immagine del Parlamento, alle indagini avviate sulla base di una sua valutazione che noi rispettiamo, come abbiamo sempre fatto.

Aggiungo un'altra considerazione, onorevole Presidente. Il Parlamento, per regolare in modo diverso le sue procedure, si è posto anche il problema (e noi ce ne occuperemo di qui a qualche giorno) di come diversamente debba organizzarsi la propria attività interna in ordine a questa funzione. Se i tempi fossero stati normali, avremmo dovuto astenerci da questa impresa, perché nel corso di procedimenti di revisione costituzionale logica avrebbe voluto che attendessimo l'esito di questa procedura per poi adattare alla nuova riforma il nostro modo di procedere. Evidentemente i tempi non sono normali e quindi chi ha la responsabilità di fare questo apprezzamento ha invece ritenuto di dover intervenire con una revisione del regolamento.

Non abbiamo nulla da opporre a questa valutazione, ma alcune considerazioni devono essere espresse, proprio in sede di revisione costituzionale. Signor Presidente, intendo parlare con la massima franchezza; voglio sperare che sia compresa la ragione molto grave per cui il gruppo socialista esprime queste valutazioni, dettate unicamente dal dovere — che in questa Assemblea abbiamo sempre avvertito quando vi sono questioni di grande principio — di manifestare la nostra opinione apertamente, perché è il massimo dovere che possa incombere ai rappresentanti del popolo.

Noi non abbiamo apprezzato né approvato il mutamento di interpretazione del regolamento circa il modo di votare sulle autorizzazioni a procedere, per una questione di principio, tanto più delicata nel momento in cui abbiamo quel passaggio di regime al quale prima ho fatto riferimento.

Non entro nel merito dell'interpretazione, ma voglio ricordare che per cinque anni, dal 1988 ad oggi, con costante applicazione e senza che questo fosse mai revocato in dubbio (anzi, quando qualche volta il dubbio si è affacciato è stata prontamente esclusa la possibilità di un ragionamento su di esso), abbiamo attuato il principio secondo il quale, trattandosi di questioni riguardanti persone, deve prevalere il voto segreto.

Se entrassi nel merito potrei aggiungere altre considerazioni: anzitutto che questo è un principio antico, di tutti i liberi Parlamenti; osserverei poi che non è molto adeguato l'argomento secondo il quale poiché si tratta di una funzione riguardante gli interessi organici del corpo rappresentativo, non si tratta di questioni personali, giacché alla stregua di questo ragionamento non si capirebbe perché non dovremmo poi avere il voto palese anche in ordine a provvedimenti autorizzativi di misure limitative della libertà personale. A questo nessuno si è spinto. Tuttavia, se l'argomento fosse vero, anche questo aspetto dovrebbe ricadere nella prevalenza del voto palese, perché anche il provvedimento autorizzativo di misure restrittive della libertà personale — vivaddio — è certamente legato alla funzione organica, alla garanzia organica, non meno di quanto sia legato all'autorizzazione a procedere per una contravvenzione stradale, per esempio.

Non voglio entrare nel merito, desidero però dire che noi non accettiamo e non accetteremo mai, non ci acquieteremo mai all'idea che una regola di comportamento di una Camera rappresentativa possa modificarsi se non in virtù dell'aureo principio posto nella Costituzione e nel regolamento: un voto segreto della maggioranza assoluta dei componenti la Camera interessata. Lo abbiamo sempre pensato. Lo abbiamo sempre creduto!

Quando noi introducemmo il voto palese, malgrado le resistenze di tanti, in luogo del voto segreto, accettammo di sottoporci alla prova più difficile della nostra vita politica, quella cioè di abolire il voto segreto (scusate, non è un bisticcio) con votazione segreta. E non ricorremmo a stragemmi o a pretese interpretative o ad altro. Affrontammo questa prova. Pazientammo lunghi anni, perché in tanti modi quella decisione fu rinviata. Ora non voglio ricordarlo, perché è bene lasciare le polemiche alle spalle, ma penammo molti anni contro gli avversari dichiarati e contro quelli non dichiarati ma non meno ostinati di quella sana riforma che è stata il voto palese, che ha reso trasparenti le nostre decisioni.

Ci saremmo attesi che una questione così delicata, così intima della natura costituzionale e politica delle nostre regole e dei nostri principi, seguisse lo stesso sano percorso che fu seguito nel 1988 con la riforma che abbiamo ricordato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo in rappresentanza del mio gruppo ma permettetemi di fare una considerazione di tipo personale. Questa vicenda ha riservato molte amarezze, molte sorprese. Mi sarei infatti atteso che gruppi che hanno avuto sempre una spiccata vocazione garantista fossero fedeli anche nel chiuso delle stanze del potere a ciò che affermano nei comizi e nelle piazze. Sono sorpreso, perché gruppi che hanno un naturale interesse alla protezione delle minoranze avrebbero dovuto comprendere che quello era il momento di far valere quell'interesse. In mezzo a tante amarezze, onorevole Presidente (lei mi consentirà una dichiarazione di tipo personale), ho però trovato un'intima soddisfazione e mi sono complimentato per la scelta che ho fatto a quindici anni di essere socialista. Perché sono questi i momenti, sono queste le prove, sono questi gli scontri in cui la scelta di vita che si fa quando si sceglie un'ideologia remunera di anni e di occasioni purtroppo tanto frequenti (lo ammetto: con dolore ma lo ammetto) di amarezze e dispiaceri. Mi sono felicitato di essere socialista. Mi è dispiaciuto essere rimasto solo (anche in previsione di quello

che può aspettarci), ma mi sono felicitato con me stesso per il fatto di essere socialista. La ringrazio per avermi consentito questa dichiarazione di tipo personale e torno all'argomento.

Ebbene, noi non siamo disposti (lo voglio dire con molta franchezza), i socialisti non sono disposti (e sollevano tale questione di fronte a chiunque) ad accettare quanto si è verificato se non come un episodio da non ripetere nel futuro. Un Parlamento maggioritario non può consentirsi decisioni di questa natura. Perché se così dovesse avvenire in futuro ancora qualche volta, allora si metterebbe a repentaglio la convivenza democratica nelle istituzioni rappresentative. Se qualcuno pensasse di invocare ciò che è avvenuto come precedente per una prassi comportamentale, è bene che abbandoni questa idea, altrimenti le difficoltà, i contrasti e la durezza degli scontri avranno proporzioni molto gravi, giacché in gioco sarebbero valori ed elementi molto importanti, che vanno al di là della miseria di questa o di quella polemica quotidiana ed effimera.

Queste sono, onorevole Presidente, le considerazioni che ritenevo di dover fare. Ho cercato di svolgerle nel modo più fedele alla verità delle posizioni del mio gruppo ed al dovere di rappresentare questioni non di principio, ma di grande principio, come quelle di fronte alle quali ci siamo trovati nelle scorse settimane e negli scorsi giorni. *(Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC).*

PRESIDENTE. Come è già stato comunicato ai gruppi, interrompiamo ora la discussione per passare al successivo punto all'ordine del giorno. Tale decisione è motivata dall'esigenza di inviare al Senato con assoluta tempestività il decreto-legge recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

La discussione della proposta di legge costituzionale sulla modifica dell'articolo 68 della Costituzione riprenderà nel prosieguo della seduta (con l'auspicio che i tempi lo consentano).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: S. 1073. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (approvato dal Senato) (2574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ricordo che nella seduta del 28 aprile scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 61 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2574.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Enzo Balocchi.

ENZO BALOCCHI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis sarà seguita direttamente dalla discussione nel merito del decreto-legge.

In questa sede mi corre l'obbligo soltanto di confermare che, a parere della Commissione affari costituzionali, sussistono i presupposti di necessità e di urgenza. Raccomandiamo, pertanto, all'Assemblea di esprimersi in senso favorevole.

I motivi di necessità e di urgenza sono riscontrabili soprattutto nell'articolo del testo originario del Governo, che prevede la proroga dei comandi del personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consi-

glio. In caso contrario si verificherebbe un vuoto.

Ciò non ha impedito, tuttavia, alla Commissione affari costituzionali di esprimere alla Commissione cultura parere contrario nel merito.

In questa sede confermo dunque che esistono i requisiti di necessità e di urgenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARCISIO GITTI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

SILVIA COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Insisto sulla necessità e l'urgenza di questo decreto-legge, che garantisce il funzionamento di un ministero il cui personale, come i colleghi sanno, essendo esso stato istituito nel 1989, proviene da altre amministrazioni e dalla Presidenza del Consiglio.

Poiché si stanno svolgendo i concorsi interni per l'inquadramento del personale stesso, si chiede una proroga fino al dicembre 1994 dei comandi del personale proveniente dalla Presidenza del Consiglio e, d'intesa con il Ministero per la funzione pubblica, si prevede la possibilità che il personale proveniente da altra amministrazione venga inquadrato nei posti residui solo a seguito dell'espletamento dei concorsi interni.

Si tratta di garantire migliore funzionalità ad un ministero che, lo ricordo, è sotto organico di circa 200 unità, poiché delle 550 persone che dovrebbero lavorarvi se ne registrano presenti solo 300. Senza il decreto-legge, il personale sarebbe dimezzato, con gravissime conseguenze anche su tutto il processo in atto di trasformazione e qualificazione dell'intervento dello stesso ministero.

Per questa ragione mi permetto di raccomandare alla Camera di deliberare in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti dell'ormai quasi fiduciato Governo Ciampi, non posso dire di essere perplesso (se ho ben capito, quello di cui parliamo è soltanto il decreto n. 61 e questo Governo, insieme al precedente, ne ha già emanati più di 130, più dei giorni che il buon Dio ha dato al corrente anno di grazia). Il decreto è semplicemente contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento. L'istituto del comando — per questo il decreto non può essere urgente né necessario — è previsto da sempre dalla legge: è diritto e potere dell'amministrazione comandare, cioè inviare presso altra amministrazione, addirittura nemmeno statale, dipendenti dello Stato per determinate funzioni, salvo poi il rispetto o meno di particolari situazioni, da riguardarsi particolarmente sotto il profilo soggettivo.

Il comando è un istituto che esiste, che prevede il mantenimento della retribuzione e del grado e che contemplerà, se necessario, l'indennità di trasferta, la garanzia della carriera e quant'altro. Siccome si tratta di funzionari ed impiegati trasferiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che sembra ancora essere dello Stato italiano, non si vede per quale motivo si debba caricare legge su legge e intervenire addirittura con un decreto-legge, per scrivere norme che non stanno né in cielo né in terra, come quella che recita al comma 2 dell'articolo 1: «La Presidenza del Consiglio dei ministri continua provvisoriamente a corrispondere al personale di cui al primo comma il trattamento economico accessorio attualmente in godimento». Ma questo è ovvio, fa parte dell'istituto del comando! Questa, signor Presidente, è la fiera delle ovvietà. Manca pertanto qualsiasi urgenza e necessità che giustifichi l'emanazione di un decreto.

Se poi dovessimo andare a vedere — ma non è compito dell'ermeneuta, ex articolo

96-bis — le aggiunte, le addizioni (non le chiamo emendamenti) del Senato, ci troveremmo veramente davanti ad un fuor d'opera che è un fuor d'argomento, in violazione anche della nota legge n. 400 del 1988, di regolamentazione o di pseudo autoregolamentazione dell'attività del Governo che, come sappiamo, costituisce l'esempio di uno dei più clamorosi fallimenti del modo di legiferare. La «mangioranza» e l'arco costituzionale non vollero accettare il suggerimento del fascista che vi sta parlando, ossia che la norma della legge n. 400, in quanto regolatrice dell'attività di Governo, avesse grado e dignità di disposizione costituzionale. Ciò per impedire che il Governo, con un qualsiasi atto legislativo, come prodromicamente è per definizione il decreto-legge, potesse ogni volta modificare, anche se per quel solo caso, la norma generale di cui alla legge n. 400, di regolamentazione, o di pseudo autoregolamentazione (chiamiamola così) dell'attività governativa.

L'urgenza e la necessità mancano quindi del tutto perché difetta la stessa causa che dà fondamento all'emanazione di nuove norme giuridiche in una situazione di questo tipo. L'istituto del comando, che credo sia uno dei più antichi del nostro ordinamento, è stato usato ed abusato da queste «mangioranze», per ragioni clientelari, con la conseguenza che nelle nostre zone arrivano nuovi dipendenti del Ministero di grazia e giustizia che rimangono presso la pretura di Piacenza otto giorni, per poi essere immediatamente comandati a Catania. Questo avviene generalmente una volta al mese. Di conseguenza, l'organico delle preture e degli uffici giudiziari delle nostre zone è una specie di fisarmonica, che va da un massimo quello che è scritto a un minimo quello che esiste nella realtà. Vi è, cioè, un'elasticità della differenza tra l'esistente e il previsto determinata da questi «comandati», che arrivano e ripartono nell'arco, a volte, addirittura di 48 ore. Se vi è la possibilità di comandi di questo tipo, non vedo per quale necessità e per quale urgenza si debbano disporre norme che stabiliscano un comando speciale presso il neo-

costituito Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Proprio perché non vi è risposta a questa domanda, ovviamente retorica, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro la sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità per la conversione in legge del decreto-legge n. 61, ex articolo 77 della Costituzione, in relazione all'articolo 96-bis del regolamento (*Applausi dei deputati del gruppo MSI- destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marco Fabio Sartori. Ne ha facoltà.

MARCO FABIO SARTORI. Signor Presidente, condivido le argomentazioni esposte dall'onorevole Tassi e voglio aggiungere che il testo originario del decreto è stato infarcito dal Senato di emendamenti ed articoli che vanno a toccare materie che non tengono in alcun conto la disciplina del pubblico impiego, recentemente modificata con legge delega, né il fatto che giace in Parlamento una proposta di riforma dell'università, che viene stravolta ed anticipata con norme che non ci sentiamo di condividere.

Riteniamo, pertanto, che il voto del gruppo della lega nord debba essere contrario anche per lanciare un segnale forte al Senato, che continua a stravolgere i decreti proposti dal Governo adottando un sistema che non ci sembra né giusto, né efficace (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ratto. Ne ha facoltà.

REMO RATTO. Signor Presidente, il voto del gruppo repubblicano sulla richiesta di riconoscere la necessità e l'urgenza per la conversione in legge del decreto-legge n. 61 sarà contrario, per due motivi sostanziali.

Il primo è che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato istituito con la legge 9 maggio 1989, n. 168, che all'articolo 19 dettava norme precise sul personale, prevedendo le modalità di copertura dei posti di organico. A

distanza di ben quattro anni, vale a dire di più di 1.460 giorni, vi è la necessità di emanare misure urgenti sul personale per il funzionamento di tale ministero, come ha testé ricordato l'onorevole sottosegretario.

Non possiamo, onorevoli colleghi, passare sotto silenzio il fatto che nella pubblica amministrazione l'attuazione delle norme abbia tempi lunghissimi e l'inadempienza non abbia sanzioni. È questo un grave malcostume, che diventa prassi e condizione ambientale negativa che i cittadini purtroppo conoscono assai bene, perché ne sono vittime ogni giorno.

La perla è che il decreto proroga il termine originariamente fissato per far cessare la situazione eccezionale del comando dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994. Ma la ragione c'è — è già stato ricordato — ed è chiaramente indicata dal comma 2 dell'articolo 1, laddove si precisa che la Presidenza del Consiglio continua a corrispondere al personale in condizione di comando il trattamento economico accessorio attualmente in godimento.

Il secondo motivo della nostra contrarietà coincide con quanto deciso dalla Commissione Affari costituzionali, che ha precisato quanto segue: «Rilevata la necessità di non procedere a riforme parziali dell'ordinamento universitario e di tener conto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esprime parere contrario». D'accordo con la Commissione affari costituzionali voteremo in senso contrario alla richiesta di riconoscere al decreto-legge i requisiti di necessità e di urgenza. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, nelle motivazioni iniziali di questo provvedimento vi erano alcuni punti che dividevamo e che consideravamo anche urgenti. Purtroppo il provvedimento, nel corso del suo iter, si è venuto appesantendo di alcune aggiunte, le più disdicevoli delle quali sono quelle introdotte con gli ultimi emenda-

menti presentati dal relatore, che danno sì l'impressione di un'urgenza: l'urgenza di far passare alcuni provvedimenti veramente clientelari.

Queste considerazioni, unite a quelle espresse dal collega Tassi, che trovo condivisibili, motivano il gruppo dei verdi ad esprimere un voto contrario rispetto alla sussistenza dell'urgenza e della necessità che avremmo invece riconosciuto se si fosse rimasti allo scarnissimo testo iniziale. (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfredo Galasso. Ne ha facoltà.

ALFREDO GALASSO. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto contrario del mio gruppo in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, per una ragione di carattere generale.

Sono professore universitario. Quando ho visto all'ordine del giorno questo pomposo titolo, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1993, n. 65, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», mi aspettavo qualcosa di veramente importante e significativo, oltre che urgente, considerato che il mondo e l'ordinamento universitario vivono una vita a sé stante, distinta e separata da quel che generalmente accade nel paese (né mi pare che l'istituzione di un ministero per l'università abbia contribuito ad avviare un cambiamento di segno positivo né negli apparati ministeriali, né nel processo di autonomia dell'università).

Sotto questo pomposo titolo, che sembra indicare un mutamento significativo, trovo invece norme abbastanza settoriali, anche se si tiene conto degli emendamenti presentati.

Sento dunque il bisogno di lanciare un segnale politico all'attenzione del Parlamento ed alla disattenzione del sottosegretario per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica (ma poco importa, signor Presidente, perché anche questo rientra nell'atteggiamento che si ha nei confronti

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

dei problemi universitari). Signor sottosegretario, lei non ha ascoltato nulla, ma poco importa. Potrà constatare nella sua vita quotidiana, come sottosegretario per l'università, che i problemi sono ben più urgenti e significativi di quelli che il decreto-legge prova a risolvere.

Come dicevo, sento il bisogno di dare un segno politico significativo dell'insipienza con cui si continua ad affrontare la questione dell'università. Mi dispiace che il relatore Balocchi, che pure è un professore universitario, stamane...

ENZO BALOCCHI, *Relatore*. Non ho parlato di questo!

ALFREDO GALASSO. ... rispetto a questo argomento si sia espresso come ha fatto. Ripeto: i problemi urgenti ed importanti dell'università e del ministero sono ben altri! E voglio con questo voto negativo segnalare, appunto, la necessità di procedere con ben altra concezione e pratica politica ad affrontare tale questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nucci Mauro. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a votare sui requisiti di costituzionalità per un decreto-legge che reca misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Voglio quindi ribadire con questo mio intervento quanto affermato dall'oratore che mi ha preceduto: si tratta semplicemente di far funzionare tale ministero, e non di affrontare tutto lo scibile e i problemi relativi all'università e alla ricerca scientifica.

La Camera sa, perché ha lunga memoria, che quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è un ministero giovane e per questo si è trovato ad affrontare i problemi del personale dall'oggi al domani. Sottolineo che gran parte del suo personale è stato comandato. Il rappresentante del Governo ci ha detto che si stanno apprestando tutte le modalità e mettendo

in moto tutte le procedure per lo svolgimento di concorsi interni.

Ritengo che si possa riconoscere la rispondenza ai requisiti costituzionali del decreto-legge n. 61. Quando si entrerà nel merito, auspico che, con una brevissima riunione del Comitato dei nove, la Camera ripristini il testo originario del Governo, sopprimendo tutte le novità introdotte dal Senato che sono in conflitto con la legislazione in vigore.

Questa potrebbe essere, forse, una proposta mediana per far continuare a vivere e convertire in legge il decreto-legge n. 61, fermo restando che esso è del tutto accoglibile sotto il profilo dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 61 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2574.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	405
Votanti	329
Astenuti	76
Maggioranza	165
Hanno votato sì	204
Hanno votato no	125

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 1073.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (approvato dal Senato) (2574).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 61 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2574.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Morgando, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIANFRANCO MORGANDO, Relatore. Signor Presidente, colleghi, una parte della discussione di merito in realtà si è già svolta poc'anzi, in sede di discussione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento. Alcune delle questioni che sono state dibattute prima certamente verranno ribadite nel corso della discussione di merito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di diminuire il brusio, perché non è possibile proseguire i nostri lavori in questo modo.

Proseguia pure, onorevole relatore.

GIANFRANCO MORGANDO, Relatore. Sul piano generale, penso di potermi limitare a sottolineare che il testo del decreto-legge, nella versione che era stata presentata al Senato dal Governo, corrispondeva effettivamente ad una esigenza reale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e cioè l'esigenza di garantire tempi sufficienti rispetto al completamento delle coperture dei posti in organico attraverso la proroga dei provvedimenti di comando previsti nella legge istitutiva del ministero. Non mi pare di dover aggiungere molto su questo punto. Sottolineo unicamente che l'esigenza è stata positivamente

posta in evidenza in sede di dibattito in Commissione. Quest'ultima non ha ritenuto di proporre significative modifiche al testo così come presentato dal Governo ed in seguito parzialmente modificato dal Senato.

Allo stesso modo la Commissione, pur proponendo le modifiche riportate nel testo alla nostra attenzione, ha considerato positiva l'introduzione operata dal Senato dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1. Come è stato ricordato dal sottosegretario Costa durante la discussione sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità, la logica del comma 2-bis è di garantire la possibilità di inserimento in ruolo al personale comandato proveniente da altre amministrazioni dello Stato, a condizione che essa si concretizzi soltanto dopo l'espletazione delle procedure per l'inquadramento del personale comandato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge istitutiva del Ministero.

La Commissione ha ritenuto di precisare in termini più puntuali i contenuti del comma 2-bis, poiché è stata avvertita l'opportunità di limitare l'operatività della normativa introdotta dal Senato e di ricondurla ad esigenze di carattere generale.

Sono stati inoltre accettati dalla Commissione i contenuti del comma 2-ter, che risponde ad un'esigenza reale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'unica modifica introdotta dalla Commissione riguarda il riferimento introdotto dal Senato con finalità di interpretazione autentica.

I problemi già emersi durante la discussione sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità per l'adozione del decreto-legge n. 61 si riferiscono essenzialmente all'introduzione, da parte del Senato, degli articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter. Si tratta di aspetti affrontati e lungamente esaminati durante il dibattito di merito in Commissione lavoro. In quella sede è stata sottolineata l'esistenza di problemi di tecnica legislativa e di coerenza in rapporto a provvedimenti già in discussione presso questo ramo del Parlamento in materia di autonomia dell'università. Altre questioni emerse riguardano il coordinamento con il contenuto del de-

creto, che rendevano problematica ed in qualche misura discutibile l'introduzione dei citati articoli aggiuntivi.

È in definitiva prevalsa una valutazione di marginalità delle competenze trasferite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle singole amministrazioni universitarie; marginalità rispetto ai contenuti del provvedimento sull'autonomia dell'università in discussione presso la Commissione cultura. Si tratta, in realtà — come è stato sottolineato dal Governo —, di alcune specifiche competenze, il cui inserimento all'interno del decreto-legge in esame ha più il significato di alleggerire il ministero per quanto riguarda i suoi ruoli operativi che di attribuire o trasferire vere e proprie competenze autonome.

Tali considerazioni hanno indotto la Commissione a confermare nella sua impostazione generale il testo licenziato dal Senato, con alcune modifiche che a parere della Commissione stessa rappresentano un chiarimento delle disposizioni già approvate. Si individua così un più corretto coordinamento fra le competenze attribuite alle singole amministrazioni universitarie e quelle confermate al ministero (in materia di reclutamento, conferme in ruolo, trasferimenti ad altra sede).

La Commissione ha ritenuto a maggioranza — anche se con il parere contrario del relatore — di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1-bis. Mi sembra (tornerò sulla questione nel momento in cui esprimerò il parere sugli emendamenti presentati, visto che ve ne è uno in materia) tuttavia che una decisione del genere sia in qualche modo in contrasto con quella assunta dalla Commissione per quanto riguarda i commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis.

La Commissione, pur nell'ambito di una discussione significativa, non ha inoltre rilevato nulla in riferimento all'articolo 1-ter.

Nel concludere invitando l'Assemblea a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge, do conto dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. La Commissione affari costituzionali (lo ha ricordato il relatore Enzo Balocchi in sede di deliberazione ai sensi

dell'articolo 96-bis) ha espresso parere contrario poiché ha rilevato la necessità di non procedere a riforme parziali dell'ordinamento universitario e di tener conto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1-ter siano aggiunte le seguenti parole: «fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche». La richiesta della Commissione bilancio è stata recepita da un emendamento della Commissione presentato in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

SILVIA COSTA, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Meo Zilio. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MEO ZILIO. Signor Presidente, preannunciamo il nostro voto contrario sul provvedimento non tanto perché non riteniamo che alcuni aspetti possano rappresentare atti dovuti nei riguardi del funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del personale che in esso opera, quanto perché, come abbiamo già rilevato in Commissione, è stato inserito surrettiziamente dal Senato l'articolo 1-bis, che interferisce con il progetto di legge sull'autonomia universitaria in questi giorni in discussione presso la VII Commissione della Camera.

L'articolo 1-bis che, come ho detto, si inserisce nella questione dell'autonomia universitaria in maniera surrettizia, è stato presentato dal Governo, attraverso il sottosegretario competente, come un primo segnale in direzione dell'autonomia universitaria. A noi pare che tale segnale sia incompleto e insufficiente proprio perché, mentre da una parte si stabilisce che le funzioni del ministero in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori

sono attribuite alle università di appartenenza, immediatamente dopo si fissano eccezioni in merito al reclutamento, alle conferme in ruolo e ai trasferimenti in altra sede.

Riteniamo che l'autonomia universitaria debba essere completa. Fa parte del nostro programma l'indipendenza dal ministero centralista e centralizzatore, come ben sappiamo spesso miope e soffocante, se non addirittura iugulatore, dell'autonomia universitaria.

In sede di Commissione, in un'altra occasione, di fronte all'allora ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ho dichiarato che in funzione di tale autonomia vogliamo spuntare le ali — ho usato questa metafora — al Ministero e al ministro della ricerca scientifica e tecnologica, per dare un colpo d'ala all'università.

Oltre all'autonomia, noi vogliamo portare nell'università più democrazia proprio attraverso la normativa in discussione in questi giorni. Vogliamo ridare a tutte le categorie dei docenti universitari, e non solo ai baroni — chi vi parla è un barone e quindi non può essere accusato di parlare *pro domo sua* —, cioè agli associati, ai ricercatori, ai tecnici, la giusta dignità che loro spetta. Vogliamo sradicare anche dall'università l'arroganza del potere.

Infine, vogliamo decentrare l'università non solo nei rapporti con il ministero, ma anche sul territorio; vogliamo collegarla alla produzione ed alla qualità della vita sul territorio; vogliamo regionalizzarla il più possibile. In un certo senso vogliamo «federalizzare» anche l'università a livello interno ed internazionale.

Siamo stati accusati — come è ben noto — di non avere intellettuali tra le nostre fila; di non avere quadri pensanti. Siamo stati invitati ad iscriverci — come tutti ricorderanno — alle scuole elementari. Ebbene, vogliamo solo ricordare un dato statistico su cui non si è riflettuto: il 60 per cento dei parlamentari della lega, contrariamente a quanto avviene in altre formazioni politiche, è laureato nelle nostre università e, spesso, possiede anche due lauree.

In una recente intervista concessa dall'avvocato Banfi e da altri ex azionisti — chi

vi parla è un ex azionista e quindi non può essere accusato di parlare *pro domo sua* — siamo stati accusati di essere dei bottegai. Si è detto: «Il partito d'azione» — cui mi onoro di avere appartenuto — «era un partito degli intellettuali; ma la lega, oggi, che dichiara di essere il suo erede ideale sul piano del federalismo, è un partito di bottegai».

Ebbene, signori, questi bottegai, che vogliono riformare l'università *ex imis*, dalle fondamenta...

GIULIO CARADONNA. *Ab imis!*

GIOVANNI MEO ZILIO. ... vogliono rinnovare non solo quest'ultima ma, attraverso essa, il paese; vogliono compiere una rivoluzione antipartitocratica o, se volete, anticleftocratica. Non solo; vogliono, soprattutto, fare una rivoluzione culturale.

Noi sappiamo che in questa sede, malgrado il naufragio del Parlamento, non mancheranno le forze innovatrici, in qualche maniera ancora rappresentate, che ci daranno una mano nel predisporre la riforma dell'università in occasione della discussione che si svolgerà in quest'aula — della legge sull'autonomia universitaria. E, attraverso — l'università, avvieremo il rinnovamento del paese (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pizzinato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PIZZINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'adozione del presente decreto-legge, come è già stato ampiamente dimostrato nel corso dell'esame compiuto al Senato e nelle Commissioni della Camera, è stata imposta, dopo l'approvazione della legge n. 168 del 9 maggio 1989, unicamente dalla cattiva gestione del personale che ha portato all'utilizzazione, spesso con scopi clientelari, dell'istituto del comando, in particolare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quindi, non intendo spendere altre parole al riguardo; rimando tutte le considerazioni agli atti.

Signor Presidente, ho preso la parola unicamente per richiamare l'attenzione del nuovo ministro della funzione pubblica, il professor Sabino Cassese, del Governo nel suo insieme e dei componenti il Parlamento sul perdurare, anche dopo l'adozione del decreto-legislativo n. 29 del 1993 (che trasforma il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti sulla base del diritto comune), della negativa prassi di intervenire, o meglio di interferire attraverso la presentazione di emendamenti sulle materie riservate dal provvedimento stesso alla contrattazione sindacale o al ruolo più proprio e specifico della nuova dirigenza. È un'osservazione che richiamava poc'anzi anche il relatore, onorevole Morgando.

Le conseguenze di tale prassi sul funzionamento della pubblica amministrazione sono note a tutti e da ultimo ne ha parlato la scorsa settimana in quest'aula il Presidente del Consiglio, dottor Carlo Azeglio Ciampi. Ebbene, nel caso del decreto-legge al nostro esame, con le modifiche introdotte dal Senato (articoli 1-*bis*, 1-*ter*, comma 2-*ter* dell'articolo 1), si adottano misure — tanto per dare la dimostrazione che si cambia tutto per non cambiare nulla — che riguardano in qualche caso singole persone: mancano nel decreto solo i dati anagrafici e gli indirizzi delle abitazioni, quando per esempio si precisa nel provvedimento che comunque almeno quattro posti vanno riservati alla funzione ispettiva!

E ciò — mi si permetta l'espressione — alla faccia della flessibilità, delle relative teorizzazioni dell'organizzazione del lavoro affidate dal decreto legislativo n. 29 alla nuova dirigenza!

Su alcuni di questi aspetti più macroscopici la Commissione lavoro della Camera ha approvato taluni emendamenti; altre modifiche riteniamo debbano comunque essere apportate dall'Assemblea.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, noi poniamo una questione di principio, di carattere generale: la legge delega e il conseguente decreto legislativo n. 29 del 1993 rappresentano — lo sottolineava anche il Governo precedente e noi lo ribadiamo — uno spartiacque tra il prima e il dopo

per quanto riguarda il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione in riferimento alle assunzioni, alla gestione contrattuale, agli aspetti previdenziali dei pubblici dipendenti, all'organizzazione dell'attività lavorativa di ricerca e docente.

Durante l'iter legislativo della legge delega, ed ora anche del decreto, il nostro gruppo si è battuto affinché all'università fosse riconosciuta e consolidata l'autonomia, principio accolto — seppur *ob torto collo* — dal Governo con la decisione di demandare alla nuova disciplina dell'autonomia universitaria le regole per il personale docente e non docente.

Orbene, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, innanzitutto il Governo sta esaminando in questi giorni, in queste settimane, il progetto di legge per la nuova disciplina dell'autonomia universitaria, con tutti gli aspetti rinviati dalla legge delega che prima richiamavo.

In secondo luogo, è in corso di esame il decreto-legge n. 110 del 19 aprile 1993, con il quale si è istituito l'INPDAP, provvedendo in tal modo a riorganizzare tutti gli aspetti previdenziali riguardanti i pubblici dipendenti. In terzo luogo, il decreto legislativo n. 29 del 1993 indica, all'articolo 42, le procedure per il collocamento obbligatorio (anche per i non vedenti, quindi) e, all'articolo 72, comma 4, stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 1994 esso si applicherà alle istituzioni universitarie. In quarto luogo, il computo dell'anzianità di servizio è già stato fissato, per il personale delle università, con le leggi n. 312 dell'11 giugno 1980 e n. 63 del 21 febbraio 1989.

Ho richiamato, signor Presidente ed onorevoli colleghi, quattro aspetti affrontati da leggi e decreti in vigore o all'esame del Parlamento, che forniscono una puntuale risposta ai problemi richiamati, sulla base delle pari opportunità e delle pari condizioni per tutti i dipendenti pubblici. Da ciò consegue che sarebbero tanto più gravi un atteggiamento del Governo ed un voto del Parlamento che, perpetuando una prassi sbagliata tipica di quarant'anni di governo della democrazia cristiana, alterassero lo spirito, oltre che le norme, della nuova legislazione in materia di rapporto di lavoro

dei pubblici dipendenti. Per questo motivo, onorevoli colleghi, ho preso la parola su tali aspetti, come ho fatto anche in altre occasioni. Se è vero che si tratta di aspetti particolari, che coinvolgono un numero limitato di cittadini, i dipendenti delle università, è altrettanto vero che essi costituiscono un banco di prova della coerenza e del rigore, nonché della corrispondenza delle dichiarazioni programmatiche all'operato concreto del Governo Ciampi e della maggioranza che lo sostiene.

Nel momento in cui siamo tutti chiamati ad esprimerci con un voto, colleghi, vorrei che teneste presente il parere contrario formulato dalla I Commissione affari costituzionali, la quale ha ritenuto che gli emendamenti introdotti dal Senato siano apertamente in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993. Vogliamo almeno tener conto del parere espresso all'unanimità da tale Commissione? Vi ringrazio per la vostra attenzione, colleghi, ed anche per il modo in cui vi comporterete al momento del voto (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, mi ero iscritta a parlare ieri!

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Poli Bortone, ma non mi risulta. Comunque potrà intervenire in sede di esame degli emendamenti.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Presidente, avevo chiesto la parola: ma lei non guarda mai da questa parte!

PRESIDENTE. Non l'ho vista, onorevole Mattioli. Anche a lei, come all'onorevole Poli Bortone, darò la parola in sede di esame degli emendamenti.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Morgando.

GIANFRANCO MORGANDO, Relatore. Signor Presidente, mi sembra che l'unico

elemento nuovo emerso dalla discussione sia il forte riferimento fatto dall'onorevole Pizzinato al decreto legislativo n. 29 del 1993. Si tratta di un problema che in effetti esiste; ritengo, peraltro, che il contenuto del decreto-legge n. 61 non sia in contraddizione con l'impostazione del citato decreto legislativo, che opera una riforma in termini generali e costituisce uno spartiacque nell'ordinamento del pubblico impiego. Ritengo che le altre osservazioni emerse dalla discussione trovino una risposta nelle considerazioni che ho svolto illustrando la mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SILVIA COSTA, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Onorevoli colleghi, credo sia giusto da parte del Governo ringraziare per il tono elevato e le argomentazioni che hanno caratterizzato la discussione su un decreto-legge che francamente si immaginava di portata molto più modesta e pragmatica. Si tratta infatti, come hanno rilevato il relatore Morgando ed altri membri della Camera, di un provvedimento teso semplicemente a garantire (per questo si giustifica la sua urgenza) il funzionamento minimo del ministero. Mi spiace non vedere in aula il collega Galasso, perché vorrei rassicurarlo sul fatto che ho ascoltato quello che ha detto. Certamente questo ministero merita ben altri interventi e ben altre iniziative; mi auguro che il Governo saprà offrire al comparto tutta l'attenzione che merita. Credo però che non avremmo dovuto proporre questi ben diversi interventi sulla funzionalità del ministero facendo ricorso ad un decreto-legge e svuotando l'iniziativa parlamentare.

Per quanto attiene, invece, ad alcune obiezioni sollevate, vorrei brevemente replicare. Si tratta semplicemente di garantire che non si verifichi quello che avverrebbe se non venisse convertito in legge il decreto, ossia che nel giro di un mese (non di più) tutto il personale di provenienza dai ruoli della Presidenza del Consiglio — circa cento unità — che non ha optato per l'in-

quadramento nel ministero torni nel ruolo d'origine. Inoltre, è necessario garantire che, mentre si espletano i concorsi interni e si procede alla verifica per l'inquadramento del personale del ministero, si possa contestualmente assicurare la funzionalità del dicastero, scongiurando un'interruzione di attività, come tra l'altro ha ben ricordato anche chi ha poi espresso pareri critici (il collega Mattioli ed altri).

Il Senato, attraverso emendamenti che sono stati poi approvati, ha introdotto nel testo trasmesso alla Camera talune novità. Vorrei tuttavia precisare che a parere del Governo, ed in particolare anche del ministro per la funzione pubblica, Cassese, le norme in questione non confliggono con la legge sul pubblico impiego né con una sorta di pregiudizio (positivo o negativo) sul processo di autonomia dell'università. Si tratta infatti del trasferimento di alcune competenze marginali, direi strettamente burocratiche ed amministrative, che ormai le università sono mature per accogliere. Una richiesta analoga viene anche dalla conferenza dei rettori ed andrà nel senso di alleggerire le funzioni dell'organico del ministero. Come ricordavo all'inizio, il dicastero ha un'organico sottostimato di almeno duecento unità e quindi, per acquisire quella funzione, che tutti i colleghi mi pare abbiano ricordato, di indirizzo, di programmazione, di riqualificazione dell'intervento, dovrebbe alleggerirsi di funzioni improprie e per così dire ottocentesche.

Da questo punto di vista vorrei capire allora se la Camera creda davvero nel processo di autonomia, se creda quindi che esso non può che cominciare con piccoli gesti che non pregiudicano il disegno complessivo, ma vanno nella direzione dell'affidamento di ulteriori competenze. A volte mi sembra di assistere ad uno strano conflitto, un po' nominalistico, tra la difesa con forza della strategia dell'autonomia e la mancata accettazione addirittura che si compiano primi passi di decentramento, almeno funzionale e di competenze.

Si tratta fra l'altro (questa è stata un'indicazione precisa della Commissione lavoro della Camera) di mantenere comunque (parliamo ancora dell'attività del Ministero

dell'università, salvo poi decidere diversamente sull'autonomia) alcune funzioni che effettivamente potrebbero — queste sì — creare condizioni di pregiudizio verso la legge sulla riforma dell'università. Parlo dell'inquadramento del ruolo docente, di quanto attiene allo *status* giuridico, di alcune materie di particolare importanza. Sotto questo profilo, vorrei rassicurare la Camera sul fatto che tali funzioni restano in questo momento di competenza del ministero.

Per quanto attiene all'urgenza del decreto-legge, nonché all'opportunità che sia salvaguardato nella sua interezza, vorrei richiamare l'attenzione di chi ha osservato (mi pare l'abbia fatto l'onorevole Pizzinato) che esiste una sorta di incongruità fra le norme previste nel testo governativo e quelle aggiunte dal Senato. In realtà, il fine del decreto è quello di assicurare il funzionamento del ministero. Per raggiungere tale obiettivo, disponendo di un personale ridotto, bisogna agire necessariamente su due leve. Occorre anzitutto garantire la permanenza del personale fino ai nuovi inquadramenti e contemporaneamente alleggerire la struttura di funzioni francamente improprie e obsolete, che sicuramente non pregiudicano il processo di autonomia delle università ma che certamente hanno una certa incidenza in tal senso.

Credo che da questo punto di vista non vi sia quindi un'insistenza esasperata da parte del Governo nel chiedere che il testo presentato sia accolto nel suo complesso.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 1-ter siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche»;

e con le seguenti osservazioni:

bisognerebbe scongiurare i rischi di estensione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, al restante personale del Mi-

nistero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

occorrerebbe valutare con attenzione, in riferimento al comma 2 dell'articolo 1-bis, la possibilità che il trasferimento di competenze dagli organi centrali dello Stato alle università determini difficoltà di controllo in ordine agli oneri che restano comunque a carico del bilancio dello Stato.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Marco Fabio Sartori 1.1 e 1.2, Poli Bortone 1.4, Scalia 1.5, Marco Fabio Sartori 1-bis.3, Poli Bortone 1-bis.5, Scalia 1-bis.6 e Pizzinato 1-bis.1.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal Senato e dalle ulteriori modificazioni apportate dalla Commissione (*per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, avverto che all'articolo unico del disegno di legge di conversione non sono stati presentati emendamenti.

Avverto altresì che la Commissione ha presentato l'ulteriore emendamento 1-ter.1 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIANFRANCO MORGANDO, *Relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti Marco Fabio Sartori 1.1 e Scalia 1.3, nonché sugli identici emendamenti Marco Fabio Sartori 1.2, Poli Bortone 1.4 e Scalia 1.5. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Poli Bortone 1-bis.4, sugli identici emendamenti Marco Fabio Sartori 1-bis.3, Poli Bortone 1-bis.5 e Scalia 1-bis.6, nonché sull'emendamento Pizzinato 1-bis.1.

Per quanto riguarda l'emendamento Gelpi 1-bis.2, come tra l'altro ho già detto nella relazione, esso appare incoerente con l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione. Personalmente mi rimetto però all'Assemblea.

La Commissione raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 1-ter.1, che recepisce il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo?

SILVIA COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'emendamento 1-ter.1 della Commissione ed esprimo parere favorevole, invitando l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento Gelpi 1-bis.2. Concordo, quanto al resto, con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marco Fabio Sartori 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, colleghi, la mia dichiarazione di voto riguarda questo emendamento come i nostri successivi emendamenti.

Le motivazioni che sono state poc'anzi richiamate dal collega Pizzinato sono quelle che ci hanno indotto a presentare gli emendamenti in questione, che tendono a riportare il testo del decreto alla sua natura di provvedimento urgente. È per queste ragioni che annuncio il voto favorevole su questi emendamenti, invitando i colleghi a fare altrettanto.

Devo però manifestare una certa sorpresa perché le motivazioni che il collega Pizzinato ha espresso con convinzione e con forza avrebbero motivato un voto diverso da parte del suo gruppo in sede di deliberazione sulla esistenza dei requisiti di urgenza e necessità. Un voto diverso avrebbe infatti portato ad eliminare quegli aspetti inaccettabili del provvedimento, ricordati dal collega Pizzinato. Resto quindi abbastanza stupito, perché i motivi molto con-

vincenti, che coincidono con i nostri, illustrati dall'onorevole Pizzinato sono in contraddizione con il voto che è stato dato dal gruppo del PDS.

Questi emendamenti tendono, colleghi, a ridare al provvedimento in questione il carattere di necessità ed urgenza (di cui parlava anche la collega Silvia Costa) limitandone il contenuto a tali esigenze. Ove il provvedimento riassume tali caratteristiche, noi non esiteremmo ad appoggiarlo. Se invece gli emendamenti saranno respinti, non potremo che votare contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marco Fabio Sartori. Ne ha facoltà.

MARCO FABIO SARTORI. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.1, di cui sono primo firmatario. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato istituito con la legge n. 168 del 9 maggio 1989; sono quindi già passati quattro anni dal momento in cui avrebbe dovuto essere data attuazione all'articolo 19 di quella legge.

Tale periodo ci è sembrato più che sufficiente per attivare e completare le procedure di inquadramento del personale, limitando nel tempo l'utilizzazione — che spesso ha avuto scopi clientelari — dell'istituto del comando (in particolare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). Ecco perché noi non condividiamo la modifica introdotta dal Senato volta a spostare ulteriormente il termine dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994. L'università non può aspettare che si risolvano le beghe della burocrazia e dei politici: chiediamo pertanto ai colleghi di esprimere un voto favorevole sul mio emendamento 1.1 (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a

favore dell'emendamento Marco Fabio Sartori 1.1, perché è assolutamente in linea con il nostro pensiero sul complesso delle norme inserite in questo provvedimento, che poi non è così innocente come si vorrebbe far credere. Tutt'altro.

Si tratta di un decreto-legge sul quale mi sarei soffermata più a lungo se il Presidente mi avesse dato la parola in sede di discussione sulle linee generali, anche perché in esso, come in altri, il Senato ha inserito una serie di norme tendenti a modificare l'articolo 19 della legge n. 68, le norme (non ancora entrate in vigore) per il pubblico impiego e talune norme riguardanti, per esempio, la stessa legge n. 482, proprio quando tutti dovremmo avere interesse — mi chiedo se lo abbiamo davvero — a moralizzare la pubblica amministrazione.

Tra l'altro, mi pare che ci si fosse soffermati a lungo, in occasione del conferimento della delega al Governo sul pubblico impiego, sul problema del numero complessivo dei distacchi e dei comandi. Mi sembra infatti che tutti, almeno a parole, fossero d'accordo che più di mille comandi fossero troppi. Ma in questo caso altro che di mille comandi si tratta! Evidentemente si intende procedere, attraverso una serie di decreti, lungo la vecchia strada delle posizioni di privilegio che si acquisiscono nel momento in cui si passa da un'amministrazione all'altra. A questo punto dovremmo dire che la Presidenza del Consiglio diventa quasi una tappa obbligata per chi voglia ottenere a vita posizioni di privilegio.

E questo è quanto accade con il decreto-legge al nostro esame, come si desume anche solo leggendone l'iniziale formulazione; peggio ancora se si esaminano gli emendamenti approvati dal Senato. Sicché è veramente singolare la posizione di quanti criticano fino in fondo lo spirito, la lettera del provvedimento, ma poi si astengono, non contribuendo in alcun modo alla eliminazione di un certo modo di fare politica e di essere presenti anche nella pubblica amministrazione quando si presentano le occasioni per incidere realmente sul sistema che è rifiutato dalla gente ma che continua, purtroppo ad essere accettato da questo Parlamento, il quale anzi approfitta degli

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

sprazzi di presenza attiva di tanti deputati (che in altre circostanze non sono presenti o sono disinteressati) per stabilizzare situazioni di privilegio attraverso la proroga dei comandi.

Oltretutto siamo completamente disattenti, come al solito, a quanto afferma la Corte dei conti, ossia che gli oneri per tale personale riflettono l'anomala situazione esistente, risultando dal bilancio del Ministero l'erogazione di stipendi per soli 265 milioni, a fronte dei quali si registrano un miliardo e 100 milioni di compensi per lavoro straordinario, 337 milioni per missioni, 2 miliardi e 700 milioni di fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il ministero. Ciò consegue — afferma la Corte dei conti — alla posizione di comando, rilevante anche ai fini economici, nella quale permane la quasi totalità dei dipendenti interessati alle corresponsioni in argomento. Il meno che si possa fare, dunque, è accogliere l'emendamento Marco Fabio Sartori 1.1 che, se non altro, limita lo sconcio al dicembre 1993 (*Applausi dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale e della lega nord*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Marco Fabio Sartori 1.1. non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

UGO MARTINAT. Chiedo di parlare sulle modalità delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO MARTINAT. Chiedo, a nome del mio gruppo, la votazione nominale su tutti i successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Martinat.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	358
Votanti	288
Astenuti	70
Maggioranza	145
Hanno votato sì	91
Hanno votato no	197

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marco Fabio Sartori 1.2, Poli Bortone 1.4 e Scalia 1.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	296
Astenuti	68
Maggioranza	149
Hanno votato sì	92
Hanno votato no	204

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Poli Bortone 1-bis, 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	360
Votanti	356
Astenuti	4
Maggioranza	179
Hanno votato sì	76
Hanno votato no	280

(La Camera respinge).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Marco Fabio Sartori 1-bis. 3, Poli Bortone 1-bis. 5 e Scalia 1-bis. 6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ratto. Ne ha facoltà.

REMO RATTO. Signor Presidente, mi rivolgo innanzitutto alla sua cortesia come coordinatore dei lavori di questa Assemblea per sapere che fine abbia fatto il parere negativo della I Commissione affari costituzionali. Mi chiedo se questo parere sia acqua fredda, oppure se l'Assemblea debba esprimersi in merito. Essendo un parere negativo e provenendo da cotanta Commissione, credo sarebbe opportuno un minimo di riflessione. O sbaglio? (*Applausi del deputato Marco Fabio Sartori*).

Per quanto riguarda il merito, invece, mi permetto di fare osservare che il testo che ci arriva dal Senato è tutta un'altra cosa rispetto al decreto presentato dal Governo. Allora, o il vecchio Governo era distratto, frettoloso o parziale (e conseguentemente le Camere devono correggere, integrare e completare la sua azione), oppure si approfitta di ogni occasione per introdurre surrettiziamente, come è stato già ricordato, norme che tendono a tutelare interessi particolari.

La nostra posizione potrebbe essere favorevole nei confronti del vecchio testo, per questo i nostri emendamenti mirano ad eliminare tutto quello che non condividiamo e che è stato aggiunto dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Ratto, credo che tutti i colleghi sappiano che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere contrario, ma le conseguenze non può trarle il Presidente. Se la Commissione o il Comitato dei nove avessero inteso trarre conseguenze da questo parere, avrebbero dovuto farlo modificando il testo da sottoporre all'Assemblea. Per quanto mi riguarda, non posso fare altro se non rendere noto a tutti i colleghi che il parere della Commissione affari costituzionali è contrario.

Del parere della Commissione bilancio, relativo alla copertura finanziaria dei provvedimenti, invece, è stata data già doverosamente lettura.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, anch'io desidero ricordare che la Commissione affari costituzionali si è espressa all'unanimità in maniera contraria, anche perché è veramente singolare che si incida, e non in maniera ininfluyente, sul tema più complessivo dell'autonomia universitaria, anticipandola attraverso i commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis. Per non parlare poi del successivo comma: sono state assunte, forse, altre 400 unità, ma la cifra non è precisamente verificabile, perché gli atti non sono disponibili nemmeno per la Corte dei conti.

Di fronte a tutto questo non so far altro che chiedere ai partiti rappresentati nella Commissione affari costituzionali un minimo di coerenza con quanto i loro rappresentanti hanno deciso in quella sede all'unanimità (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marco Fabio Sartori 1-bis.3, Poli Bortone 1-bis.5 e Scalia 1-bis.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Onorevoli colleghi, vi prego di restare seduti e di votare ciascuno dal proprio posto. Vi richiamo perché sono già pervenute alla Presidenza segnalazioni di irregolarità.

(*Segue la votazione*).

RINO PISCITELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, la ringrazio di aver dato notizia delle segnalazioni pervenute alla Presidenza, ma purtroppo vi sono alcuni casi plateali che ho tentato di segnalare anche tramite altri colleghi. Per esempio, nel primo settore da destra, ultima fila, vi sono tre presenti e

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

quattro votanti. In uno dei banchi del gruppo socialista vi è un solo collega e sono stati espressi due voti.

Ritengo si debba trovare una soluzione. Non è più possibile continuare in questo modo, anche perché dà fastidio dover far presente tale problema alla Presidenza ed ai colleghi (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Onorevole Piscitello, come lei saprà, è stato predisposto un nuovo sistema di votazione che, in base alle assicurazioni che sono state fornite, diverrà operativo al più presto.

Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti in ordine alle irregolarità segnalate (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente*).

Avverto che non sono state riscontrate irregolarità.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	334
Astenuti	10
Maggioranza	168
Hanno votato sì	99
Hanno votato no	235

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pizzinato 1-bis.1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	316

Astenuti	13
Maggioranza	159
Hanno votato sì	135
Hanno votato no	181

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gelpi 1-bis.2., accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	338
Votanti	327
Astenuti	11
Maggioranza	164
Hanno votato sì	133
Hanno votato no	194

(La Camera respinge — Applausi).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-ter.1. della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	268
Astenuti	79
Maggioranza	135
Hanno votato sì	253
Hanno votato no	15

(La Camera approva).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sbarbati Carletti. Ne ha facoltà.

LUCIANA SBARBATI CARLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano esprime la più viva perplessità e preoccupazione, rispetto a questo provvedimento, per lo stile disinvolto con cui il Governo, ancora una volta, disattende le grandi riforme di cui il paese ha bisogno e fa ricorso — come avviene con questo decreto — ad operazioni di basso profilo, con l'ormai vecchia e stringente logica dell'emergenza.

Già da quattro anni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha iniziato la sua attività...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Sbarbati Carletti. Onorevoli colleghi, le dichiarazioni di voto sono soltanto due; vi prego quindi di non allontanarvi e, soprattutto, di fare silenzio.

Continui pure, onorevole Sbarbati Carletti.

LUCIANA SBARBATI CARLETTI. ... e razionalità politica avrebbe voluto che i problemi del personale fossero affrontati con un'ottica diversa, con una diversa trasparenza e con la volontà di portare a soluzione certi problemi in modo diverso rispetto al passato. Con questo provvedimento si interviene, invece, a modificare, oltre all'articolo 19 della legge n. 168, anche la legge sul pubblico impiego e — come se ciò non bastasse — si interviene in maniera furbesca sul merito della legge n. 482, in materia di collocamento obbligatorio, la quale — come tutti sanno — è oggi in stato di revisione perché nel passato ha prodotto situazioni assolutamente aberranti.

Con il decreto-legge n. 61 si vogliono inoltre reiterare i comandi, per dare continuità ad alcune operazioni a garanzia di privilegi che andrebbero invece eliminati, se si vuole veramente percorrere la logica della moralità, della trasparenza e soprattutto del merito.

I commi 1 e 2 hanno, a nostro avviso, la velleità di anticipare — peraltro in maniera ridicola — l'autonomia universitaria. L'esame di tale questione procede presso la Camera dei deputati a passo ridotto, per non dire lento e tardo (come qualcuno, meglio di me, potrebbe rilevare) e non trova il suo sbocco naturale nella discussione in quest'aula per una soluzione ottimale dei problemi universitari. È necessaria una riforma dell'università attraverso l'autonomia, perché soltanto così potremo sperare di avere università concorrenziali sul piano nazionale e su quello internazionale, con *curricula* riformati. I problemi del personale debbono essere definitivamente risolti. È però sbagliato affidare all'università — come si fa con questo decreto-legge — la gestione autonoma dei soli problemi dello stato giuridico, privandola invece di quelli relativi al reclutamento e ai trasferimenti del personale. La vera autonomia, la vera capacità dirigenziale o direzionale di un istituto universitario si misura soprattutto con l'abilità con la quale le università possono invece entrare nel merito delle assunzioni, dei trasferimenti, delle acquisizioni e dell'arruolamento di un personale di alta qualità.

L'onorevole Sgarbi pochi giorni orsono, recitando in quest'aula la sua consueta litania, ebbe modo di rilevare che all'università insegnano degli asini. Ora, poiché noi vogliamo che ciò non accada (non riteniamo comunque che tale affermazione sia giusta) e che vi sia effettivamente una presa d'atto e di coscienza dei problemi che oggi gravano sulle nostre università e che possono essere risolti soltanto con l'autonomia universitaria, ci sembra assolutamente riduttivo e non accettabile il riferimento contenuto nel decreto-legge n. 61 allo stato giuridico del personale. Si tratta di operazioni che, tra l'altro, collidono sia con la legge sul pubblico impiego, sia con quella squallida accentrazione burocratica che in questi anni si è fatta al Ministero della pubblica istruzione e che ora — guarda caso, sembra una fotocopia! — si realizza al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

Noi repubblicani non siamo disponibili a

tali operazioni. Soprattutto non possiamo accettare gli emendamenti che il Senato ha introdotto in maniera surrettizia e che prevedono un aggravio di spesa che non ci possiamo permettere e che non intendiamo convalidare, anche perché non sappiamo quanto possa incidere sul bilancio dello Stato e soprattutto come possa influire sulla qualità del servizio.

Per tale ragione, il gruppo repubblicano voterà contro il decreto-legge n. 61 del 1993 (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marco Fabio Sartori per aver rinunciato ad intervenire per dichiarazione di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano sono fermamente contrari al decreto-legge n. 61, per le ragioni che ho già esplicitato in precedenza e che mi accingo a riassumere brevemente.

Ci troviamo di fronte innanzitutto ad una vera e propria prevaricazione attuata dai colleghi senatori che hanno inteso inserire nel testo in esame una materia del tutto estranea al decreto-legge. Si tratta, infatti, di istituzionalizzare un uso veramente improprio del comando, che verrebbe a stabilizzare situazioni di privilegio soprattutto di carattere economico, oltre che nell'ambito della progressione di carriera.

Si tratta di scelte a nostro avviso del tutto incompatibili con la situazione generale del paese. Senza voler qui fare né demagogia né retorica, non si comprende per quale motivo si dovrebbe continuare a spendere decine di miliardi per compensi incentivanti e per riconoscimenti economici che vanno anche al di là delle mansioni svolte quando per alcuni cittadini della Repubblica italiana non esiste neanche il minimo vitale.

Una prevaricazione, dunque; un uso dei comandi improprio e dilazionato nel tempo. Se è vero che la legge n. 168 è del 1989

e se è vero che in quella disciplina era chiaramente prevista la sistemazione dell'organico nell'arco di un anno con l'immissione in ruolo di ben 605 persone, evidentemente esiste un interesse comune a non regolarizzare la situazione. Non è sufficiente, infatti, pensare ad un disinteresse da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: evidentemente gli interessati vogliono proseguire lungo un cammino che consente loro di continuare ad usufruire di notevolissimi privilegi economici, a cui oggi con questo decreto vengono per altro aggiunti privilegi di altra natura, poiché il personale ispettivo può diventare dirigente, grazie ad un ridicolo — lo sottolineo, ridicolo — emendamento presentato al Senato e poi introdotto nel testo che prevede la riserva di almeno quattro posti. È veramente incredibile che si possa accedere ad un'ipotesi del genere.

Per quanto riguarda la legge n. 482, colleghi, vorrei ascoltare qualche volta un vostro comizio al di fuori di quest'aula per verificare se in quei discorsi riportate quanto viene detto — e soprattutto fatto — qui dentro. Non c'è nessuno di voi che al di fuori di quest'aula non vada a raccontare che la legge n. 482 è quanto di più clientelare possa esistere. Nessuno oggi può andare onestamente a sostenere che la chiamata numerica è una garanzia; così come in questa sede tutti dovrebbero onestamente riconoscere che la legge n. 482, data in mano ai singoli atenei, rappresenta un ulteriore elemento di sopraffazione, con il solo limite che questo orientamento viene delegato al territorio. Non credo insomma che si tratti di una grande novità rispetto alle proclamate esigenze di moralizzazione, portate avanti soltanto a parole e completamente ignorate nei fatti.

Sono questi i motivi, secondo noi più che sufficienti, per continuare ad esprimere un voto convintamente contrario su un provvedimento che, se sarà approvato, lo dovrà esclusivamente alla volontà di un partito che dice di voler tutelare i lavoratori e che oggi continua insistentemente a far passare certi emendamenti con la propria astensione o addirittura a votare a favore — come probabilmente avverrà — di un provvedi-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

mento veramente sconcio (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale e del deputato Sbarbati Carletti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sangiorgio. Ne ha facoltà.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente il provvedimento che abbiamo di fronte risente pesantemente del fatto che dai tempi della sua istituzione — cioè dal 1989 ad oggi — non si sia proceduto a dare un assetto definitivo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di un ritardo grave, che, come già hanno evidenziato molti colleghi, incide sulla funzionalità stessa del ministero, non permettendogli di godere della serenità derivante da un regime di continuità e di promuovere un incremento delle relative professionalità.

Certamente questo è un fatto molto grave. Oggi siamo di fronte alla necessità di garantire in una fase delicata di sviluppo della nostra università il funzionamento del ministero. Il provvedimento in esame affronta la questione ed è certamente urgente e utile se vogliamo raggiungere questo scopo.

Vorrei ritornare su un punto ampiamente discusso: il fatto che siano state trasferite all'università funzioni attualmente esercitate dal ministero. Vorrei far presente ai colleghi che si tratta esclusivamente di pratiche burocratiche e che non si incide minimamente sulle questioni dello stato giuridico; si snellisce soltanto la procedura di svolgimento delle pratiche stesse. Pensate che, per quanto riguarda le università, anche solo una richiesta di aspettativa per maternità deve essere firmata dal ministro. Vi sono 50 mila docenti; a volte per normalissime pratiche burocratiche si attende un anno. Il decentramento di alcune funzioni alle università non mi pare assolutamente rivoluzionario, ma solo un provvedimento di buon senso per snellire lo svolgimento di determinate attività.

Sullo stato giuridico, sull'autonomia, che costituiscono le questioni vere, il Parlamen-

to sarà chiamato a discutere e votare in tempi rapidi, mi auguro, per dare un assetto più moderno alle nostre università.

Per questo insieme di ragioni il gruppo al quale appartengo si asterrà (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meo Zilio. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MEO ZILIO. Ho ascoltato la collega Sbarbati Carletti, che ha ulteriormente approfondito le ragioni di opposizione al provvedimento di cui ci occupiamo. Mi associo *toto corde* alle motivazioni da lei addotte, le faccio mie e riconfermo il mio convincimento di esprimere voto contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord e repubblicano*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2574, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1073. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (*approvato dal Senato*) (2547):

Presenti	337
Votanti	277
Astenuti	60
Maggioranza	139
Hanno votato sì	179
Hanno votato no	98

(La Camera approva).

Si riprende la discussione della proposta di legge costituzionale in materia di modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciccio Messere. Ne ha facoltà.

ROBERTO CICCIO MESSERE. Sarò molto breve, perché discutiamo della modifica dell'articolo 68 della Costituzione ormai da un anno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO D'ACQUISTO

ROBERTO CICCIO MESSERE. Mi sembra che la grande maggioranza dell'Assemblea abbia preso atto del fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 68 per quanto riguarda l'immunità parlamentare non è idonea a sanzionare un'iniziativa persecutoria, anzi espone il deputato ad una specie di *via crucis* che aumenta il danno nei suoi confronti e anche nei confronti dell'istituzione, in presenza di una presunzione di innocenza.

Signor Presidente, prendo atto che anche il relatore riconosce la bontà delle critiche che avevamo avanzato alla modifica dell'articolo 68 licenziata da questa Camera e successivamente confermata, almeno nella sostanza, dal Senato.

Ci siamo trovati di fronte, signor Presidente, all'istituzione di un secondo giudice per le indagini preliminari: nel momento in cui si prevedeva l'intervento di una delle due Camere nella fase del rinvio a giudizio, di fatto si trasformava la Giunta e quindi l'Assemblea parlamentare in una specie di secondo giudice per le indagini preliminari, che avrebbe dovuto esaminare l'enorme mole di documenti frutto di indagini durate sei mesi o anche uno o due anni.

Molti colleghi — ed io stesso ho sollevato la questione in Commissione — rilevano che oltre a limitare tale prerogativa è necessario intervenire per tutelare il Parlamento nei confronti di possibili straripamenti da parte di un altro potere dello Stato. Ciò non solo in via ipotetica; non si tratta, infatti, solo di

un'ipotesi, ma di un dato di fatto. La nostra Assemblea più volte ha avuto modo di segnalare al Consiglio superiore della magistratura interventi di magistrati che apparivano persecutorii; e non mi riferisco soltanto a procedimenti come quello per le tartine, di cui è stata vittima la collega Nenna D'Antonio; ci siamo trovati di fronte a iniziative giudiziarie nelle quali non vi era neppure traccia di *notitia criminis*. Il problema della tutela del Parlamento e dei parlamentari nei confronti di tentativi di limitare la libertà di iniziativa e di azione richiede quindi giusti interventi.

Signor Presidente, vorrei ricordare ai pochi colleghi presenti — per contribuire ad individuare i correttivi opportuni da introdurre — che tempo fa alcuni radicali promossero un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Se ben ricordo tale referendum ottenne un grande successo popolare e gran parte dei colleghi e dei partiti che oggi assumono determinate posizioni approvarono la famigerata legge Vassalli, che ha abolito, contro il volere del paese, la responsabilità civile dei magistrati. È bene dunque che si torni indietro verificando nuovamente un certo comportamento. Consiglierei ai colleghi di rileggere la storia del Parlamento degli ultimi dieci o quindici anni per ricordare quali siano state le battaglie radicali contro un determinato uso dei pentiti; contro le leggi eccezionali; per una giustizia giusta; per la responsabilità civile dei magistrati, eccetera. Tutti questi sono interventi necessari per riparare alla situazione che oggi tutti denunciamo.

Vi sono altre tematiche sollevate dal relatore. Mi auguro che egli voglia correggere quella bizzarra interpretazione in base alla quale l'autorizzazione a procedere non sarebbe richiesta in presenza di misure cautelari diverse dall'arresto (gli arresti domiciliari, il soggiorno obbligato e via dicendo). La norma, con tutta evidenza, deve tutelare da un lato il *plenum* e dall'altro l'esercizio della funzione parlamentare. Qualsiasi misura pertanto, anche il ritiro del passaporto, può essere una limitazione oggettiva sulla quale il Parlamento deve esprimersi in rapporto alla sua funzionalità. Nessuna norma, dun-

que, può indicare un'interpretazione diversa da quella che ho fornito.

Concludo, signor Presidente, anche se ritengo che altre iniziative debbano essere adottate in conseguenza di questo provvedimento. È già stata sollevata la questione delle prerogative dei membri del Governo cosiddetti laici, cioè non parlamentari: anche tale aspetto comporterà un intervento non tanto sull'articolo 68 quanto, piuttosto, sull'articolo 96 della Costituzione.

Pertanto vi è tutta una serie di iniziative legislative da adottare, in particolare per quanto riguarda i rapporti fra due poteri dello Stato: io ho trattato soltanto alcune questioni, ma ben altre dovranno essere affrontate per ricondurre in armonia i poteri in questione. Non dobbiamo tuttavia preoccuparci di tale aspetto, dal momento che siamo solo all'inizio della legislatura: abbiamo di fronte altri quattro anni, fino all'aprile del 1997, e quindi tutto il tempo per affrontare serenamente e seriamente il problema che deriva dalla decisione importante che oggi assumiamo, che sarebbe poco seria o irragionevole se non portasse a quelle conseguenti decisioni alle quali prima ho fatto riferimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito all'onorevole relatore che non lo seguirò sulla strada della giustificazione *ex post*; anzi, per essere più esatti, sulla strada della razionalizzazione *ex post* di una constatazione. Ed essa, nel nostro caso, consiste nella scelta della Camera di affrontare oggi, in modo radicalmente diverso rispetto a quanto avvenuto nella prima lettura della proposta di legge, la questione dell'immunità parlamentare.

Ebbene, non seguirò l'onorevole Casini su questa strada, perché Hegel è stato maestro insuperato e insuperabile nell'argomentare sulla razionalità del reale, dopo che il reale si era già manifestato. Imitarlo qui senza ironia, anzi con autosarcasmo, è fatica spre-

cata; tanto più che in quest'aula la nottola di Minerva si alza raramente in volo anche alla fine del giorno (*post festum*, diceva Hegel). Figuriamoci, dunque, se può alzarsi ora, quando la fine del giorno, la fine della prima Repubblica, la fine della sua Costituzione, quella del 1948, non viene ancora percepita nella sua pienezza e nelle sue peraltro prevedibili implicazioni. E in questo impianto crepuscolare di intervento varrebbe la pena citare Virgilio, se mi è consentito nelle forme della metrica latina: *maioresque cadunt, altis de montibus umbrae*.

Lasciamo dunque perdere, qui, Hegel e Virgilio e restiamo più vicini alla quotidianità che, in realtà, è l'unico reale criterio ispiratore: altro che razionalizzazione, Casini, della nostra azione, di ciò che qui si viene svolgendo! Dobbiamo restare vicini alla quotidianità di quest'aula che è piena quando si discute della concessione o meno delle autorizzazioni a procedere nei confronti di singoli (perché in quei casi si deve votare, come si è fatto poco fa, ma anche perché si va al concreto, agli interessi immediati, brutti, dei singoli), ed è vuota, come oggi, quando si discute di principi, forse senza riflettere adeguatamente sul fatto che da essi deriverà poi una nuova pratica, con conseguenze sul funzionamento dell'istituzione.

Miopia politica, dunque, mi pare regni in quest'aula! Miopia politica, prima, e culturale, poi. E vorrei ricordare un precedente. Il passaggio dal fascismo al postfascismo — e alcuni di coloro che sono qui intervenuti hanno ricordato che stiamo vivendo, in qualche modo, un passaggio di regime — è avvenuto attraverso un'ampia ed organica riflessione istituzionale e costituzionale, anche se continuamente sottoposta a crescenti tensioni. Non credo che le tensioni di quell'epoca (penso agli anni 1946-1947, all'emergere della guerra fredda internazionale, allo scoppiare delle contraddizioni interne a coloro che in Italia avevano combattuto insieme nella Resistenza) fossero inferiori a quelle che la nostra società vive in questo momento, sia per vicende internazionali sia per effetto delle sue vicende interne.

Dicevo che questo passaggio è stato vissuto razionalmente in una visione complessiva; oggi, viceversa, noi affrontiamo un ana-

logo, ancorché rovesciato e per certi versi speculare, passaggio, a spizzichi e bocconi, per così dire, sotto spinte esclusivamente empiriche e per sollecitazioni pragmatiche, forse anche degne di rispetto, ma tali da immiserire la riflessione generale alla quale siamo chiamati. Per essere esplicito, penso a cose diverse e tuttavia parimenti preoccupanti, dal mio punto di vista. Questa mattina si è stabilito che l'emendamento presentato dall'onorevole Bianco fosse inammissibile; esso, quindi, non potrà essere discusso, anche se è significativo e serve alla nostra riflessione, collega Casini.

A mio giudizio, l'emendamento che ho richiamato nasceva non dalla spinta di una riflessione e di una valutazione in ordine alla collocazione delle modifiche dell'articolo 68 in un quadro di ripensamento complessivo dell'assetto costituzionale, ma da spinte contingenti, cioè dal fatto che la democrazia cristiana ha scelto che i suoi parlamentari, qualora divengano ministri, rinuncino alla carica di membri del Parlamento. Essi, dunque, sarebbero bisognosi di una particolare protezione. Oppure si tratta di una riflessione anch'essa contingente (almeno credo e spero), in base alla quale i ministri dell'attuale Governo sono stati scelti in larga misura nel mondo accademico, tra i non parlamentari. Anche sotto quest'ottica, dunque, un fatto «contingente» (lo dico tra virgolette) suscita la spinta ad apportare modifiche costituzionali che dovrebbero essere pensate sui tempi lunghi, non dico di storia secolare, ma almeno di decenni.

Posso citare, analogamente, la modifica interpretativa della Giunta per il regolamento (è stata già ricordata), che ha qualche rilievo generale in ordine alle vicende sulle quali stiamo discutendo. Vorrei richiamare l'attenzione su un fatto particolare, ma significativo. Si è superata la pur autorevole obiezione di Livio Paladin, il quale, non più tardi di alcuni mesi fa, ha affermato in merito al voto palese quanto segue: «Apprezzo le ragioni di chi ha avanzato tale proposta, alla quale però mi sembra che i principi del diritto parlamentare, anche dopo le recenti riforme, ostino. Stento ad immaginare

che deliberazioni di questo genere possano concepirsi come deliberazioni non concernenti persone. E per me le persone vengono in primissimo piano. Quindi il principio della segretezza, per ciò stesso, si impone». Se si è riusciti a superare questa pur autorevole obiezione, bisogna da ciò trarre atteggiamenti conseguenti che siano coerenti, a meno che non ci si voglia limitare, anche in questo caso, ad una giustificazione surrettizia e parziale, dettata dalla spinta contingente e non da una visione più complessiva. Bisogna, cioè, allora rilevare che non è vero quanto afferma la Giunta per il regolamento, la quale esprime un parere secondo il quale «le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione della libertà personale ricadono nella disciplina prevista dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 49, che prevede la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto per votazioni comunque attinenti ai diritti di libertà ivi richiamati».

Qui, invece, in coerenza con l'argomentazione contenuta nella prima parte del parere della Giunta, si sostiene che, proprio perché si interviene sul terreno della composizione dell'Assemblea, non si ha a che fare soltanto con aspetti individuali.

Se si vuole, per altro, essere coerenti con tale premessa (se poi la coerenza in questi casi non vale, si seguano altri percorsi), occorre rilevare che qui si tratta di un fatto collettivo e si tratta della modifica della composizione dell'istituzione e che, dunque, sarebbe giusto che vi fosse anche in questo caso il voto palese. Si ha tuttavia timore, non si vuole seguire la coerenza e giungere alle ultime conseguenze che l'impianto che voi state costruendo comporta.

Si diffondono, addirittura, idee ancora più strane. Mi dispiace che non sia presente l'amico onorevole Biondi, uomo di cultura liberale, il quale non si preoccupa quando qualcuno propone (ed anzi, egli stesso fa circolare queste idee) che vi sia un organismo che possa dichiarare un membro di quest'aula degno o meno, sul piano morale, di restare al suo interno; sicché forse un giorno un vescovo potrà stabilire se noi

siamo ancora degni dell'appartenenza a questo concesso (noi o chi verrà dopo di noi).

Ho citato questi esempi, ma si potrebbe moltiplicare l'argomentazione, per dire che non è con l'entusiasmo che richiama Balocchi questa mattina che va affrontata — credo — la questione. Essa va affrontata con molta preoccupazione, degna di una riflessione più ampia e più partecipata di quanto non sia oggi.

Il mio collega e compagno Benedetti ha ben descritto le politiche degenerative, ispessitesi nei decenni, attorno al tema dell'autorizzazione a procedere. Quello è il dato di partenza da cui noi, come voi, ci siamo mossi: uno strumento vecchio, di puro privilegio, non di immunità ma di impunità, che ostacolava ed ostacola la giustizia e danneggia il Parlamento.

Partiti da quella premessa — vi ricorderete —, in prima lettura la Camera si è trovata di fronte due ottiche antitetiche, tra le quali doveva scegliere: abrogazione parziale o totale, a seconda delle richieste che venivano prospettate da varie parti, dell'articolo 68, oppure sua revisione. Era prevalsa questa seconda scelta, culturale e politica insieme. Attraverso una discussione aspra ed uno scontro duro (alcuni di voi ne sono stati protagonisti assieme a me e ad altri), all'interno di questa scelta si era affermata l'idea di una modifica realmente profonda, che passava attraverso la formula della maggioranza assoluta, e con motivazione per il diniego, che intendeva trasformare ciò che era diventato regola in eccezione e viceversa, con un ritorno allo spirito originario della Costituzione.

Credevo allora e ritengo ora che quell'impianto fosse ragionevole e prudente, che l'obiettivo fosse quello di una modifica migliorativa, calibrata — e tornerò su questo tema — sui tempi storici, sia in senso retrospettivo (è inutile che mi dilunghi con voi su questi temi: la questione delle radici storiche dell'immunità parlamentare, ma anche le esperienze vissute, talvolta addirittura personalmente, sulla pelle del movimento operaio e dei suoi rappresentanti in quest'aula), sia in senso prospettico. Non mi riferisco unicamente alla prevedibile evoluzione del rapporto tra magistratura e potere politico,

che è tema centrale attorno al quale stiamo discutendo e che è tema centrale nel clima e nella fase politica che stiamo vivendo, ma anche alla collocazione di tale rapporto in un quadro più ampio, che è appunto quello della transizione dalla prima alla seconda Repubblica o, come taluni colleghi di questa parte più pudicamente amano dire, di passaggio al secondo tempo della Repubblica, immaginando forse che vi saranno poi anche i tempi supplementari in questa singolare partita di calcio...

La transizione che stiamo vivendo non è la rivoluzione di cui si favoleggia, è invece una restaurazione modernizzante attraverso la quale si stanno riorganizzando e redistribuendo rapporti e assetti di potere, sia sociali, sia politici, sia istituzionali, a favore delle classi forti, a favore dei ceti forti, dei poteri forti.

Ieri, nella Giunta per le autorizzazioni a procedere (questa Giunta, di questo Parlamento, formato ancora con i criteri oggi vigenti), abbiamo discusso un caso esemplare sotto questo profilo, quello di un deputato della nostra parte oggetto di un'attività vessatoria da parte dell'amministratore delegato di una grande impresa italiana. L'8 aprile 1992, cioè appena due giorni dopo le elezioni, è stata inviata ad un'operaia, ex cassintegrata, diventata deputato quello stesso giorno, una querela per fatti avvenuti nello stesso turno di tempo. Si è aspettato che passassero le settimane utili per verificare il risultato e per andare poi all'attacco al fine di limitare quel tipo di nuova figura politica che veniva emergendo.

Noi ci ritroveremo, in tale passaggio, di fronte a questi poteri forti. Io allora non sottovaluto affatto l'avvertimento di Balocchi; e tuttavia questo impianto — ripeto — ragionevole e prudente è stato battuto. È stato battuto al Senato, dove ha prevalso una linea opposta a quella della Camera, una linea che ha teso a restaurare un privilegio inaccettabile nel sentire dell'opinione comune, sia di quella più plebea sia di quella più avvertita e razionale. Giustamente noi, quindi, ci siamo posti in questo ramo del Parlamento il problema di non accettare quella modifica restaurativa, che va anzi profondamente combattuta.

Ma quell'impianto è stato battuto anche qui alla Camera, nei fatti. La vicenda Craxi è stata una sconfitta di tale impianto, la dimostrazione che lo strumento dell'articolo 68 della Costituzione poteva ancora essere manipolato per fini illegittimi, per interessi non costituzionali.

E quell'impianto è stato battuto anche nell'opinione pubblica; certo, anche in quella alimentata — lo sappiamo — da giornalismo che riescono di questi tempi a spedire i loro — come dire — *grands commis* dentro le massime istituzioni di governo del paese.

Ma soprattutto questo impianto (lo ricordava il collega Labriola ed ha completamente ragione) è stato battuto dal voto del 18 aprile, il quale, alterando il meccanismo elettorale, modifica completamente la composizione dell'Assemblea e rende la maggioranza artificiale così formata arbitra nel proteggere i suoi e arbitra, se lo vuole, nel colpire le minoranze. Altri hanno già evidenziato questo fatto. Lo scardinamento dell'articolo 138 della Costituzione, aggirato attraverso la modifica della legge elettorale, crea un panorama completamente diverso. L'elezione dei tre quarti dei membri con il sistema maggioritario vanifica le garanzie che avevamo introdotto nella versione della Camera del nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, vanifica cioè la garanzia dell'eccezione legata alla maggioranza assoluta, non soltanto alla motivazione. E questo, ovviamente, ha effetti devastanti su quella operazione e sull'immunità.

Su tale terreno, quindi, quell'ipotesi è stata battuta e un'altra deve oggi andare avanti, perché questi effetti non riguardano soltanto l'immunità, ma tutto il resto, e includo in questa formula le riflessioni che ancora Labriola sottoponeva alle nostre valutazioni (pur se non lo seguo e non sono certo disposto a seguirlo fino in fondo in tutte le sue *avances* presidenzialistiche).

Io condivido le annotazioni che in questi giorni ha avanzato sulla stampa un uomo di diritto come³ Franco Ippolito. Egli ci ha avvertito, e soprattutto noi di questa parte politica dovremmo essere capaci di cogliere tale avvertimento: ci avviamo verso una Repubblica di maggioranza, con un Parla-

mento semplificato. Il potere di maggioranza sarà più forte e le procedure garantiste previste dalla Costituzione, dalla nomina dei giudici costituzionali a quella dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, congegnate dal costituente per un sistema proporzionale pluralistico, risentiranno (pesantemente) di questa semplificazione; e quelle procedure corrono dei rischi, perché potrebbero non essere più espressione di un pluralismo, ma della maggioranza secca.

Nel nostro Parlamento di tipo pluralista c'è oggi un misto di garanzia politica e di garanzia giuridica; invece, con il principio maggioritario la garanzia politica, per quanto riguarda le minoranze ed i singoli cittadini, si attenuerà. Questo è allora il quadro dentro il quale io credo vada collocata la riflessione sull'obbligato e sul necessario passaggio ad un'altra ipotesi dell'articolo 68.

Bisogna — ma forse è meglio usare il condizionale: bisognerebbe — cercare rimedi. Balocchi lo ha detto, Labriola lo ha ricordato, in altro modo Ciccimessere poco fa diceva la stessa cosa. Ma per trovare rimedi coerenti con una rielaborazione complessiva — ripeto: non più a spizzichi e bocconi — dell'impianto costituzionale occorrerebbero i tempi della riflessione. Io sono d'accordo con chi diceva che siamo all'inizio di questa riflessione, anche se non prevedo che i tempi a nostra disposizione siano quelli lunghi ipotizzati. E si pone sul serio il tema di uno statuto dell'opposizione, in questo ma soprattutto nel futuro Parlamento.

Invece, urge la quotidianità. E bisogna allora prenderne atto: né con rassegnazione né con entusiasmo direi a Balocchi (se ci fosse). Ma, Casini, io userei un'altra espressione, direi: *sine spe ac metu*, rivolgendomi in questo caso alla lezione degli stoici, che forse sarà necessario invocare sempre di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni.

Questi sono oggi i rapporti di forza e da qui bisogna partire per creare argini, come avrebbe detto il segretario fiorentino che se ne intendeva di questioni di tale natura.

Una volta tanto l'Italia è all'avanguardia in Europa. La sua civiltà giuridica le consente oggi di illuminare paesi come il Lussem-

burgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, tutti legati ancora ad un istituto così superato nel comune sentire, quale l'immunità parlamentare.

Mi auguro — e ho concluso — che siamo tutti all'altezza — maggioranza ed opposizioni di oggi e maggioranza ed opposizioni di domani — del cammino che stiamo contribuendo ad aprire, talvolta forse inconsapevolmente (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Presidente, mi accingo a consegnare alla documentazione storica degli archivi della Camera, non potendole consegnare all'attenzione dei colleghi, assenti, alcune rapide riflessioni sul provvedimento in esame, ed ovviamente ringrazio i colleghi che mi stanno ascoltando.

Sono indotto a dire: l'autorizzazione a procedere è morta, viva l'autorizzazione a procedere! Forse questa è la volta buona, forse stiamo imboccando la strada giusta, quella cioè dell'abolizione di un istituto nato come giusto presidio dell'autonomia e dell'indipendenza dell'eletto dal popolo, che tuttavia ha finito per diventare e per apparire strumento intollerabile di autotutela corporativa ed insieme fonte di danno per l'istituzione e per gli stessi deputati indagati.

Dunque, come dicevo, l'autorizzazione a procedere è morta, viva l'autorizzazione a procedere, nel senso che mentre ne salutiamo con soddisfazione l'abrogazione, vogliamo anche rendere omaggio ad un istituto che nella sua origine — e per molto tempo anche nella sua applicazione — ha svolto una funzione positiva, di garanzia nei rapporti tra poteri. Per altro, l'uso, l'abuso che dell'istituto è stato fatto, soprattutto nel corso delle precedenti legislature, con la prevalenza abnorme dei dinieghi alle richieste della magistratura, ha finito con il trasformarlo in un privilegio arbitrario, in quanto tale non più tollerato perché non più compreso nei suoi fondamenti positivi dal

paese, dai cittadini e nemmeno da un'ampia porzione dello stesso Parlamento. Il fatto poi che nel corso di questa legislatura moltissime richieste di autorizzazione a procedere abbiano riguardato e riguardino ipotesi di reato legate alla corruzione politica — cioè all'esercizio della funzione politica — fa apparire l'istituto dell'autorizzazione a procedere come un filtro per sottrarre il parlamentare alle esigenze della giustizia. Nato soprattutto come tutela delle minoranze, l'istituto dell'autorizzazione a procedere è diventato una forma di tutela della maggioranza.

Lo stesso impressionante numero delle richieste giunte quest'anno alla Camera (se non sbaglio, siamo vicini a quota 350) rende praticamente ingestibile questa procedura. Con i tempi pur molto accelerati con i quali procede il lavoro della Giunta — ne faccio parte e conosco, ahimé, i tempi operativi di questo organismo parlamentare, ma anche quelli necessari all'Assemblea per esprimere il voto finale sul lavoro della Giunta — rischiamo di esaminare le ultime richieste tra un anno.

Finora la Giunta ha esaminato un numero di richieste di autorizzazione pervenute quest'anno pari esattamente a quelle giacenti: il che significa che servirebbe un altro anno per esaurirle. Si tratta di un ritardo evidentemente inammissibile, inflitto al corso della giustizia, che contribuisce a far apparire l'immunità come una forma di impunità.

C'è però un altro fatto che dovrebbe far riflettere i colleghi deputati sull'utilità di questa riforma, della pratica abolizione dell'autorizzazione a procedere: in sostanza, l'autorizzazione si traduce in danno per lo stesso deputato indagato, il quale, essendo sotto l'occhio dei *mass media*, si vede sottoposto ad un'innumerabile serie di processi preventivi: si comincia con l'avviso di garanzia, pubblicato dai giornali, si prosegue con l'arrivo alla Camera della richiesta di autorizzazione a procedere, anch'essa riportata dai giornali; poi c'è l'esame da parte della Giunta (anche in questo caso c'è un «pezzo» sui quotidiani); quindi segue l'esame dell'Assemblea, commentato dai giornali. Se l'Assemblea ha deciso di concedere l'autorizzazione a procedere, seguono le indagini,

quindi il rinvio a giudizio, poi il giudizio ed infine l'appello.

Insomma, ha luogo una serie infinita di gradi di processi preventivi e sommari: un vero e proprio pregiudizio politico e morale — qualcuno ha usato questa espressione —, pregiudizio nella duplice accezione di danno inflitto all'immagine della persona indagata e di pre-giudizio, giacché ogni notizia sui mezzi di informazione diventa una sorta di sentenza preventiva, e in quanto tale arbitraria, inflitta al parlamentare.

Sottoporsi al corso normale della giustizia, quindi, è ormai di gran lunga preferibile a questo continuo e infinito stillicidio di giudizi impropri. Anche per questa ragione, dunque, è meglio liberarsi dell'autorizzazione a procedere. Ne guadagneremo, come istituto parlamentare, in consenso, in credibilità e, alla fine, anche in protezione della nostra immagine.

Un motivo ulteriore per abbandonare questo istituto è connesso (vi si riferiva il vicepresidente Labriola) al sistema parlamentare introdotto con il referendum, che troverà il suo completamento con la riforma elettorale per la Camera dei deputati. Un Parlamento di tipo maggioritario non ha più titolo per deliberare sull'autorizzazione a procedere proprio per la sua composizione. Quelle deliberazioni avevano senso in un Parlamento di tipo proporzionale, pluralistico, rappresentativo, ma quando un Parlamento può ipoteticamente essere formato per l'80 per cento sulla base dei voti espressi da una minoranza del 40 per cento, il parlamentare indagato non può più affidarsi ad una simile votazione per la propria tutela in quanto membro dell'istituzione.

Concordo poi con il vicepresidente Labriola, al quale ha fatto riferimento poc'anzi anche il collega Galante, sulla necessità di rivedere altri tipi di garanzia contemporaneamente alla modifica della legge elettorale.

La soluzione che si sta per adottare, che ci trova concordi e sulla quale posso preannunciare fin d'ora il voto favorevole del gruppo verde, non ha né paternità, né maternità: diciamo che è il frutto di una lunga riflessione comune, svoltasi nei due rami del Parlamento e anche — mi sia consentito dirlo — della forza di condizionamento di

alcuni fatti negativi di cui le Camere sono state protagoniste. Mi riferisco, ovviamente, anche al vergognoso voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Bettino Craxi.

Nessuna rivendicazione di primogenitura, da parte di alcuno, dunque, ma solo a titolo di tranquillità personale, per ritrovare il filo di coerenza nella posizione del gruppo dei verdi e mia personale, permettetemi il vezzo di una autocitazione. Voglio leggere solo un breve passo di quanto ebbi a dire nel corso della prima discussione in aula sul progetto di riforma dell'articolo 68 della Costituzione, il 14 luglio dell'anno scorso.

«La proposta del gruppo dei verdi è semplice e radicale. Della semplicità e della radicalità ha anche il pregio, come spesso accade per le soluzioni in apparenza estremiste, del realismo e della praticabilità. Noi sosteniamo l'abolizione dell'autorizzazione a procedere, con la possibilità per il parlamentare di essere perseguito per ogni tipo di reato senza autorizzazione, e il mantenimento, se possibile il rafforzamento, della prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'attuale articolo 68. Infine, siamo per il mantenimento dell'autorizzazione per l'arresto, cioè per le misure restrittive della libertà personale. Ci sembra una soluzione semplice, radicale e realistica».

Mi fa piacere — mi limito a questa constatazione — rilevare che la soluzione che si sta per adottare corrisponde pressoché integralmente alla proposta iniziale del gruppo dei verdi, di cui sono primo firmatario: insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio del mandato ed autorizzazione per le sole misure limitative della libertà personale. Sottolineo con piacere che la radicalità è spesso la scelta più realistica, come dimostra l'esito di questo nostro lavoro.

Vorrei svolgere, prima di avviarmi alla conclusione, alcune rapidissime considerazioni sul testo che stiamo per licenziare. La soluzione adottata per il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione ci trova pienamente concordi. È stato opportuno rendere la formulazione tale da estendere senza riserve l'insindacabilità anche al piano amministrativo e civile oltre che penale; siamo

infatti passati dalla formulazione che prevedeva «non possono essere perseguiti» a quella più generale ed omnicomprensiva «non possono esser chiamati a rispondere». Si tratta di un passo positivo anche perché abbiamo potuto constatare come si stesse diffondendo la prassi di citazioni per danni in sede civile anche in relazione al contenuto di interpellanze, interrogazioni ed interventi pronunciati in Assemblea.

Per quanto riguarda l'altro comma, ribadisco il consenso alla conferma dell'istituto dell'autorizzazione a procedere per l'arresto e le misure restrittive della libertà personale. Rinnovo le perplessità in ordine alla conferma della necessità dell'autorizzazione per le perquisizioni. Non si tratta tanto di un'opposizione di principio, quanto del fatto che vedo in tale permanenza un'affermazione di ipocrisia. Sappiamo benissimo che la perquisizione preannunciata con mesi e mesi di anticipo non serve a nulla. Tanto valeva, allora, affermare una sorta di intangibilità fisica del parlamentare e dei luoghi di sua pertinenza: sarebbe stata un'operazione più trasparente.

In ogni caso, tale riserva non cambia il nostro giudizio positivo sul provvedimento. La scelta a favore di questa riforma non corrisponde ad un atteggiamento corrivo nei confronti della magistratura; proprio sulla base della mia esperienza di componente della Giunta per le autorizzazioni a procedere posso dire di aver spesso constatato nelle carte, nelle richieste di autorizzazione, nella documentazione processuale, più di una forzatura, più di un intervento illegittimo. Il mio consenso su questo provvedimento non nasce perciò da una sorta di atto di fede nei confronti dell'operato della magistratura, ma dalle motivazioni politiche che ho prima esposto. Questo nostro giudizio favorevole non è corrivo nemmeno verso quella parte della stampa (più in generale dei mezzi di informazione) che solletica gli istinti più grevi del paese, anche in questi giorni, invocando una sorta di esecuzione capitale dei cittadini e dei politici indagati, senza alcun riguardo per le necessarie garanzie giuridiche dovute ad ognuno.

Spero che i miei colleghi giornalisti comincino a riservare un po' di attenzione, per così

dire, moraleggiante anche verso la loro, la nostra categoria, perché le «mazzette» circolano anche nel nostro ambiente: la corruzione tocca infatti anche la nostra categoria. Spero inoltre che riservino un po' della loro attenzione moraleggiante a quegli editori già condannati per reati gravi o indagati per reati legati alla corruzione politica. I grandi editori proprietari di mezzi di informazione privati nel nostro paese appartengono a due categorie: a quella degli indagati o dei già condannati per fatti gravi. Va bene che tutti «teniamo famiglia», come suol dirsi, ma i padroni si possono servire anche mantenendo un certo grado di dignità nell'esercizio della propria professione e di civiltà nei confronti delle garanzie che devono riguardare tutti. Lo posso dire ai miei colleghi giornalisti sulla base — spero — del mio impegno, che spesso mi è stato rimproverato per l'eccessivo rigore nell'ambito della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, e sulla base della mia posizione — auspicio di averla esposta con chiarezza — favorevole ad una riforma radicale dell'immunità parlamentare. Non penso, quindi, di essere transitato dallo spirito corporativo del giornalismo a quello del ceto politico. Questa duplice collocazione mi pone nella condizione di vedere le miserie, oltre che le virtù, di entrambe queste categorie, spesso uno specchio dell'altra, anche nell'attuale periodo, anche nei momenti della loro apparente conflittualità, quando la delegittimazione della politica — non di una classe politica, corrotta o fallimentare, ma della politica — assume a mio avviso i contorni di una lotta per la sostituzione di un ceto politico all'altro. Questo discorso ci porterebbe troppo lontano, ma dovrà essere ripreso quanto prima.

Per ora, mi limiterò a ribadire che l'approvazione della modifica dell'articolo 68 della Costituzione, nel testo che è stato alla fine fortunatamente e saggiamente definito, pone, a mio avviso, una — una sola! — delle condizioni perché la politica (non questa classe politica) e il Parlamento, l'istituzione parlamentare, ricostruiscano la possibilità di un loro ruolo non subalterno né alla cosiddetta piazza giustizialista né ai poteri reali presenti nella nostra società (*Applausi*).

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi» (2434).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1142. — «Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale» (*approvato dal Senato*) (2588).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 18.

**La seduta, sospesa alle 14,25,
è ripresa alle 18.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARCISIO GITTI.

Si riprende la discussione della proposta di legge costituzionale in materia di modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martucci. Ne ha facoltà.

ALFONSO MARTUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che i vuoti che si registrano nell'aula siano dovuti più che al disinteresse per l'argomento, che ha invece portata storica relevantissima, all'inevitabile

ripetitività di argomentazioni storiche e giuridiche riscontrata nei pur ricchi e doviziosi interventi di questa mattina.

Devo subito dire che il gruppo liberale si pronuncia nella globalità a favore del testo così come elaborato, oramai in maniera definitiva. Tuttavia questa proposizione legislativa merita alcune riflessioni, proprio per una definizione di grande importanza dal punto di vista storico.

Se vi è una disposizione di legge per la quale vale il criterio del diritto in evoluzione, del diritto vivente — come ama dire nei testi cattedratici il nostro ministro di grazia e giustizia —, questa è proprio la norma sull'immunità parlamentare. Vi sono disposizioni di legge che trovano rigidamente schierati i vari gruppi parlamentari, per posizioni di partito, di ideologia, di interesse (magari economico o di tradizione); vi sono invece discipline, come quelle che attengono al diritto alla libertà del cittadino oppure — come in questo caso — al diritto alla libertà e alle prerogative di garanzia del parlamentare che devono prescindere, come in effetti è, dagli interessi di partito o di gruppo. Sicché il discorso e la meditazione dovrebbero essere pacati, attenti, razionali: bisognerebbe prescindere dall'emozionalità, dalla polemica o dalla retorica che avvenimenti passati e recenti possono aver determinato.

Antico, l'istituto dell'immunità parlamentare: ma a mio avviso superato; perlomeno secondo alcune riflessioni che darò a documentazione argomentativa del favore che esprimo per la legge in esame.

Il bilanciamento di interessi, che in genere si verifica nella legge, trova qui due elementi di principio fondamentali. L'uno: la garanzia che il parlamentare rappresentante del popolo svolga in libertà e senza attentato la sua funzione; l'altro: che non si stabilisca una posizione di disquilibrio o, peggio, di disuguaglianza fra il parlamentare e gli altri cittadini.

Nel corso del tempo vi è stato un tentativo di equilibrare, di bilanciare nel senso giusto ed opportuno questi due interessi. Lo si è fatto attraverso una serie di disposizioni che dalle iniziali intuizioni di Montesquieu sono andate via via sino allo Statuto albertino ed alla norma costituzionale (mi limito soltanto

a questi riferimenti storici). Alla base una necessità si è mostrata prevalente, un interesse ha finito per prevalere: la garanzia per la prerogativa del parlamentare dell'esercizio libero della funzione senza interferenze del potere esecutivo e — lo sottolineo — del potere giudiziario spesso strumentalizzato nei decenni passati dal potere esecutivo. Ciò a tutela delle minoranze e dell'istituto parlamentare, per una prevaricazione che l'esecutivo poteva esercitare talora attraverso il potere giudiziario.

All'obiezione che questa difesa di prerogativa intaccasse il principio dell'uguaglianza la risposta, da parte di coloro che erano più attenti al principio piuttosto che alla sua manifestazione pratica, era che in definitiva proprio attraverso la garanzia della prerogativa della funzione del parlamentare si difendeva il corpo elettorale e si attuava quindi un'uguaglianza sostanziale, che appunto attraverso il parlamentare era assicurata.

A me pare, tuttavia, che la necessità di riforma del principio che si è affermata da tempo debba essere motivata e giustificata non tanto — mi consentano i colleghi — dalla indiscriminata autocritica e dalla diffusa autolacerazione del Parlamento che avviene in questa legislatura, ma da due elementi fondamentali: l'uno di carattere storico più antico, l'altro relativo all'inevitabile usura dell'istituto nel tempo.

In definitiva, l'istituto nasce per garantire la libertà del parlamentare nell'esercizio della funzione; ma quello che si voleva evitare era la violazione fisica della sua libertà. Infatti nell'origine storica soprattutto l'arresto, il fermo, la privazione della libertà fisica del parlamentare venivano in evidenza per essere evitati. Il potere esecutivo, soprattutto nella confusione tra Stato dittatoriale e Stato liberale, avrebbe potuto esercitare un'influenza nefasta. E quando in alcuni momenti vi erano discriminazioni fra maggioranza e minoranza per pochi parlamentari, poteva esservi un'invadenza che frenava.

Sicché resti fermo il principio della tutela fisica, della libertà fisica, del movimento fisico del parlamentare nell'esercizio della sua funzione, che può rappresentare un pericolo soprattutto nei momenti di crisi e patologici della democrazia.

Per quello che riguarda, invece, la libertà del parlamentare, non tanto in riferimento all'aggressione alla sua libertà di movimento quanto alla sua tranquillità nello svolgimento della funzione (quindi il procedimento penale), non si accusi questa legislatura di essere stata proclive al favoritismo o al lassismo.

Io sono qui solo da un anno e ho quindi esperienza ridotta. Ma basterà esaminare le precedenti legislature per vedere come forse si sia verificato un abuso di favoritismo per quello che riguarda l'autorizzazione a procedere. In questa legislatura le statistiche parlano di una larga concessione, di aperte discussioni, di diffusa critica a favore o contro i parlamentari.

Certo, signor Presidente, onorevoli colleghi: ha potuto prevalere sul senso tecnico-giuridico del concetto da applicare il senso dell'amicizia, della solidarietà di partito, di gruppo. Ma mi domando, con molta tranquillità e serenità: questo era evitabile? Si può creare improvvisamente un asettico principio tecnico-giuridico, un neutrale e asettico senso di una giustizia con criteri di assolutismo e lasciar tacere o sopprimere l'impulso dell'affetto, della solidarietà, un certo convincimento, anche intorno a fatti che sconfinano nell'antisociale, nell'antigiuridico, ma partono da esigenze di parte, di fazione?

Intendo dire che l'istituto andava e va modificato con una riforma strutturale, e non a causa di un ultimo episodio che può essere commendevole, o spregevole, o giustificato, ma che si inserisce, secondo me, nell'ontologica debolezza dell'istituto della cosiddetta autorizzazione a procedere quando non si tratti della tutela della libertà fisica, di movimento e — vedremo poi — di quella che è la libertà della *privacy* quanto a documentazione, domicilio e inviolabilità della persona. Ecco perché la difesa dal procedimento poteva e doveva essere superata.

L'istituto nasce con diverse ragioni e razionalità, si sviluppa attraverso una deviazione patologica, esplose per alcuni episodi e deve essere eliminato per le alterazioni che in tale materia si sono verificate. D'altra parte, onorevoli colleghi, deve essere abolito a tutela della dignità del Parlamento e del

parlamentare; forse, paradossalmente, vorrei dire a freno delle iniziative giudiziarie più aspre, più esasperate e più estremiste.

Debbo dire, a vanto e ad onore del gruppo parlamentare liberale che qui modestamente rappresento, che le iniziative di legge dei liberali italiani in Parlamento per la modifica e la riduzione dell'immunità parlamentare quanto al procedimento, al consenso e all'autorizzazione sul procedimento, trovano negli atti parlamentari un riscontro costante, fermo, convinto. Mi pare che allora l'abuso che se ne è fatto — ma non nell'attuale legislatura; piuttosto per la struttura stessa dell'istituto — rendeva necessaria una riforma e quindi quell'evoluzione del diritto vivente che ci porta alla soppressione dell'istituto. Ecco perché vi è la mia convinta adesione — e parlo a nome del gruppo — all'approvazione della legge. In definitiva si è troppo infierito sulle piazze, da parte di una deleteria opinione pubblica e da parte di un estremistico e polemico settore della magistratura, sull'uso che si è fatto dell'immunità parlamentare e del principio dell'autorizzazione a procedere.

Andremo incontro a tentazioni talora indiscriminate di un attacco al parlamentare da parte della magistratura? A tale proposito esprimo fiducia, perché proprio il recupero da parte del Parlamento non dirò di dignità — perché esso non ne ha bisogno — ma di tranquillità e di serenità nel respingere un istituto di cui si è fatto talora un uso non corretto può portare il paese ed anche la magistratura ad una rivalutazione dell'istituzione parlamentare. I magistrati, infatti, non sono solo una corporazione, associazioni, gruppi di associazioni e di sindacati, ma sono spesso uomini portatori di idee anche politiche e faziose; come tali hanno trovato a volte l'occasione dell'immunità parlamentare per creare motivi di polemica, di attacco e talora di iniziative malaccorte.

Esprimo cioè la fiducia — e credo che il Parlamento debba trovare un certo ottimismo nel momento in cui si appresta ad approvare una legge che ha un determinato significato storico — che talune esasperate dissonanze tra potere legislativo e potere giudiziario non dico scompaiano, ma almeno si attenuino, evitando occasioni di discri-

minazioni, fazioni di ideologie e soprattutto di interpretazioni su determinate posizioni.

D'altra parte, se ne avvantaggerà il Parlamento, anche per l'uso distorto che si è fatto della pubblicità e del significato che si dà alle discussioni sulle autorizzazioni a procedere. Tutti abbiamo potuto constatare che, mentre da un lato vi è la magistratura — quella che chiede l'inizio dell'azione penale — che si giustifica dicendo che si tratta di semplici autorizzazioni all'avvio delle indagini, dell'azione probatoria, della raccolta delle prove (e spesso le concessioni sono talmente motivate che in definitiva non si esprime un giudizio negativo sulla dignità e sullo sviluppo dell'attività del parlamentare), dall'altro agli occhi dell'opinione pubblica, attraverso i *mass media*, e talora alla coscienza di alcuni magistrati l'autorizzazione a procedere si trasforma in una sorta di anticipazione del giudizio definitivo.

È vero o non è vero che quando viene concessa un'autorizzazione a procedere si dà all'opinione pubblica la sensazione che vi sia stato una sorta di marchio anticipato sul giudizio nei confronti del parlamentare oggetto di tale autorizzazione? È vero o non è vero, invece, che quando l'autorizzazione è negata si dà l'impressione di una sorta di rifiuto, talora malizioso, di procedere alle indagini? Quindi, nel caso della concessione dell'autorizzazione si ha e si dà la sensazione di essere di fronte ad una persona già condannata, mentre invece nel caso del diniego si ha la sensazione che si tratti di una persona favorita!

Pertanto, sul piano pratico, per tutti questi elementi si poteva e si doveva — come si è fatto — pervenire all'eliminazione sostanziale dell'autorizzazione al procedimento penale.

Concludo con due ulteriori rilievi. Devo dire che il testo della proposta di legge, per le parti che tutelano (sulla base della tradizione storica) dall'arresto per l'insindacabilità delle opinioni, presenta certo, onorevoli colleghi, delle lacune, sulle quali già stamane si sono soffermati alcuni autorevoli colleghi. Il dibattito è stato elevato e mi sembra che, sul piano tecnico, siano stati evidenziati effettivamente degli elementi sui quali occorre meditare.

E il Presidente dell'Assemblea ha richiamato l'attenzione su questo punto. Io rinnovo ora l'invito a considerare la formulazione del nuovo articolo 68 della Costituzione: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale (...)». In precedenza si diceva invece che il parlamentare non poteva essere sottoposto a misura cautelare o essere arrestato. La misura cautelare indicava — devo ritenere — un condizionamento dell'intervento del giudice come tale in sede di indagine, mentre l'arresto era da ritenersi iniziativa provvisoria del pubblico ministero, preparatoria della misura successiva del giudice. Si trattava di una espressione tecnica, ma condizionante; in questo caso la formulazione è più ampia, ma deve essere interpretata con chiarezza. Poiché rimane l'interesse fondamentale non del Parlamento, ma dello Stato e del paese (mi permetto di sottolinearlo) alla tutela dall'attacco alla persona fisica, quindi alla libertà del parlamentare, credo si debba dare un'interpretazione (chiederemo chiarimenti al riguardo) dell'arresto che viene richiesto dal pubblico ministero o dagli organi di polizia. Quando si usa l'espressione «o altrimenti privato della libertà personale», deve intendersi che si fa riferimento al fermo di polizia o a misure di prevenzione come il soggiorno (mi sembra, peraltro, un'ipotesi estrema), oppure un trasferimento o una libertà di movimento condizionata. In questo senso, la locuzione della prima formulazione, che sembra più generica, più vaga e meno tecnica, può rendere più tranquilli sul fatto che permanga la *ratio* fondamentale di garanzia in base alla quale l'istituto è nato e si è sviluppato.

Voglio svolgere una seconda riflessione conclusiva. Il Parlamento deve liberarsi del peso dell'autorizzazione al procedimento, che ha finito per rappresentare una sorta di macchia che, anche in una malevola e maliziosa interpretazione, viene ravvisata dall'opinione pubblica. Ciò talora stimola i magistrati, in una sorta di intima convinzione che la prerogativa sia un favore, ad agire anche quando non dovrebbero. Credo che

tutti dobbiamo assumere un impegno; intendo dire che, di fronte all'atto che il Parlamento sta per compiere, il quale ha valore storico nella dinamica del diritto e della evoluzione legislativa, si devono pretendere due condizioni dall'ordine giudiziario.

La prima condizione è che si dia attuazione al documento sulla rapidità del procedimento, che abbiamo a lungo discusso qualche giorno fa. La rapidità del procedimento, colleghi, è una bella espressione, ma deve essere calata nella norma. Spesso discutiamo di principi e facciamo discussioni intorno ai massimi sistemi; ma, ripeto, il principio della rapidità del processo deve essere calato nella norma, deve essere reso immediatamente applicabile. Per fare questo non occorre un grosso sforzo normativo, ma è sufficiente pretendere il rispetto della norma processuale, la quale esige che le indagini si svolgano e si definiscano entro sei mesi. In tal modo si riduce o si elimina l'istituto della proroga, che dovrebbe esistere solo per ragioni eccezionali e in casi patologici estremi; esso, invece, come l'autorizzazione a procedere, è un istituto usato ed abusato a causa dell'inerzia del magistrato (senza distinzioni tra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari). Basta pretendere, ripeto, l'attuazione della norma nel termine di sei mesi: se il parlamentare è colpevole, verrà estromesso come elemento spurio dal corpo parlamentare; se è innocente verrà riconosciuto tale.

La seconda condizione attiene alla necessità di applicare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che a me risulta quasi desueta.

Se vi è una normativa desueta, è infatti quella sulla responsabilità dei magistrati. Ci sono ancora errori di omonimia, come ai tempi del processo Tortora, onorevole Presidente; ci sono ancora errori di contestazione, per i quali ci si limita ad una richiesta di scuse e ci si ferma lì, anche perché si ha la sensazione, non inesatta e non del tutto errata, che di fronte alla corporazione con la «C» maiuscola qualunque tentativo di incidenza correttiva sia inutile e vano.

Dunque compiamo l'atto parlamentare — che ha una significazione storica — di ricondurre l'istituto al suo vero significato: insin-

dacabilità delle opinioni e dei voti e tutela della persona fisica e dei movimenti di libertà. Eliminiamo questo timore del procedimento, dimostriamo così implicitamente fiducia nell'iniziativa giudiziaria senza condizionarla a nulla. Ma impegniamoci anche, con altrettanta fermezza e con altrettanto convincimento, a pretendere che il procedimento venga svolto nei tempi che la norma esige, quindi senza sospetto di prevenzione, ma anche senza cedimenti nei confronti della magistratura.

In questo modo credo che noi supereremo questo momento di crisi intima — intendo dire interna — del corpo parlamentare, per segnare un elemento certamente positivo nell'attuale legislatura. In tal senso il gruppo che ho l'onore di rappresentare con la mia modesta persona si esprimerà favorevolmente sulla proposta di legge costituzionale in esame (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Serra. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SERRA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, eravamo da tempo convinti dell'opportunità di sopprimere la parte dell'articolo 68 della Costituzione repubblicana che regola l'autorizzazione per i procedimenti nei confronti dei parlamentari. Solo così, infatti, si sarebbe potuto e si può fare in modo che l'autorità giudiziaria avvii la sua iniziativa senza dover attendere l'esame in Giunta ed in Assemblea ed il consenso del ramo del Parlamento direttamente interessato.

Già nelle passate legislature molti parlamentari avevano avvertito la consapevolezza di una necessaria e significativa revisione dell'istituto dell'immunità parlamentare. Per quanto riguarda il nostro gruppo, il 7 maggio 1992 Guzzetti, Colombo Svevo ed altri al Senato, Castagnetti, Gitti, Viscardi ed altri alla Camera presentarono proposte di modifica più o meno analoghe a quella che ci accingiamo ad approvare.

È anche vero che l'ultimo testo approvato dalla Camera nella seduta del 22 luglio 1992 disponeva che, per non fermare troppo a lungo il corso dell'azione penale, entro no-

vanta giorni dovesse essere data, quale che essa fosse, una risposta all'autorità inquirente e che le autorizzazioni a procedere dovessero essere concesse o negate con deliberazione motivata ed a maggioranza assoluta dei componenti il consesso di appartenenza. Ciò non toglie che l'immunità parlamentare, per la parte che interessa i provvedimenti relativi a reati di diversa natura, che non si riferiscano alle opinioni ed ai voti espressi in Assemblea o nell'esercizio della funzione parlamentare anche al di fuori di tale sede, vada revocata. L'autorizzazione a procedere presenta, d'altra parte, anche aspetti negativi per quanto riguarda gli stessi parlamentari che spesso, quando il procedimento è autorizzato, vengono in sostanza processati più volte, prima in aula e poi dalla competente autorità giudiziaria.

Si determinerà così, con queste indovinate risposte alle sollecitazioni diffuse ed alle aspettative crescenti di un'opinione pubblica sempre più perplessa, un migliore e più corretto equilibrio nei rapporti tra Parlamento e magistratura ed una maggiore reciproca fiducia tra la società civile e la classe politica. Si offrirà in tal modo una parziale risposta ai problemi della questione morale. Questa scelta darà maggiore prestigio alla funzione parlamentare, attenuando la sensazione esistente che i deputati ed i senatori, con l'istituto dell'immunità attualmente in vigore, si garantiscano una protezione ed una tutela di comportamenti legati a reati comuni. Ciò ha originato sempre di più uno squilibrio tra i diritti ed i doveri dei cittadini comuni da una parte, e quelli dei rappresentanti del popolo dall'altra, nonché un diverso trattamento tra presidenti, assessori e consiglieri delle regioni e delle province o sindaci, assessori e consiglieri comunali, da un lato, e parlamentari, dall'altro.

La maturazione della coscienza civile e politica dei cittadini (e — perché non dirlo — anche della nostra) in merito ai diritti di uguaglianza e di libertà di tutti e di ciascuno ci ha indotti a ritenere quanto mai indilazionabile un possibile adeguamento agli istituti degli altri paesi della Comunità europea, la cui legislazione esclude privilegi derivanti dallo *status* di parlamentare. Non vogliamo indebolire né ridimensionare la funzione

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

parlamentare, ma anzi rafforzarla. Ebbene, con la decisione che assumeremo in questi giorni e con quella che dovrebbe poi adottare l'altro ramo del Parlamento tale funzione potrebbe, almeno in parte, recuperare la sua centralità e, come ho già detto, il suo stesso prestigio. Oltre tutto, non si possono eludere ulteriormente la volontà del paese e l'indirizzo che emerge dal dibattito politico-culturale.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha operato in questi ultimi tempi con molto rigore e con una seria e apprezzabile applicazione dello spirito di fondo dell'articolo 68 della Costituzione. Ma l'Assemblea, già prima dell'ultima clamorosa decisione, scaturita certamente dal convergere di diverse e contrastanti ragioni, non si era sempre attenuta alle indicazioni della Giunta, lasciando prevalere l'emozione, i sentimenti o i risentimenti sulla ragione. Gli ultimi fatti hanno determinato una giusta e puntuale presa di posizione del Presidente Napolitano.

Ma già prima di questa vicenda e delle reazioni a catena che vi hanno fatto seguito, in data 25 marzo del corrente anno, a nome anche dei colleghi Fumagalli e Ciliberti, in Commissione chiesi la sospensione dei lavori per poter giungere ad una posizione unanime del nostro gruppo sulla soppressione del terzo comma del testo approvato dalla Camera (e ciò vale, a maggior ragione — perché è un vero e proprio pasticcio —, per il testo modificato dal Senato). In quel momento, oltre tutto, era ancora aperto il quesito, poi risolto, se un provvedimento che era stato oggetto di una duplice votazione da parte dei due rami del Parlamento potesse essere accantonato o se su di esso dovesse essere assunta un'ulteriore decisione dal Parlamento. In ogni modo, signor Presidente, già nella riunione del 25 marzo della Commissione emerse una convergenza attorno alle posizioni che oggi l'Assemblea dovrebbe far proprie votando il testo in discussione.

Dovrà essere comunque garantito un immediato avvio ed una conclusione il più possibile rapida dei processi che interessano i parlamentari. Occorre al riguardo provvedere con una certa urgenza per non lasciare

appunto i parlamentari esposti a lungo a sentenze sommarie, notizie tendenziose, attacchi strumentali, speculazioni, un vero e proprio modo di calpestare l'articolo 27 della Costituzione. Ad autorizzazioni rilasciate quattro o cinque mesi fa non hanno fatto tuttora seguito, infatti, più conseguenti atti procedimentali.

Dovrà ovviamente essere mantenuta l'autorizzazione per le misure restrittive della libertà personale e per la detenzione. Su questo punto l'interpretazione dell'articolo 343 del codice di procedura penale, di cui si è parlato — e gli chiedo la cortesia, se può, di farlo —, spetterà forse al relatore, per distinguere la giusta via tra la limitazione e la privazione vera e propria della libertà, salvo ovviamente i casi di palese flagranza e di sentenze di condanna passate in giudicato.

Per quanto attiene, poi, all'autorizzazione all'arresto o alla limitazione della libertà, è ovvio che il voto palese di cui si è parlato, con il quale si opererà per l'autorizzazione concernente i procedimenti penali, non dovrebbe essere utilizzato quando si tratti di decisioni sulla limitazione della libertà personale.

Vi è poi il problema delle perquisizioni personali e domiciliari. Non si può far venire meno la giusta tutela di un'attività parlamentare libera ed autonoma. L'azione giudiziaria può diventare prevaricazione soltanto nel momento in cui attiene alla libertà fisica del Parlamento, attraverso la restrizione della libertà dei singoli parlamentari.

Eventuali periodi oscuri della vita della democrazia e delle sue istituzioni o di uso distorto del potere giudiziario potrebbero dar vita a pericoli di questa portata. Queste furono l'ispirazione e le finalità originarie che diedero vita all'istituto dell'immunità parlamentare come strumento iniziale di difesa dal potere regio (con lo Statuto albertino), dai governi, dalla polizia, dalla stessa amministrazione della giustizia quando essa era controllata dal Governo, in origine allo scopo di tutelare le minoranze e le opposizioni.

Dando copertura a reati dalle più diverse qualità, l'immunità è diventata via via motivo di discredito e di risentimento popolare.

E anche per questo, ma non solo, i partiti hanno finito per assumere il connotato di partitocrazia.

Per tanto tempo è stato ritenuto lecito — e forse non sempre in buona fede — quello che lecito non era e non può essere; ai comportamenti che ne sono derivati ora non si può più accordare protezione. Morale e rettitudine devono costituire doti di chi compone il Parlamento e non possono, con una forzatura, essere frutto di una mancata autorizzazione a procedere (*Applausi dei deputati del gruppo della DC — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alfredo Galasso. Ne ha facoltà.

ALFREDO GALASSO. Presidente, qualcuno in questi giorni ha parlato ancora, a proposito dell'immunità parlamentare e della legge costituzionale che ci accingiamo a votare, di pressione della piazza, di speculazione politica, di emozione collettiva.

Queste parole sono risuonate anche qui, in aula, in questi giorni ed io credo sia doveroso scacciare tale sensazione, la quale porta a ritenere che il Parlamento stia votando una legge costituzionale perché in qualche misura costretto dall'indignazione popolare, dalla speculazione politica, dall'emozione collettiva. Posso dire questo con tutta tranquillità perché sono stato il primo firmatario di una proposta di legge presentata all'inizio della legislatura, che prevedeva l'abolizione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dunque dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari.

Voglio ricordare che quella proposta di legge fu rapidamente collegata ad altre presentate da diversi gruppi. Mi riferisco alle proposte di legge della democrazia cristiana, del partito democratico della sinistra, della lega nord, del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che andavano tutte — dico tutte — in direzione dell'abolizione del terzo comma dell'articolo 68. Una Commissione speciale, istituita dall'allora Presidente della Camera Oscar Luigi Scalfaro, esaminò quelle proposte di legge unificandole e tuttavia, fin dalle prime battute in seno a tale Com-

missione, mi resi conto che, in realtà, i propositi inizialmente dichiarati nelle proposte di legge e nelle relazioni introduttive non corrispondevano alla volontà politica effettiva dei gruppi che le avevano presentate.

Il dibattito interessante ed approfondito sviluppatosi nella Commissione speciale — la quale ha ascoltato anche eminenti costituzionalisti — è approdato dunque ad una proposta di legge a mio avviso peggiorativa — come dissi in quella occasione, ma questa è un'opinione — del testo precedente, comunque certo non radicalmente abrogativa dell'autorizzazione a procedere, quale quella che adesso stiamo discutendo.

Tale proposta di legge fu esaminata dal Senato, il quale introdusse altri emendamenti a mio giudizio ulteriormente peggiorativi rispetto al testo della Camera, che pure non piaceva né a me né al mio gruppo. La situazione era a questo punto quando una clamorosa decisione del Parlamento in ordine all'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi ha fatto rapidamente tornare la questione all'ordine del giorno, portando unanimemente alla soluzione che viene adesso proposta perché sia approvata.

Quello che ho illustrato è stato, in breve, l'iter del progetto di legge costituzionale al nostro esame, che dunque deve farci riflettere, nel senso che, casomai, chi ha subito — lo dico senza ombra di polemica — in qualche misura la pressione della piazza, l'emozione collettiva o la speculazione politica è chi sulla materia ha cambiato due volte opinione: dopo aver proposto, all'inizio della legislatura, la radicale abolizione del terzo comma dell'articolo 68, ci ha poi ripensato e adesso ha nuovamente cambiato idea. Voglio ricordarlo — è bene mantenere una memoria storica anche rispetto a fatti recenti — per dire che se indignazione popolare, emozione collettiva, pressione della piazza vi è stata, ciò è avvenuto perché questo Parlamento, in un lungo anno, non ha saputo raccogliere le istanze, le aspettative e le aspirazioni che maturavano nella coscienza collettiva della gente.

Si dice: «meglio tardi che mai» e ci si può anche consolare di questo. Io non mi consolo, però, perché quella di cui ci stiamo occupando è una norma costituzionale, una

norma cioè che deve guardare ben oltre la contingenza ed il campo delle emozioni collettive o delle pressioni della piazza — che, lo ripeto, sono casomai la risposta ad un'insensibilità del Parlamento —, ben oltre le ragioni immediate di uno scontro politico.

Quando ho fatto e faccio riferimento alla coscienza collettiva, penso a qualcosa che è stata presa in considerazione — e che dunque ha dignità costituzionale — da parte della stessa Consulta. La Corte costituzionale ha insegnato in più di un'occasione che esiste il diritto vivente, quel diritto, cioè, fatto non solo di norme codificate, ma anche di orientamenti giurisprudenziali, di prassi. E in queste va ricompreso sicuramente l'insieme delle decisioni adottate dal Parlamento della Repubblica in questi anni sulle autorizzazioni a procedere. Nella Giunta per le autorizzazioni a procedere si assumono decisioni, ma si stabiliscono anche orientamenti interpretativi e prassi e si innova rispetto a tali orientamenti interpretativi ed a tali prassi. Allora, ciò che è accaduto negli anni nella Giunta e nel Parlamento a proposito delle autorizzazioni a procedere è materia che ci riguarda in questo momento, se vogliamo superare la sensazione di un provvedimento dettato da una contingenza, benché grave e drammatica come la questione morale.

Le prassi e gli orientamenti interpretativi adottati dalla Giunta mettono in evidenza il fatto che il numero delle richieste di autorizzazioni a procedere è spaventosamente aumentato. In quest'anno di legislatura sono state esaminate dalla Giunta e sono pendenti richieste in numero pari a quello dell'intera precedente legislatura, che è durata cinque anni.

Ma è cambiata anche la qualità dell'imputazione, dei reati che vengono configurati a carico dei parlamentari (mi riferisco ai dati della Camera, ben inteso). Da reati che, nei primi anni della Repubblica, avevano a che fare con la funzione politica e parlamentare svolta dai rappresentanti del popolo, ci si è via via spostati non soltanto verso reati di natura comune, ma soprattutto verso reati propri, cioè quei reati che vedono coinvolto l'esercizio della funzione pubblica, come la corruzione, la concussione, l'abuso d'uffi-

cio, il peculato o il concorso negli stessi, e verso reati di grave allarme sociale, come l'associazione mafiosa o il concorso in essa.

È cambiata, dunque, la qualità della materia che viene trattata e ciò significa che l'originaria funzione dell'autorizzazione a procedere come prerogativa del parlamentare, come garanzia del libero esercizio della sua funzione e quindi come tutela anche di fronte alla prefigurabilità di reati che comunque hanno a che fare con la funzione pubblica o con l'esercizio dell'attività politica, è largamente venuta meno. Non dico che tali ragioni si siano dissolte, ma che sono venute meno in larghissima parte. Ed è per questo che è cresciuta l'indignazione popolare, è per questo che è maturata nella coscienza collettiva la necessità dell'abolizione dell'istituto: perché sono venute meno o si sono fortemente affievolite le sue ragioni originarie.

È stato ricordato un momento fa — ma voglio sottolinearlo — che rappresenta oggi una grave ingiustizia, per esempio, il fatto che imprenditori, consiglieri comunali, assessori o consiglieri di amministrazione di una società siano sottoposti a procedimento penale, cioè ad un controllo di legalità quale spetta all'autorità giudiziaria, ed i parlamentari coinvolti nel medesimo giro di affari illeciti non siano sottoposti alla medesima disciplina. È segno che la forte esigenza di uguaglianza che avanza nella coscienza collettiva si combina in maniera indissolubile con la degenerazione del sistema politico e dei partiti, con la crisi delle istituzioni e degli apparati pubblici che stiamo vivendo. La questione morale è esplosa; la richiesta della gente è precisa; la Corte costituzionale ci richiama alla necessità di tener conto del diritto vivente, cioè degli orientamenti interpretativi e delle prassi che si sono sviluppate anche in sede parlamentare, nella Giunta per le autorizzazioni a procedere e nelle decisioni dell'Assemblea in materia. Eppure, se questa è una ragione sufficiente per recepire finalmente ciò che è maturato nella coscienza collettiva e adeguare la normativa costituzionale al diritto vivente (perché di questo si tratta e tale è l'altezza della funzione alla quale siamo chiamati, non quella di sbrigare rapidamente il problema pur dram-

matico dello scontro politico), o traduciamo tutto banalmente e rozzamente in emozione collettiva, in suggestione della piazza o in speculazione politica, o dobbiamo — se vogliamo dare dignità alla nostra decisione — fare un passo ulteriore nel nostro ragionamento.

Il malessere che avvertiamo è antico. La ragione della richiesta proveniente dalla gente attraverso numerose petizioni, tante lettere, molti fatti e manifestazioni pubbliche è più profonda: ha alla base una nuova e moderna concezione della rappresentanza e, quindi, delle prerogative del parlamentare. È nostro diritto e dovere coglierla ed interpretarla, sebbene avanzi confusamente nel dibattito politico e nella pubblica opinione; occorre restituire la funzione parlamentare alla sua originaria natura, eliminando ogni filtro protettivo che non sia direttamente finalizzato all'esercizio della funzione parlamentare.

Non è ulteriormente tollerabile il mantenimento di una barriera che è vissuta nella coscienza collettiva come ennesimo momento di separazione tra rappresentanti e rappresentati. Ciò significa contemporaneamente restituire pienezza al principio di uguaglianza, sicuramente mitigato, ridotto (nel delicato equilibrio presente nella nostra Costituzione) dall'immunità parlamentare, le cui ragioni storiche, come ho detto, non credo sussistano più.

Tale principio di uguaglianza, fortemente reclamato, significa che un parlamentare, dinanzi alla autorità giudiziaria, deve essere trattato il più possibile come un qualunque cittadino o cittadina. D'altra parte, anche ciò trova riscontro nel diritto vivente, cioè nelle modificazioni dell'ordinamento e degli orientamenti interpretativi. Quando la norma costituzionale fu formulata, non c'era il Consiglio superiore della magistratura, sede di tutela non solo dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici, ma anche della correttezza dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Né si può dire che il Consiglio superiore della magistratura funzioni poco e male, perché ci sarebbe da dimostrare — e credo che si aprirebbe un capitolo spinoso per il nostro Parlamento — se ha funzionato poco e male anche l'istituto dell'autorizza-

zione a procedere. Il problema va quindi spostato su un livello di equilibrio costituzionale che va valutato rispetto ad una nuova prospettiva.

Lo stesso ordinamento processuale penale è cambiato. I poteri del pubblico ministero sono stati ridotti; la funzione che ha a che fare con le misure restrittive della libertà personale e la decisione del rinvio a giudizio vengono attribuite adesso ad un soggetto terzo rispetto a colui che indaga. Anche questa è una garanzia generale recentemente introdotta, che, in qualche modo, modifica le ragioni storiche per le quali fu assegnata ai parlamentari la prerogativa dell'immunità. Il sistema delle garanzie, dunque, si è accentuato sul versante dei rapporti tra attività politica e parlamentare e controllo giurisdizionale. Anche questo è avvertito nella coscienza collettiva.

Nel progetto costituzionale la rappresentanza è stata mediata a lungo (in tal senso, anche l'immunità parlamentare aveva una sua ragion d'essere) dal meccanismo di funzionamento dei partiti, visti e «praticati» come luoghi e formazioni nei quali la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, alla vita politica, si esprimeva con il massimo di pluralismo e di democrazia. Era questo il progetto politico costituzionale alla base del lavoro svolto dai nostri costituenti e che ha trovato spazio in molte norme e principi della Costituzione. I partiti erano luoghi di rappresentanza politica di interessi che maturavano, di idee che si formavano nella società civile. I partiti — anche ciò fa parte di quelle prassi che vanno considerate quando parliamo del diritto vivente — sono oggi diventati apparati (nei quali si esercita un potere, si fanno affari) paralleli alle istituzioni e più spesso compenetrati nelle istituzioni, delle quali determinano una degenerazione.

In questo Parlamento, voglio ripeterlo nuovamente senza alcuna ombra di polemica, non è stato consumato un incrocio trasversale di interessi contrastanti. In occasione del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi — ero presente in quest'aula: ho visto la gente alzarsi, applaudire e muoversi — una maggioranza ha determinato uno zoccolo

duro, durissimo (come era accaduto qualche settimana prima, quando per tre voti, solo per tre voti, era stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato De Lorenzo) ed ha dimostrato ancora una volta quale arroccamento, quale apparato di potere, quale difesa corporativa permangano. Tutto ciò è segno di grande immaturità e comunque di insensibilità nei confronti della coscienza collettiva che va maturando, del diritto vivente che si va sviluppando.

Oggi, non vi è più certezza di omogeneità tra rappresentanti e rappresentati; o meglio, tale certezza non è più rappresentata dai partiti, e nuove formazioni si affacciano sulla scena politica. Non so quale sarà il loro futuro — non è questa la sede per stabilirlo o per discuterne —, ma è certo che questo sistema politico, dentro le aule parlamentari e al di fuori di esse, ha provato a rendersi e, in qualche misura, si è reso autonomo, ha creato un sistema di regole che adesso si presentano non più come prerogative a tutela di un rapporto limpido e genuino tra rappresentanti e rappresentati, ma come protezione di un ceto politico. Tutto ciò è stato giudicato immorale, prima che antiguridico, dalla gente comune, dagli stessi rappresentati. È così che l'immunità è diventata un privilegio ingiustificato e intollerabile: essa, di fatto, protegge un soggetto dei cui atti non si risponde quasi mai, perché i circuiti della responsabilità politica ed amministrativa sono debolissimi e generalmente inattivi. L'immunità parlamentare è diventata una zona franca, funzionale unicamente all'autoperpetuazione di questo sistema politico e di questo sistema dei partiti.

Ecco quali sono le ragioni di fondo, le ragioni di principio, le analisi che hanno portato me ed il mio movimento a proporre, all'inizio della legislatura, l'abolizione dell'autorizzazione a procedere. Aggiungo — e mi avvio alla conclusione — che a nostro parere il primo comma va mantenuto, perché in questo senso gli orientamenti interpretativi formulati, ancorà negli ultimi giorni, dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere corrispondono ad una ragione giustificativa di quella insindacabilità che è

tuttora attuale. Lo ripeto: si tratta dell'interpretazione che la Giunta ha offerto anche nelle ultime settimane e che io condivido.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, come ebbi a dichiarare durante la discussione in aula se non erro svoltasi nel giugno scorso, la norma non mi piace interamente. Voglio ripeterlo con molta franchezza: non mi piace il fatto — ed eravamo in molti a condividere questo motivo di dissenso — che rimanga sottoposta ad autorizzazione a procedere la perquisizione domiciliare (non quella personale). Ciò rappresenta un ostacolo grave, spesso una vera e propria ostruzione, alla ricerca della verità nell'interesse di tutte le parti del processo.

Non mi piace neanche il fatto che in questa norma sia prevista l'autorizzazione a procedere per il parlamentare che si trovi già detenuto al momento della sua elezione. Questo facilita, anzi favorisce un fenomeno deteriore che in qualche caso si è verificato: l'elezione (o il tentativo di elezione) in Parlamento di personaggi già condannati o comunque sottoposti ad una misura restrittiva della libertà personale.

In definitiva, anche se non mi piacciono queste due disposizioni del secondo comma dell'articolo 68, ritengo che il passaggio decisivo rappresentato dall'abolizione del terzo comma, cioè dell'autorizzazione a procedere, sia estremamente importante, attuale ed urgente: non vale correre il rischio di riaprire la discussione e di rimettere la questione a tempi lunghi, soprattutto perché siamo in presenza di numerose trappole — come si è visto in questi mesi — poste contro l'abolizione dell'immunità parlamentare, siamo in presenza di ostacoli che, nell'ipotesi di un ulteriore allungamento dell'iter, ritengo possano ulteriormente moltiplicarsi. Tutto ciò suggerisce a me ed al gruppo al quale appartengo, pur con la riserva — che permane — sul secondo comma, di dichiarare comunque un voto favorevole sul provvedimento.

Al riguardo voglio però aggiungere qualche altra considerazione. L'abolizione dell'autorizzazione a procedere oggi è un risultato importante, straordinariamente importante. Considero altrettanto significativo il fatto che

ci si ritrovi uniti in Parlamento a deciderla: si tratta, a mio parere, di una risposta alta, per le ragioni che ho già espresso e non per le altre che qualcuno avanza e qualcun altro sussurra. Dobbiamo però mettere anche nel conto — qualche collega ha già accennato a questo problema — che siamo nell'imminenza di una modifica del sistema elettorale e, dunque, delle regole della rappresentanza. A quest'ultima ed al principio di uguaglianza ho fatto riferimento poco fa; mi accingo ora a considerarla per un altro aspetto.

Il referendum elettorale per il Senato ha dato un'indicazione chiara che questa Camera deve raccogliere; io non la condivido, ma rispetto una scelta larghissimamente maggioritaria nel paese. Mutare le regole della rappresentanza significa modificare un punto importante nell'equilibrio costituzionale; significa che questo Parlamento sarà tendenzialmente rappresentato da una larga e forte maggioranza, forse — mi auguro di no, ma lo credo e lo temo — non del tutto rappresentativa del consenso reale del paese. Comunque sia — non mi importa il colore o il segno di questa maggioranza — il Parlamento sarà rappresentato da una forte maggioranza, che può essere determinante di un indirizzo politico anche in tema di concessione delle autorizzazioni a procedere in giudizio.

Per dirla in maniera molto rozza, voglio esprimere la mia preoccupazione che nel Parlamento prossimo venturo (mi auguro molto prossimo) una nuova rappresentanza, — ripeto, quale che sia, perché mi interessa l'equilibrio istituzionale, non il segno politico — possa proporre l'uso della autorizzazione a procedere (naturalmente in questo caso all'arresto ed a perquisizioni) in modo politicamente «segnato», cioè a vantaggio della maggioranza. È probabile che vi sia questo rischio: è successo anche nelle legislature succedutesi in questi anni; tuttavia, se ho letto bene le carte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, è prevalsa una logica consociativa anziché una logica di affermazione della maggioranza rispetto alla minoranza.

Questo rischio, ripeto, esiste. Credo, in ogni caso, che abolire ora l'autorizzazione a procedere sia intanto un importante contri-

buto quasi in concomitanza con la prossima riforma del sistema elettorale; ciò consentirà ai magistrati di procedere indipendentemente dalla concessione dell'autorizzazione. Rimane un punto non secondario. Penso che chi ha parlato in quest'aula di necessità di rivedere la materia della tutela, dello statuto delle minoranze abbia detto qualcosa di vero e nel contempo segnalato un problema reale che dobbiamo affrontare nella sede propria.

Presidente, concludo con il rilevare che se guardiamo con occhio attento a ciò che è accaduto nel paese in questo anno, che sembra un secolo, ci accorgiamo di aver verificato (per quanto mi riguarda non posso dire «scoperto») l'esistenza di un sistema di potere insieme politico, economico, finanziario e spesso anche criminale che si è insediato nell'economia, nella società e, purtroppo, anche nelle istituzioni e negli apparati dello Stato. Questo sistema di potere, fatto di mafia e di corruzione, come abbiamo visto è stato presente anche in Parlamento; se ne è avuta traccia non solo nelle discussioni, il che sarebbe del tutto naturale, ma anche nella molteplicità e nella qualità delle richieste di autorizzazione a procedere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO D'ACQUISTO.

ALFREDO GALASSO. Stiamo per compiere ora un atto di pulizia nei confronti di questo sistema di potere, oltre che un adeguamento della forma costituzionale al diritto vivente.

Ho già parlato di questo, non voglio insistere. Aggiungo però che la norma che stiamo per votare accentua positivamente la distinzione dei ruoli, della funzione giudiziaria da quella parlamentare e credo che favorisca un processo democratico, che mi auguro rapido, attraverso il quale si affermi che spetta ai magistrati il compito di verificare le responsabilità del passato, come è normale per la funzione giudiziaria, senza intralci ed impicci, secondo le regole di uno Stato di diritto e le garanzie di un giusto processo. Ciascuno risponda dinanzi al giudice naturale, sia egli cittadino comune, imprenditore potente, o «parlamentare im-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

portante», come qualcuno si è autodefinito durante i lavori della Giunta.

Spetta a noi il presente, ci appartiene. Occorre perciò modificare le regole ed approvare alcune riforme importanti che spazzino via definitivamente le macerie di questo sistema di potere e costruiscano il nuovo con una serie di regole e di prassi trasparenti e limpide nel rapporto tra rappresentati e rappresentanti, dunque nell'esercizio innanzitutto della funzione parlamentare, che deve essere di indirizzo e di controllo.

Credo che questa sia una soluzione ormai necessaria ed urgente. Vi è anche, se mi consentite una punta di orgoglio di gruppo, la rivendicazione della pienezza e della legittimità di una battaglia politica e di una iniziativa parlamentare che ora sta giungendo a buon fine. Vi è inoltre tutta la coscienza di partecipare ad una svolta importante con un atto che sicuramente non sarà decisivo, ma che potrà far registrare una inversione di tendenza liberando — e non è l'ultima delle ragioni per le quali vale la pena di votare a favore di tale norma — il Parlamento da un'attività ispettiva, investigativa e paragiudiziaria che se limitata a singoli casi poteva avere un senso, ma essendo diventata tanto vasta è destinata a snaturarne la funzione.

Credo in un Parlamento che nelle aule universitarie definisco il legislatore con la «L» maiuscola. Vorrei che la nostra istituzione tornasse al più presto possibile ad essere tale, con parlamentari in carne ed ossa eletti sulla base di regole trasparenti; se un'accusa viene formulata nei loro confronti, provino a discolarsi, come è diritto di ogni cittadino, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria! Stiamo compiendo qualche piccolo passo in tale direzione: il resto spetta non all'emozione collettiva, non alla protesta della piazza, ma alla coscienza civile di tutti i cittadini e le cittadine (*Applausi dei deputati del gruppo del movimento per la democrazia: la Rete*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiara a noi tutti l'im-

portanza politica ed istituzionale di una riforma dell'articolo 68 della Costituzione che ne adegui la formulazione e lo spirito alle mutate condizioni storiche, alla matura indipendenza ed autonomia della magistratura italiana, al sentire collettivo, alla richiesta diffusa che proviene dal paese di un rinnovato rapporto di fiducia tra le istituzioni ed i cittadini.

È con profonda soddisfazione che abbiamo registrato sul tema dell'immunità parlamentare, sugli aspetti da sopprimere e quelli da conservare, una progressiva e sempre più ampia convergenza, anche se l'impulso ultimo all'abbandono di posizioni più conservatrici è stato probabilmente determinato dal voto del 29 aprile, cui non avremmo voluto assistere.

Le posizioni del nostro gruppo su tale tema sono coerenti, perché la proposta di abrogazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione risale alla X legislatura.

Nella prima fase dei lavori parlamentari non è stato possibile trovare una convergenza su una posizione abolizionista e pertanto abbiamo concorso a redigere un testo che certamente non era quello che noi desideravamo, ma che non era neppure spregevole. Rappresentava comunque un progresso rispetto alla stesura attuale dell'articolo 68 della Costituzione, sia perché consentiva ai giudici lo svolgimento delle indagini e la raccolta delle prove senza intralci, sia perché rendeva, almeno nelle intenzioni, eccezionale la richiesta di sospensione del procedimento da parte dell'Assemblea; richiesta di sospensione che avrebbe dovuto essere supportata dalla necessità della maggioranza assoluta e della motivazione.

La ripresa dei lavori alla Camera dei deputati, dopo che il Senato ha nettamente peggiorato il testo approvato da questo ramo del Parlamento, ha convinto il nostro gruppo ad abbandonare definitivamente ogni ricerca di mediazioni e ad insistere nella posizione abrogativa del terzo comma dell'articolo 68, e cioè nell'abrogazione dell'immunità parlamentare.

Il voto che l'Assemblea esprimerà tra poco su questo punto è reso possibile dalla decisione della Presidenza di ammettere gli emendamenti soppressivi del terzo comma,

ma prima ancora è reso possibile dal fatto che vi sono stati dei gruppi, a cominciare dal PDS, che hanno proposto tali emendamenti soppressivi. Un insieme di forze politiche che vuole sì abrogare il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ma allo stesso tempo intende conservare alcune garanzie del Parlamento e del singolo parlamentare. Questo insieme di gruppi (PDS, Rete, Verdi, PRI) si distingue da coloro che vogliono abrogare anche il primo e il secondo comma dell'articolo 68.

Per quanto ci riguarda, siamo in un gruppo di forze politiche che ha lavorato per conservare l'insindacabilità e l'inviolabilità del parlamentare, a tutela e a valorizzazione del Parlamento, per restituire alle Camere dignità, e non già per svilirle o declassarle, né per rispondere all'esigenza di un momento, magari con intenti utilitaristici.

Mi riferisco alle ragioni contingenti che pure esistono e militano a favore della soppressione dell'immunità parlamentare; mi riferisco all'uso distorto che è stato fatto dell'istituto dell'autorizzazione a procedere; mi riferisco alla questione morale, alla quale occorre rispondere in modo impellente, dando ai giudici la possibilità di procedere liberamente; mi riferisco alla percezione comune dell'istituto dell'autorizzazione a procedere come una forma di impunità per i parlamentari; mi riferisco anche all'inutilità, nella nuova versione dell'articolo 68 della Costituzione (quella che consente le indagini preliminari), di una autorizzazione a procedere che arriva troppo tardi e che quindi in genere non può essere negata, perché ormai le prove sono state raccolte. Da questo punto di vista, è inutile conservare l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Infine, mi riferisco a quei ragionamenti secondo i quali nel contesto attuale l'istituto dell'autorizzazione è più dannoso che utile, perché concorre alla pubblicità del caso e quindi danneggia il parlamentare.

Sono queste ragioni contingenti, che ho definito utilitaristiche; non sono le ragioni che devono guidarci nel decidere la soppressione dell'autorizzazione a procedere. Troppo importante è questo passo perché si possa usare questo genere di argomenti.

L'istituto dell'autorizzazione a procedere

ha avuto funzioni diverse nei diversi periodi storici: è nato come istituto a difesa del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario e dello stesso potere esecutivo, in quanto quest'ultimo poteva condizionare la magistratura. In una fase successiva è stato concepito come una garanzia di equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario, anche quando ormai quest'ultimo aveva conquistato la sua autonomia; ovvero come una forma di garanzia delle opposizioni, perché esse più facilmente incorrevano in quel tipo di guai giudiziari (i reati che impropriamente sono chiamati «di opinione») per i quali era necessaria l'autorizzazione a procedere. Mi riferisco ai reati maggiormente connessi all'esercizio della funzione politica e parlamentare.

L'autorizzazione a procedere, quindi, è stata difesa sotto altri punti di vista, anche quando ormai la magistratura aveva raggiunto l'indipendenza. Oggi è ancora possibile ragionare in questi termini? All'inizio dell'attuale legislatura, tali ragionamenti sono stati riproposti nella Commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare; ma credo che oggi gli stessi colleghi che lo hanno fatto abbiano abbandonato quel percorso. È maturata infatti la convinzione che in questo momento l'applicazione anche al ceto politico del principio di uguaglianza sia più importante rispetto ad esigenze di garanzia che fino a qualche tempo fa potevano ancora avere una loro giustificazione. Acquisita ormai solidamente l'indipendenza della magistratura e la garanzia del processo penale, l'autorizzazione a procedere viene percepita come una forma di privilegio personale del ceto politico, che in tal modo si circonda di forme di protezione di cui i comuni cittadini non possono godere.

Questa percezione corrisponde ad una maturazione sostanziale del nostro ordinamento verso la massima estensione possibile del principio di uguaglianza. In tale situazione, la conservazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere non è più difendibile. Anche i recenti episodi, d'altra parte, confermano che la tentazione di usare l'istituto come strumento di difesa corporativa è sempre in agguato.

La riflessione condotta nell'ambito della

Commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare ha d'altra parte posto in luce la scarsa difendibilità dell'istituto dell'autorizzazione a procedere in sé considerato, anche se correttamente applicato. La formula del *fumus persecutionis*, che la Camera e il Senato dovrebbero ricercare nell'iniziativa del giudice, non resiste alle critiche. Non a caso era stata abbandonata nella stesura dell'articolo 68 approvata in prima lettura dalla Camera, in cui si faceva riferimento alla «garanzia della libertà della funzione parlamentare», usando una formula diversa da quella, peraltro non esplicita, del *fumus persecutionis*.

La ragione della nostra posizione favorevole, che è già stata espressa in Commissione e viene ribadita in quest'aula, consiste dunque nell'equiparazione dei parlamentari ai cittadini di fronte al potere giudiziario, la cui indipendenza e correttezza di funzionamento vanno preservate e garantite nei confronti di tutti, politici e non politici. Aggiungo che proprio la posizione in cui oggi i politici si pongono di fronte ai giudici costituisce la migliore garanzia per tutti i cittadini che si presterà cura allo svolgimento dei processi, all'indipendenza della magistratura e del pubblico ministero, nonché al buon funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, a tutela non soltanto dei magistrati ma anche della correttezza della funzione giurisdizionale.

Non crediamo che il tema relativo alla soppressione dell'autorizzazione a procedere interferisca con i mutamenti che potranno discendere dal fatto che nuovi sistemi elettorali potrebbero produrre un Parlamento a composizione maggioritaria, anziché proporzionale. Certo, le garanzie derivanti fino ad oggi dalla previsione di maggioranze qualificate dovranno essere ricercate in altri strumenti. Questo è certamente un tema che, come abbiamo già visto in sede di approvazione della legge sull'elezione dei sindaci, si pone ogni qualvolta si passa da un sistema proporzionale ad un sistema tendenzialmente maggioritario. Le garanzie dovranno essere ricercate in altre sedi; si dovrà pensare ad uno statuto delle minoranze, che non sono più garantite puramente e semplicemente attraverso forme di maggioranza

qualificata. Ribadisco che non è questo un tema che tocchi il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in cui non sono previste maggioranze qualificate.

Non ci nascondiamo che il risultato complessivo del lavoro tuttavia non è buono. Il testo del secondo comma dell'articolo 68 resta molto insoddisfacente e stride con la soppressione del terzo comma. Sappiamo benissimo che conservare l'autorizzazione per le perquisizioni significa rendere inutile questo strumento di ricerca delle prove. Mantenere la norma che prescrive l'autorizzazione anche nei confronti di un parlamentare che sia già in stato di detenzione nel momento dell'elezione è un fatto negativo, perché si tratta di eventi e di processi conclusi quando la persona interessata non era ancora parlamentare.

D'altra parte la modificazione del secondo comma è ormai preclusa, e noi valutiamo tutta l'importanza della decisione, assunta all'unanimità in sede di Commissione, di eliminare l'attuale terzo comma dell'articolo 68.

Sul secondo comma manteniamo la nostra proposta di legge costituzionale e pensiamo di riproporre la questione nel prossimo Parlamento. Condividiamo le osservazioni espresse dal relatore in merito a questo secondo comma: il relatore ha detto che non è stato sufficientemente approfondito il suo contenuto. Non è chiaro che cosa significhi essere «arrestati o altrimenti privati della libertà personale», a che cosa ci si riferisca quando si parla di privazione della libertà personale. Noi consideriamo che il secondo comma debba essere oggetto di una nuova proposta di legge modificatrice, perché non è pensabile che, come dicevo, vi sia l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni. Questo è l'aspetto più rilevante.

Ma sull'interpretazione da darsi comunque oggi all'espressione «altrimenti privato della libertà personale» e condividendo la necessità di un approfondimento, vorrei fare soltanto un breve cenno, affinché resti una traccia a fini interpretativi nei lavori della Camera. Ritengo che nella distinzione tra le misure restrittive, o meglio privative della libertà personale che ricadono nel secondo comma e quelle che ne restano fuori, ci si

debba ispirare alla *ratio* della norma. Credo che la *ratio* della norma sia che il Parlamento deve essere in grado di valutare preventivamente ogni qualvolta il tipo di misura impedisca al parlamentare l'esercizio della sua funzione. Se si tratta quindi di un tipo di misura, come il ritiro del passaporto, che non impedisce l'esercizio della funzione parlamentare, pur essendo una forma di privazione di una delle libertà personali, in questo caso siamo fuori della sfera di applicazione dell'articolo 68.

Concludendo, Presidente, noi consideriamo importante, anzi fondamentale, il passo che il Parlamento sta per compiere rinunciando a coprirsi, di fronte alla generalità dei cittadini, con questa forma di tutela che è stata usata (lo sappiamo benissimo) soprattutto per insabbiare processi e per difendere persone, invece che per tutelare la libertà ed autonomia della funzione parlamentare. La nostra posizione è quindi favorevole, anche se manteniamo la riserva sull'attuale stesura del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. L'ultimo iscritto a parlare è l'onorevole Valensise.

Per quanto riguarda le repliche, avverto che, poiché il ministro Elia si è dovuto allontanare dall'aula, procederemo alle stesse questa sera se il ministro torna in tempo utile; altrimenti le repliche verranno svolte domani mattina.

Ha facoltà di parlare, onorevole Valensise.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il frontespizio dello stampato che reca la proposta di legge costituzionale al nostro esame in seconda lettura, con la folla di nomi e la folla di proposte che registra, dimostra quanto sia stato sentito da tutti i settori del Parlamento il problema dell'articolo 68 della Costituzione, quello cioè dell'autorizzazione a procedere, dell'insindacabilità e dell'immunità parlamentare.

Io non aggiungerò molto a quanto è stato detto e mi limiterò a qualche osservazione e a qualche rilievo, non senza sottolineare con forza e con soddisfazione che il Movimento

sociale italiano, non soltanto all'inizio di questa legislatura, ma fin dalle precedenti, ha sostenuto la necessità della profonda revisione di un istituto che aveva trasformato una prerogativa del Parlamento in un privilegio per i singoli.

All'inizio della legislatura, a distanza di pochi giorni dalla prima seduta, l'intero gruppo del Movimento sociale italiano, insieme a qualche altro gruppo, ha presentato una proposta di soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 68 della Costituzione, ritenendo doverosa l'iniziativa soprattutto in relazione alla grande tempesta che aveva accompagnato le elezioni politiche generali del 1992. Quella tempesta ha dato luogo ad una enorme, complessa, tentacolare questione morale che non consente indugi nel riesame, appunto, di quella prerogativa, trasformata, per i fatti, per i comportamenti, per le trasgressioni, in autentico privilegio per gli eletti che, pur avendo trasgredito le leggi, non potevano essere raggiunti con tempestività e con sollecitudine dalle misure previste dalla legge e dalle necessarie e indispensabili misure cautelari. Ciò ha tracciato, stante il differente trattamento, una sorta di solco di separazione rispetto alla generalità dei cittadini.

La violazione del principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza di fronte alla legge, è stata enfatizzata, sottolineata, resa drammatica nell'opinione pubblica, ma anche nella sensibilità di molte forze presenti in questa Assemblea, dalla situazione oggettiva che si era creata. Erano quindi maturi i tempi perché la nostra antica proposta di revisione coraggiosa dell'articolo 68 della Costituzione prendesse corpo.

Siamo stati, come dicevo, accompagnati da altri gruppi — lo stampato ne fa fede —, anche se dobbiamo ricordare che le proposte che all'inizio della legislatura prevedevano l'abrogazione del secondo e del terzo comma furono in numero inferiore alle dita di una mano (forse quattro), mentre le altre, più prudentemente, tendevano ad introdurre modifiche nei modi di esercizio della prerogativa, nei modi di esercizio e di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Devo ricordare, per sottolineare i passi

compiuti su questo terreno dall'inizio della legislatura ad oggi, che molte altre autorevoli proposte di gruppi della maggioranza suggerivano, con qualche timidezza e cautela, non la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68, ma una trasformazione dei modi di esame e di concessione dell'autorizzazione a procedere, introducendo l'istituto del silenzio concessivo, trascorsi sessanta o novanta giorni dalla richiesta.

I fatti hanno incalzato e la spinta della necessità di affermare il principio di eguaglianza, avvertita ed universalmente condivisa dai cittadini della Repubblica, ha suggerito nuove posizioni ed ha fatto maturare in seno alla Commissione speciale per la revisione delle disposizioni costituzionali relative all'immunità parlamentare i provvedimenti ai quali siamo giunti la settimana scorsa all'unanimità.

Ricordo le prime sedute di quella Commissione e le dotte ma preoccupate interpretazioni, nonché i tentativi di soluzione prospettati dal nostro autorevole relatore, onorevole Casini. Sembrava che non si riuscisse a conciliare la necessità universalmente sentita dell'affermazione del principio di uguaglianza con la questione morale, che assumeva aspetti mostruosi e di fronte alla quale il Parlamento non poteva rimanere insensibile. La vitalità del Parlamento non è infatti un'astrazione, ma corrisponde alle capacità di assorbire, interpretare e risolvere le domande che vengono dal popolo, depositario di quella sovranità della quale è delegato il Parlamento stesso, se non tradisce il mandato.

Ci siamo trovati, dunque, di fronte ad un testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato. La situazione è maturata e i gruppi politici hanno rivisto le loro posizioni: la Commissione speciale si è pertanto espressa all'unanimità e ora stiamo esaminando un testo che, certo non perfetto, afferma però in maniera solare ed evidente il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, cancellando al 90 per cento quel privilegio che aveva appannato l'istituto dell'immunità parlamentare e rischiava di appannare anche quello della insindacabilità, che è strumento a tutela della libertà dei

parlamentari di svolgere la loro funzione. Eccoci allora di fronte a questo testo, che risponde anche ad un'esigenza che era stata immediatamente avvertita — almeno da parte nostra — da qualche anno a questa parte, cioè dopo il 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Avevamo denunciato in più sedi, anche in quella specialistica della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la cattiva convivenza, l'attrito, l'impossibilità di far coesistere il nuovo codice di procedura penale con l'istituto dell'immunità, dell'inviolabilità del parlamentare.

È noto a tutti che il nuovo codice ha assorbito e fatto proprio il modello di processo penale di tipo accusatorio che si sostanzia nella necessità della formazione della prova con determinate garanzie e caratteristiche, tra le quali primeggia l'immediatezza della prova stessa che deve formarsi nel contraddittorio. Si tratta di situazioni processuali che sono in rotta di collisione con le remore costituite dall'istituto dell'inviolabilità che, di fronte al nuovo codice di procedura penale, è apparso come una sorta di ramo secco, addirittura infecondo, che si trasformava in una trave, in un ostacolo per l'espletamento del processo penale: secondo il nuovo codice di procedura penale, infatti, ogni ritardo può pregiudicare l'indagine e risolversi in una sorta di costruzione dell'impunità per l'indagato e di sconfitta per lo Stato che deve esercitare l'azione penale, rendere giustizia ed affermare principi del diritto penale che si ritengono violati, in conformità dell'obbligatorietà dell'azione penale sancita dalla stessa Costituzione.

Il nodo della convivenza tra il nuovo codice di procedura penale ed il privilegio dell'immunità doveva quindi essere risolto e, a mio giudizio, ciò è avvenuto con il testo che la Commissione ha approvato e che certamente verrà accolto anche dall'Assemblea.

Rimane, naturalmente, il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione così come modificato dal Senato, con determinate caratteristiche che sono processualmente difficili da eliminare, ma che, a mio giudizio, non sono pregiudicate dalla soppressione dell'inviolabilità: quando infatti il parlamen-

tare non può più invocarla e l'azione penale può esperirsi senza autorizzazione a procedere, non vi è dubbio che anche le remore che riguardano la perquisizione personale e domiciliare, l'arresto, la libertà personale o la detenzione, incidano in maniera molto più ridotta sulla regolarità, la prontezza e la tempestività del processo penale, perché lo stato di perseguibilità in cui si trova, di fronte al giudice penale, il deputato privato dell'inviolabilità consente l'indagine preliminare. Neanche le altre condizioni che sopravvivono sono tali da pregiudicare il sollecito e tempestivo espletamento dell'azione penale.

Dobbiamo allora registrare con soddisfazione, onorevole Presidente, un notevole passo in avanti, che ci consente di affermare che il principio di uguaglianza sta per essere ristabilito, se non al cento per cento, certamente al novanta per cento. Ci auguriamo che il Senato segua la Camera nell'approvazione del testo così come unanimemente licenziato dalla Commissione e che accetti la proposta modificatrice di questo ramo del Parlamento, perché ciò costituisce veramente un principio non di soluzione, ma di condanna vera ed effettiva nella cosiddetta questione morale, la quale non può essere risolta a colpi di voti di maggioranza, come si è tentato di fare con le votazioni che si sono svolte in quest'aula il 29 aprile scorso. Non si può continuare a pensare che la questione morale possa essere affrontata con quelle metodiche; bisogna comunque registrare che la nuova normativa, con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 68, garantisce che la questione morale possa essere tempestivamente affrontata, anche nell'interesse degli indagati.

La pressione, lo sdegno e l'indignazione dell'opinione pubblica costituiscono fatti che vanno registrati, non possono essere deplorati o demonizzati; sono comportamenti collettivi di cui noi uomini politici dovremmo prender nota, traendone le conseguenze. Ebbene, questi stati d'animo diffusi nella comunità nazionale hanno fatto sì che l'istituto dell'inviolabilità determinasse una sorta di situazione inammissibile, che ha moltiplicato processi di indignazione, con

aggravamento della condizione personale degli stessi indagati.

È un fatto al quale abbiamo assistito tutti: chi aveva a cuore la propria personale rispettabilità non poteva sopportare la condizione di persona in attesa della concessione dell'autorizzazione a procedere per poter accedere al giudice naturale e farsi giudicare per quanto aveva fatto, e non per quello che si supponeva avesse fatto o per quello che un'opinione pubblica indignata riteneva avesse commesso, con attribuzioni moltiplicate dai *mass media*, che spesso potevano superare anche la realtà processuale.

La rimozione di questa condizione di inviolabilità, quindi, è un atto di giustizia nei confronti del popolo italiano; è la rimozione di un privilegio che ha finito per tradursi in un'imposizione non compresa e non condivisa dalla comunità nazionale, come si è visto quando i voti non hanno interpretato la legittima aspettativa di chi riteneva che i processi dovessero svolgersi senza guardare in faccia nessuno.

Quando la Camera ed il Senato avranno approvato lo stesso testo, avranno fornito un contributo importante sulla strada della soluzione, della questione morale. Quest'ultima non può essere risolta *cum parole*, come scriveva secoli or sono il segretario fiorentino; la questione morale va affrontata con i fatti, con i comportamenti.

Noi abbiamo sostenuto, onorevole Presidente, che vi è una delegittimazione non del Parlamento, ma dei suoi componenti eletti il 5 aprile, in conseguenza della ricaduta che la questione morale ha avuto su qualche centinaio di deputati. La cancellazione del comma terzo dell'articolo 68 della Costituzione rappresenta un momento nel quale la Camera, attraverso il suo voto, potrà dimostrare una sorta di ripensamento da parte dei singoli deputati indicati come delegittimati dalle vicende personali, dalle azioni giudiziarie dei pubblici ministeri, dalle richieste di autorizzazione a procedere. Sarà un momento in cui la Camera dimostrerà di essere capace di sintonia con le aspettative della comunità nazionale.

Si dice che non si può cedere alla piazza. Non amo questa espressione singolare che indica un universo collettivo per il quale

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

bisogna avere rispetto, soprattutto nelle aule parlamentari. La piazza in quanto tale non esiste; per noi esiste il popolo con le sue individualità. Esistono i cittadini, quei cittadini ai quali è riconosciuto il diritto al libero voto, quei cittadini che hanno dato luogo, attraverso procedimenti elettorali regolari, all'elezione di organi rappresentativi, i quali devono avere capacità di rappresentanza. Abbiamo alle nostre spalle una tradizione di valutazione severa della rispondenza rappresentanza-rappresentati; abbiamo una tradizione di valutazione severa della capacità di determinati istituti rappresentativi di interpretare con coerenza, con continuità, con puntualità (e soprattutto con l'evoluzione del tempo) le necessità mutevoli e cangianti delle comunità che gli organismi elettivi devono rappresentare. Sono queste le ragioni per le quali nelle nostre proposte di riforma individuiamo la crisi della rappresentanza e la necessità di una modifica della stessa e di una sua integrazione, in modo che l'osmosi tra rappresentanti e rappresentati e viceversa sia continua e non faccia registrare le cristallizzazioni che si producono attraverso organismi rappresentativi vitali, sì, ma anche carichi di anni e, soprattutto, di acciacchi che derivano da una tradizione che a fatica riesce ad interpretare i tempi che viviamo. Proprio in queste condizioni è più che mai necessario lo sforzo di collegamento e di sintonia tra rappresentanti e comunità nazionale.

Sono queste le ragioni, onorevole Presidente, per le quali registriamo con soddisfazione l'orientamento che si è formato nella Camera dei deputati; voteremo con la stessa soddisfazione una modifica necessaria, indispensabile, che fa presente come anche il Parlamento nato il 5 aprile dimostri la capacità di riaffermare la prerogativa dell'insindacabilità, ma di cancellare i privilegi di una inviolabilità che non è al passo con i tempi e che la comunità nazionale ha ripudiato sullo sfondo drammatico di una questione morale ancora non risolta (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discus-

sione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero raccomandare alla Presidenza di non prolungare ulteriormente la seduta. Siamo attualmente in sette deputati ma fra poco, con l'inizio della finale di Wembley che vedrà impegnato il Parma, credo che rimarrebbero il relatore e il Presidente.

PRESIDENTE. In ogni caso, non è a causa della partita che il ministro non è presente; doveva partecipare ad una riunione con i Presidenti della Camera e del Senato.

GAETANO COLUCCI. È una partita diversa!

PRESIDENTE. Una partita ancora più impegnativa.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta a interrogazioni.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Da un anno, puntualmente e periodicamente con interpellanze e interrogazioni, chiedo che il ministro delle finanze mandi la Guardia di finanza presso le aziende del gruppo FIAT e, inoltre, di gruppi quali Grassetto, Torno e Lodigiani, che hanno dimostrato di aver violato le fondamentali norme di contabilità nel momento in cui hanno potuto distribuire nel complesso migliaia di miliardi di tangenti, documentando con ciò che hanno fondi neri costituiti in Italia e all'estero. Poiché il Governo, il ministro delle finanze e la Guardia di finanza vanno a stanare il povero artigianello che ha

dimenticato di stampare uno scontrino fiscale per una cifra di qualche migliaia di lire o il commerciante per un tubetto di caramelle da 500 lire, e poiché tali fatti finiscono sui giornali, risulta ancora più macroscopica l'omissione continuata in atti d'ufficio da parte del ministro delle finanze, dell'allora segretario generale Giorgio Benvenuto, di colui che l'ha sostituito e di tutto l'apparato fiscale italiano sia militare (la Guardia di finanza), sia civile (uffici imposte dirette e imposte dell'IVA, vale a dire sul valore aggiunto).

Signor Presidente, vorrei inoltre sollecitare anche la risposta alle mie interrogazioni sull'inconciliabilità tra mandato di Governo ed appartenenza alla massoneria. Poiché la massoneria prevede e pretende un giuramento (che comporta, tra l'altro, una sanzione truculenta finale del tipo: «Se tradirò il giuramento, che il mio corpo sia abbandonato agli avvoltoi e al pianto dei figli della vedova»), non credo vi sia possibilità di conciliazione tra chi ha prestato giuramento alla massoneria e chi, magari, viene a fare il Presidente del Consiglio, anche se non è parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, prendiamo atto della sua sollecitazione. Vorrei, tuttavia, precisare che ci si deve limitare ad effettuare il sollecito senza sviluppare l'argomento dei documenti di sindacato ispettivo richiamati. Lei lo sa, onorevole Tassi, perché è un parlamentare troppo esperto.

CARLO TASSI. Lo so, signor Presidente, ma io faccio pochissimi solleciti e soltanto perché i documenti che ne sono oggetto hanno una ragione profonda: in questo caso, sottolineare temi quali l'inconciliabilità tra mandato di Governo e l'appartenenza alla massoneria ed omissione di atti d'ufficio da parte dell'apparato del fisco quando si tratta di Agnelli e degli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la Presidenza — ripeto — prende atto della sua sollecitazione e le assicura che interesserà il Governo.

ANTONIO PIZZINATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pizzinato, rivolgo a lei il medesimo invito di limitarsi al sollecito di documenti di sindacato ispettivo, senza entrare nel merito degli stessi.

Ha facoltà di parlare, onorevole Pizzinato.

ANTONIO PIZZINATO. Presidente, cercherò di tener conto del suo invito, ma devo sottolineare che, già in precedenti sedute, sono intervenuto per sollecitare la risposta del Governo ad interrogazioni inerenti la materia a cui mi riferisco senza che da parte dei ministri interessati venisse fornita alcuna risposta. Sono, quindi, del parere di non esplicitare l'insieme delle materie oggetto delle interpellanze ma, nel momento in cui si dialoga con dei sordi, probabilmente è necessario fare riferimento agli atti parlamentari. Mi riferisco dunque all'interrogazione n. 3-00921 presentata lo scorso 20 aprile dal sottoscritto e da un gruppo di deputati lombardi — ne citerò solo tre: Ramon Mantovani, di rifondazione comunista, Marte Ferrari, del partito socialista, Gianni Francesco Mattioli, del gruppo dei verdi e numerosi altri colleghi — e rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri del lavoro, dell'industria e del tesoro. L'interrogazione è del 20 aprile e fa seguito a precedenti documenti di sindacato ispettivo (mi riferisco, in modo particolare, a quelli del 2 febbraio 1993 n. 5-00778, del 18 febbraio 1993 n. 5-00721 e del 18 febbraio 1993 n. 5-00857), relativi alla drammatica situazione di oltre mille lavoratori considerati in esubero e sottoposti alla procedura di mobilità da parte delle imprese Falck nonché alla drammatica situazione di ottomila dipendenti del gruppo Canelli Gerolimich, i quali si trovano alla vigilia di un atto di un consorzio di banche che può determinare la cessazione delle attività industriali degli stabilimenti ex Ercole Marelli ubicati a Sesto S. Giovanni, ad Arzignano in provincia di Vicenza oppure in quel di Reggio Emilia, a fronte dell'indebitamento delle imprese di cui si tratta.

Se avremo una risposta alle nostre interrogazioni da parte del ministro del tesoro nel momento in cui le banche avranno deciso autonomamente, senza che il ministro abbia compiuto gli atti necessari di competenza

del ministero e senza che il ministro del lavoro abbia convocato le parti (vorrei ricordare che migliaia di questi lavoratori sono rimasti senza stipendi e salari per cinque mesi), è chiaro che tale risposta, fornita a «babbo morto», non avrà alcun significato.

Concludo: poiché si tratta di scadenze *ad horas* nel caso delle aziende Gerolimich e poiché ci si riferisce a misure e passi che il Governo ed il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie debbono porre in essere entro poche settimane, si tratta senz'altro di questioni urgenti. L'area di Milano nord, per esempio, che conta 350 mila abitanti e che ha fatto registrare la perdita di 50 mila posti di lavoro, rientra nel secondo obiettivo dell'integrazione comunitaria. La mia sollecitazione per una risposta da parte dei ministri interessati è anche collegata all'urgenza degli atti che devono essere compiuti dal Presidente del Consiglio, dal ministro dell'industria e dal ministro del tesoro.

Signor Presidente, come ha potuto rilevare, mi sono riferito a diversi atti di sindacato ispettivo, ai quali il Governo precedente e quello attualmente in carica non hanno ritenuto di rispondere in alcuna sede. Vorrei pertanto pregare la Presidenza della Camera dei deputati di interessare il Governo affinché sia data sollecita risposta ai documenti richiamati. Ancor più, è necessario che siano compiuti i passi indispensabili per affrontare i problemi indicati nelle interrogazioni in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Pizzinato, la Presidenza non può che esprimere il proprio profondo rammarico per il fatto che non si dia una risposta sollecita agli strumenti di sindacato ispettivo, tanto più quando essi sono collegati a materie così urgenti e così gravi. Si adopererà pertanto in maniera incisiva presso il Governo affinché possa essere data risposta in tempi brevi e soprattutto per fare in modo che questa non giunga quando i fatti hanno già consumato i loro effetti negativi.

MARTINO DORIGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO DORIGO. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta del ministro di grazia e giustizia ad una serie di interrogazioni che ho presentato insieme con un gruppo di deputati di Venezia e del Veneto e che siamo stati costretti a riproporre con argomentazioni che sono state sviluppate, ma che nella sostanza riguardano gli stessi problemi. Per inciso, vorrei ricordare che il ministro di grazia e giustizia, nonostante l'avvicinarsi di un nuovo Governo, è stato confermato nella carica: ha avuto quindi tempo e modo di approfondire le questioni sollevate in merito alla procura della Repubblica di Venezia.

Mi riferisco alle interrogazioni n. 4-09444 del 12 gennaio, n. 4-10777 del 16 febbraio, n. 4-11715 del 4 marzo, n. 4-12852 del 1° aprile. Devo aggiungere, signor Presidente, che su questi documenti ho già svolto un sollecito in Assemblea lo scorso 4 marzo. Nonostante il sollecito e nonostante i mesi trascorsi, il ministro di grazia e giustizia — che, come ho detto, è ancora la stessa persona — non ha avuto la compiacenza e la gentilezza di rispondere in merito a problemi gravi riguardanti l'autonomia, l'indipendenza e l'efficacia dell'azione penale della magistratura veneziana. Ricordo che sull'argomento è anche aperta un'indagine del Consiglio superiore della magistratura.

Su questi problemi vorrei verificare se — come si spera — il ministro Conso riuscirà a modificare un'ingloriosa tradizione dei ministri di grazia e giustizia del nostro paese, cioè quella di non essersi mai troppo adoperati per garantire l'autonomia dell'azione giudiziaria dal potere politico.

PRESIDENTE. Onorevole Dorigo, non posso che ribadire le argomentazioni che poc'anzi ho esposto rivolgendomi all'onorevole Pizzinato. La Presidenza pertanto si adopererà presso il Governo affinché sia data sollecita risposta alle interrogazioni da lei richiamate.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 13 maggio 1993, alle 10,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (*Approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato*) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055/B).

— *Relatore:* Carlo Casini.

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, recante misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana (2527).

— *Relatore:* Giuseppe Serra.

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 116, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (2549).

— *Relatore:* D'Onofrio.

S. 1142. — Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante

misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale (*Approvato dal Senato*) (2588).

— *Relatore:* Bertoli.

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (2609).

— *Relatore:* Boato.

S. 1111. — Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (*Approvato dal Senato*) (2631).

— *Relatore:* Landi.

S. 1159. — Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (*Approvato dal Senato*) (2632).

— *Relatore:* D'Onofrio.

5. — *Discussione del documento:*

Proposta di modificazione dell'articolo 18 del regolamento (deliberazioni dell'Assemblea concernenti le richieste di autorizzazione a procedere) (Doc. II, n. 16).

— *Relatori:* Gitti e Passigli.

La seduta termina alle 20,5.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 22,5.*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

■■■ ELENCO N. 1 (DA PAG. 13476 A PAG. 13489) ■■■

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	art. 96-bis - ddl 2574	76	204	125	165	Appr.
2	Nom.	em. 1.3	70	91	197	145	Resp.
3	Nom.	em. 1.2,1.4 el.5 id.	68	92	204	149	Resp.
4	Nom.	em.1-bis4	4	76	280	179	Resp.
5	Nom.	em.1-bis 3, 1-bis 5 e 1-bis 6 id.	10	99	235	168	Resp.
6	Nom.	em.1-bis 1	13	135	181	159	Resp.
7	Nom.	em. 1-bis 2	11	133	194	164	Resp.
8	Nom.	em. 1-ter 1	79	253	15	135	Appr.
9	Nom.	ddl n. 2574 - voto finale	60	179	98	139	Appr.

* * *

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ABATERUSSO ERNESTO	A	A	A	C					
ABBATANGELO MASSIMO	C						C		
ABBATE FABRIZIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
ACCIARO GIANCARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGRUSTI MICHELANGELO		C	C	C	C	C	F	F	F
AIMONE PRIMA STEFANO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
ALAIMO GINO	F	C	C	C	C	C	F	F	
ALBERTINI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	F	
ALBERTINI RENATO	C								
ALESSI ALBERTO					C	C	F	F	
ALIVERTI GIANFRANCO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
ALOISE GIUSEPPE								F	
ALTERIO GIOVANNI	F	C	C	C				F	
ALVETI GIUSEPPE	A	A	A	C	C	F	C	A	A
ANDO' SALVO	F	C							
ANGELINI GIORDANO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
ANGHINONI UBER	C	F	F	F	F	F	C	F	C
ANIASI ALDO	F	A	C	C	A	A	A	F	
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
APUZZO STEFANO	C								
ARMELLIN LINO	F	C	C	C	C		A	F	F
ARRIGHINI GIULIO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
ASQUINI ROBERTO	C	F	F	F					
ASTORI GIANFRANCO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
AYALA GIUSEPPE	C								
AZZOLINA ANGELO	C	F	F	C	F	F	C	F	C
BACCARINI ROMANO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BACCIARDI GIOVANNI	C		F	C	F	F	C	F	
BALOCCHI ENZO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BALOCCHI MAURIZIO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
BAMPO PAOLO	C	F	F	F	F		C	F	C
BARBALACE FRANCESCO	F	A	C	C	A	A	A	F	
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	A					F			
BARGONE ANTONIO	A								
BARUFFI LUIGI	F	C	C	C					
BARZANTI NEDO	C	F	F	C	F	F	C	F	
BATTAGLIA ADOLFO		C	C	F	F	F	C	F	
BATTAGLIA AUGUSTO	A	A	A	C	C		A	A	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BATTISTUZZI PAOLO	F	C	C	C	C	C	C	F	
BEKKE TARANTELLI CAROLE	A	A	A	C	F	F	C	A	A
BENEDETTI GIANFILIPPO	C	F	F	C	F	F	C	F	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C								
BERNI STEFANO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	C	F	F				C		
BERTEZZOLO PAOLO	C	F	F	C	F	F	C	F	C
BERTOLI DANILO	F	C	C	C	C	F	F		
BERTOTTI ELISABETTA	C	F	F	F	F	F	C	F	C
BETTIN GIANFRANCO	C	F	F	C	F	F	C	C	
BIAFORA PASQUALINO	F	C	C				F	F	
BIANCHINI ALFREDO		C	C	F	F	F	C	F	C
BIANCO ENZO	C								
BIANCO GERARDO	F	C		C	C	C	F		
BIASCI MARIO		C	C	C	C	C	F	F	
BIASUTTI ANDRIANO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BICOCCHI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA	A	A	A	C					
BOATO MARCO	C	F	F	C	F	F	C	F	C
BODRATO GUIDO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BOI GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BOLOGNESI MARIDA	C								
BONATO MAURO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
BONOMO GIOVANNI	C	C	C	F	C	F	C	C	
BONSIGNORE VITO	F	C	C	C	C	C	F	F	
BORDON WILLER	A								
BORGHEZIO MARIO		F	F	F					
BORGIA FRANCESCO	F				A	A	A	F	F
BORGOGLIO FELICE	F	A	C	C	A	A	A	F	
BORRA GIAN CARLO	F	C	C	C	C	C	F	F	
BORRI ANDREA	F	C	C	C			F	F	
BORSANO GIAN MAURO	F	C	C	C	A	A	A	F	F
BOSSI UMBERTO	C					F	C	F	C
BOTTA GIUSEPPE	F	C	C	C	C			F	
BOTTINI STEFANO	F	C	C	C	A	A	A	A	
BRAMBILLA GIORGIO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
BREDA ROBERTA	F	C	C	C	C	A	A	F	
BRUNETTI MARIO	C	F	F	C	F	F	C	F	C

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	F	F	
BRUNO ANTONIO			A	A	F	F	F	A	
BRUNO PAOLO	F								
BUFFONI ANDREA	F							F	
BUONTEMPO TEODORO	C	F	F		F	C	C	A	C
BUTTI ALESSIO	C	F	F	F	F	C	C	A	C
BUTTITA ANTONINO	F	A	C	C	A	A	F	F	
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	A								
CACCIA PAOLO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	
CAFARELLI FRANCESCO	F							F	
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F		F	F	C	F	C
CALDORO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	
CALZOLAIO VALERIO	A	A	A	C	C	F	C		A
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA	A	A	A	C	C	F	C	A	A
CAMPATELLI VASSILI	A	A	A	C	C	F	C	A	A
CANCIAN ANTONIO	F	C	C	C					
CAPRIA NICOLA	F								
CARADONNA GIULIO	C								
CARCARINO ANTONIO	C	F	F	C	F	F	C	F	C
CARIGLIA ANTONIO				C	C	C	C	F	F
CARLI LUCA	F	C	C	C	C	C	F	F	F
CAROLI GIUSEPPE	F							F	
CARTA CLEMENTE	F	C	C	C	C	C	F	F	F
CARTA GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	
CASILLI COSIMO		C	C	C	C	C		F	
CASINI CARLO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	F	C	C	C	C	C	C	F	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	A	C	C	F	C				
CASTAGNETTI PIERLUIGI	F	C							
CASTAGNOLA LUIGI	A								
CASTELLANETA SERGIO		F	F					C	
CASTELLI ROBERTO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
CASTELLOTTI DUCCIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
CASULA EMIDIO	F	C	C	C	C	C	C	A	A
CAVERI LUCIANO	C	F	F	F	F	F	C	A	C
CELLAI MARCO	C	F	F	F	F	C	C	A	C
CELLINI GIULIANO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
CERUTTI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DE CAROLIS STELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL BASSO DE CARO UMBERTO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
DEL BUE MAURO	F	C			C	C			F
DELFINO TERESIO	F	C	C	C	C		F	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C								C
DE LUCA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PAOLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIMONE ANDREA CARMINE	A	A	A	C	C	F	C	A	A
DIANA LINO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
DIGLIO PASQUALE	F	C	C	C					F
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
DI PIETRO GIOVANNI	A	A	A	C	C	F	C	A	A
DI PRISCO ELISABETTA	A	A	A	C	C	F	C	A	A
D'ONOFRIO FRANCESCO	F		C	C	C	C		F	F
DORIGO MARTINO	C								C
DOSI FABIO	C				F	F	C	F	C
EVANGELISTI FABIO	A								
FACCHIANO FERDINANDO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
FARACE LUIGI	F	C	C	C	C	C	F	F	F
FARASSINO GIPO	C	F	F	F	F	F	C	F	
FARIGU RAFFAELE	F	A	A	A	A	A	A	A	
FAUSTI FRANCO		C	C	C	C	C	F	F	F
FAVA GIOVANNI CLAUDIO	C								
FELISSARI LINO OSVALDO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
FERRARI FRANCO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
FERRARI MARTE		C	C	C	C	C	F	F	F
FERRARI WILMO	F				C	C	F	F	F
FILIPPINI ROSA	F	C	C	C	C		F	F	F
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	A	A	A	C	C	C	C	A	A
FIORI PUBLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FISCHETTI ANTONIO	C	F							
FLEGO ENZO	C								
FOLENA PIETRO	A								
FORLANI ARNALDO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
FORMENTI FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
FORMICA RINO	F	C							
FORMIGONI ROBERTO		C	C	C	C	C	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	F	C	C	C	C			F	
INGRAO CHIARA		A	A	C	C				
INNOCENTI RENZO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
IODICE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
IOSSA FELICE	F							F	
IOTTI LEONILDE	A								
JANNELLI EUGENIO	A	A	A		C	F	C	A	A
LABRIOLA SILVANO	F	A	C	C	F	A	F	F	
LA GLORIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
LAMORTE PASQUALE	F	C	C	C	C	C	F	F	
LANDI BRUNO	F	C	C	C	C	F	F	F	
LA PENNA GIROLAMO	F	C	C	C	C	C	F	F	
LARIZZA ROCCO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
LA RUSSA IGNAZIO		F	F	F	F	C	C	A	
LATRONICO FEDE		F	F	F	F	F	C	F	C
LATTANZIO VITO	F								
LATTERI FERDINANDO	F								
LAURICELLA ANGELO	A	A	A	C		F	C	A	A
LAVAGGI OTTAVIO	C	A	A	F	F	F	C	F	C
LAZZATI MARCELLO		F	F	F	F	F	C	F	C
LECCESE VITO	C	F	F	C	F	F	C	C	
LEGA SILVIO	F								
LENOCI CLAUDIO	F	C	C						
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	C	F							
LEONI ORSENIGO LUCA	C	F	F	F			F	C	
LETTIERI MARIO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
LIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
LOIERO AGAZIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
LOMBARDO ANTONINO	F	C	C	C	C	C	F	C	F
LONGO FRANCO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
LO PORTO GUIDO	C	F	F	F	F	C	C	A	C
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	A				C		C	A	A
LUCARELLI LUIGI	F				C	C	C	F	
LUCCHESI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	F	
LUSETTI RENZO	F	C	C	C		C		F	
MACCHERONI GIACOMO	F	C	C	C					
MACERATINI GIULIO			F	F		C		C	C
MAGISTRONI SILVIO	C	F	F	F	F	F	C	F	C

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAGNABOSCO ANTONIO	C	F	F	F	F			C	
MAGRI ANTONIO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
MAGRI LUCIO			F						
MAIRA RUDI	F	C	C	C	C	C	F	F	F
MALVESTIO PIERGIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	F	
MAMMI' OSCAR							C	F	
MANCINA CLAUDIA	A	A	A	C	C		F	A	A
MANCINI GIANMARCO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
MANCINI VINCENZO						C		F	
MANFREDI MANFREDO	F	C	C	C	C		C	F	F
MANISCO LUCIO	C								
MANNINO CALOGERO	E	C		F					
MANTI LEONE	F	C	C	C	C	C	F	F	F
MANTOVANI RAMON	C							C	
MARCUCCI ANDREA	F	C	C	C	C	C	F	F	F
MARENCO FRANCESCO	C	F	F	F	F	C	C	A	C
MARGIOTTA SALVATORE	F								
MARGUTTI FERDINANDO					C	C	F	F	
MARIANETTI AGOSTINO	F	C	C	C		C	C	F	F
MARINO LUIGI	C			C	F	F	C	F	C
MARONI ROBERTO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
MARRI GERMANO		A	A	C	C	F	C	A	A
MARTINAT UGO	C	F	F	F	F	C	C	A	C
MARTUCCI ALFONSO	F	C	C	C					
MARZO BIAGIO	F	C	C					F	
MASINI NADIA	A		A	C	C	F		A	A
MASSARI RENATO	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MASTELLA MARIO CLEMENTE	F								
MASTRANTUONO RAFFAELE		C	C	C	C	C	C	F	F
MASTRANZO PIETRO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
MATTEJA BRUNO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
MATTEOLI ALTERO	C	F	F	F	F		C		C
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	C	C	C
MATULLI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZETTO MARIELLA	C	F	F	F	F	F	C	F	C
MAZZOLA ANGELO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	F								
MELELEO SALVATORE	F	C	C	C	C	C	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PACIULLO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PADOVAN FABIO	M	M	M	M	M	M	C	F	C
PAGANELLI ETTORE	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PAGANO SANTINO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
PAGGINI ROBERTO	C		C	F	F	F	C	F	C
PAISSAN MAURO	C	F	F	C	F	F	C	C	C
PALADINI MAURIZIO	F	C	C	C	C	F	F	F	
PALERMO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAPPALARDO ANTONIO		C	C	C	C	C	F	F	F
PARLATO ANTONIO	C			F			F	A	C
PASETTO NICOLA	C	F	F	F	F	C	C		C
PASSIGLI STEFANO	A				A	A	A	A	A
PATARINO CARMINE	C	F	F	F	F	C	C	A	C
PATRIA RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLICANI GIOVANNI	A	A	A	C	C	F	C	A	A
PELLICANO' GEROLAMO	C	C	C	F	F	F	C	F	C
PERABONI CORRADO ARTURO	C	F	F	F	F	F	C	F	
PERANI MARIO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
PERINZI FABIO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
PERRONE ENZO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	C	F	F	F	F	F	C	F	C
PETROCELLI EDILIO	A	A	A	C	C	F	C	A	A
PILLITTERI PAOLO	F								
PINZA ROBERTO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
PIOLI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIRO FRANCO	F	A	A	A	A	A	A	A	A
PISCITELLO RINO	C	F	F	C	F	F	C	F	C
PISICCHIO GIUSEPPE		C	C	C					
PIVETTI IREME								C	
PIZZINATO ANTONIO	A	F	F	C	F	F	C		
POLI BORTONE ADRIANA	C	F	F	F	F	C	C	A	C
POLIDORO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	F	F
POLIZIO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
POLLASTRINI MODIANO BARBARA	A	A	A	C	C	F	C	A	A
POLLI MAURO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
POLLICHINO SALVATORE	C								
POTI' DAMIANO		C	C	C	C	C	C	F	F
PREVOSTO NELLINO	A	F	A	C	C	F	C	A	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRINCIPE SANDRO	F			C	C	C	F	F	
PROVERA FIORELLO	C	F	F	F	F	F	C	F	C
PUJIA CARMELO	F	C	C	C	C	C	F	F	
QUATTROCCHI ANTONIO	F	F	C	C	C	F	F	F	
RAFFAELLI MARIO	F	C	C	C	F	A	F		
RATTO REMO	C	C	C	F	F	F	C	F	C
RAVAGLIA GIANNI	C	C	C	F	F	F	C	F	C
RAVAGLIOLI MARCO	F	C	C	C	C	C	F	F	
REBECCHI ALDO	A	F	F	C	F	F	C	A	C
RECCHIA VINCENZO	A	A	A	C	C	F	C	F	A
REICHLIN ALFREDO	A								
REINA GIUSEPPE	F	C		C					
RENZULLI ALDO GABRIELE	F								
RICCIUTI ROMEO	F			C	C	C	F	F	F
RINALDI ALFONSINA	A	A	A	C			C	A	A
RINALDI LUIGI	F		C	C	C	C	F	F	F
RIVERA GIOVANNI	F	C	C				F		
RIZZI AUGUSTO		C	C	F	F	F	C	F	C
RODOTA' STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROJCH ANGELINO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
ROMANO DOMENICO		C	C	C	C	C	F	F	F
ROMEO PAOLO		C	F	C	C	C	F	F	
RONZANI GIANNI WILMER	A	A	F	C	C	F	C	A	A
ROSINI GIACOMO	F	C	C	C	C	C	F	F	F
ROSSI ALBERTO	F								
ROSSI LUIGI	C					F	C	F	C
ROSSI ORESTE	C	F							
ROTIROTI RAFFAELE	F	C	C	C	C	C	C	F	
RUSSO IVO	F							F	
RUSSO RAFFAELE	F							F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	C				F	F	C	F	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALERNO GABRIELE	F	C	C	C	C	C	F	F	
SALVADORI MASSIMO	A	A	A	C	C		F	F	A
SARISE NICOLAMARIA	F	C	C	C	C	C	F	F	
SANGALLI CARLO	F	C	C	C	C	C	F	F	
SANGIORGIO MARIA LUISA	A	A	A	C	C		F	F	A
SANGUINETI MAURO	F	C	C	C	C	C	F	F	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
ZAGATTI ALFREDO	A	A	C	C	F	C	A	A									
ZAMBON BRUNO	F	C	C	C	C	F	F	F									
ZAMPIERI AMEDEO	F	C	C	C	C	F	F	F									
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	C	C	C	C	C	F	F	F									
ZANONE VALERIO	F																
ZARRO GIOVANNI	F	C	C	C	C	F	F	F									
ZAVETTIERI SAVERIO		C	C	F	F	F	C	F									
ZOPPI PIETRO	F	C	C	C	C	F	C	F									
* * *																	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1993

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 - Roma